

**Senato della Repubblica  
Commissione programmazione economica,  
bilancio**

**A.S. 442**

**ORDINI DEL GIORNO**

**VOLUME UNICO**

**27 dicembre 2022**

Ordine del giorno

LA MARCA, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

il provvedimento all'esame contiene alcune disposizioni inerenti la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) sotto vari aspetti: in particolare si prevede l'esenzione IMU per gli immobili occupati; esenzioni riconosciute, giustamente, ad organizzazioni di significativa importanza culturale come l'Accademia dei Lincei; la giusta esenzione dal pagamento dell'IMU per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e alcuni fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nei patti Lateranensi; vi sarebbe tuttavia un ulteriore ambito di intervento in materia di IMU e riguarda il differente trattamento fiscale dei cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) che costituisce una ingiustizia da sanare al più presto;

oggi, molti cittadini italiani e cittadine italiane residenti all'estero hanno conservato un'abitazione di proprietà in Italia anche come simbolo di attaccamento e affetto verso le proprie origini. Il tema connesso al regime fiscale applicabile a tali abitazioni è quindi di particolare rilevanza tra la comunità italiana che vive fuori dai confini nazionali; in particolare, tali connazionali chiedono che venga finalmente superata la perdurante disparità di trattamento fiscale che subiscono rispetto ai residenti in Italia arrivando, il prima possibile, ad una equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'Aire con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale, secondo il principio di cittadinanza, e quindi dell'iscrizione all'Aire, che prevede, di fatto, un doppio indirizzo di residenza: estero ed italiano;

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 209, depositata il 13 ottobre 2022, ha cambiato le regole per l'esenzione IMU per l'abitazione principale, stabilendo che, ai fini dell'esenzione per «abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente», dando, quindi, rilievo alla effettiva sussistenza della dimora ed esentando dal pagamento dell'IMU i coniugi che, per vari motivi, hanno fissato la residenza e la dimora in due luoghi diversi, così come già avviene per i conviventi di fatto; Viene quindi abrogato l'articolo 5-*decies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha modificato l'articolo 1, comma 741, lettera, b) della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

la legislazione in materia di fiscalità immobiliare per i cittadini iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) ha subito cambiamenti nel corso degli ultimi anni; con la legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), vi è stata una riformulazione della normativa fiscale sugli immobili in cui veniva eliminata la possibilità, prevista invece nel 2015, per i pensionati italiani residenti all'estero di assimilare un immobile ad abitazione principale; successivamente, l'articolo 1, comma. 48 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) è tornato a modificare la riduzione IMU spettante per i pensionati esteri, prevedendo, a partire dall'anno 2021, per i pensionati non residenti nel territorio dello Stato proprietari immobili, non locati o dati in comodato d'uso, l'applicazione dell'IMU ridotta alla metà di quanto dovuto; l'articolo 1, comma 743, della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) ha previsto poi limitatamente al 2022 che la riduzione fosse al 37,5 per cento;

molti cittadini italiani residenti all'estero sono oggi soggetti ad un trattamento discriminatorio in quanto sottoposti ad una doppia tassazione: da un lato, l'IMU applicabile sulla seconda casa, e dall'altro la tassazione richiesta dal Paese in cui hanno la residenza fiscale, come ad esempio nel caso della Svizzera, in cui il cespite rientra nella dichiarazione dei redditi nonostante l'accordo sulla doppia imposizione fiscale; l'equiparazione all'abitazione principale ai fini IMU degli immobili posseduti in Italia dai cittadini iscritti all'AIRE contribuirebbe a scongiurare l'abbandono definitivo dei piccoli comuni, oltre che a favorire il ritorno in Italia, nel periodo della pensione, permettendo anche l'ingresso sul territorio italiano di pensioni estere che costituiscono, secondo stime, una somma consistente superiore a 10 miliardi di euro annui,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, le necessarie modifiche alla normativa vigente volte ad equiparare all'abitazione principale, ai fini IMU, gli immobili posseduti in Italia ove i cittadini e le cittadine iscritti AIRE hanno la residenza.

6/442/1/5

Ordine del giorno

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, di mitigare per quanto il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

come ulteriore azione di sostegno alle imprese, sarebbe opportuno agire anche per la capitalizzazione dei costi per l'energia elettrica, stabilendo che il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possa essere qualificato come onere pluriennale, essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed essere ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo: si tratta di una misura esercitabile dalle imprese a cui si applicano i principi contabili che stanno subendo pesantissime ripercussioni a causa della grave crisi energetica in atto. Sarebbe, quindi, opportuno prevedere una misura di sostegno come quella in questione che, ferma restando l'eccezionalità dell'evento, possa aiutare le imprese che applicano i principi contabili nazionali ed internazionali a sostenere il proprio patrimonio ripartendo i maggiori oneri sull'energia in più anni,

impegna il Governo

a consentire, in deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, che le imprese, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, possano qualificare, come onere pluriennale iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023.

G/442/2/5

Ordine del giorno

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il provvedimento in esame introduce all'articolo 1, commi 54 e 55-57 rispettivamente, un innalzamento della soglia di accesso al regime forfettario e una tassa piatta incrementale per i redditi da lavoro autonomo creando una profonda sperequazione con i redditi da lavoro subordinato a parità di guadagno;

ad aggravare tale disparità, l'ISTAT registra a novembre 2022 un aumento su base annua dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività del 11,8 per cento e dell'11,5 per cento per l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con l'effetto di ridurre il reddito reale dei lavoratori dipendenti, i quali sono i più suscettibili dell'erosione precedentemente citata, e generare il fenomeno del drenaggio fiscale, il quale non comporta ad un aumento di salario nominale un uguale incremento di salario reale, ma un possibile aumento di peso fiscale;

è necessario garantire il rispetto del dettato costituzionale dell'articolo 53 di una tassazione che sia progressiva e che faccia contribuire i cittadini tutti in ragione della propria capacità contributiva,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa applicando a tal fine pienamente le norme contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989 al fine di garantire la restituzione dell'eccesso di tassazione dovuta al fenomeno del drenaggio fiscale.

G/442/3/5

Ordine del giorno

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

molte disposizioni del provvedimento all'esame rischiano di inasprire i divari già esistenti tra i cittadini e tra i territori, colpendo i ceti sociali più deboli e mettendo in atto una sorta di redistribuzione al contrario;

vengono in particolare introdotte misure che accentuano l'iniplità e agiscono in profondo contrasto con il principio costituzionale della progressività tributaria previsto dall'articolo 53;

sarebbe quindi opportuno e urgente un intervento di redistribuzione in favore delle fasce più deboli anche al fine di attenuare le difficoltà delle persone legate allo spropositato incremento dei prezzi dovuto alla crisi energetica degli ultimi mesi;

il presente provvedimento istituisce un Fondo per la riduzione della pressione fiscale nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e tuttavia non disciplina le modalità di utilizzo di tali risorse;

sarebbe invece auspicabile le risorse del Fondo vengano utilizzate in continuità con quanto già previsto nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale, approvato alla Camera dei deputati il 22 giugno 2022 che tuttavia, a seguito della conclusione anticipata della legislatura, non ha concluso il suo *iter*, in particolare prevedendo che tali risorse siano destinate alla riduzione del cuneo fiscale a partire dai redditi bassi e medi e all'incentivazione dell'offerta di lavoro da parte dei giovani e dei secondi percettori di reddito solitamente donne,

impegna il Governo

a destinare le risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alla diminuzione delle aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito.

G/442/4/5

A.S. 442  
Ordine del giorno

LIRIS, SIGISMONDI, DE PRIAMO, TUBETTI, PETRUCCI, SALVITTI, ROSA, FAROLFI,  
SCURRIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (A.S. 442);

premessso che:

il comma 10 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede, a determinate condizioni, l'applicazione della detrazione 110 per cento-Superbonus per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinenziali;

tale agevolazione fiscale delle spese sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, per la realizzazione di specifici interventi edilizi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici è stata introdotta dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio);

la legge 30 dicembre 2020, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022) ha previsto che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali "spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento", ma tale strumento sulle pratiche del sisma 2009/2016 ha avuto, ad oggi, scarsissimo impatto e successo;

considerato che:

la direttiva europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) obbliga gli Stati membri ad adottare strategie di ristrutturazione a lungo termine e fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

il 15 dicembre 2021 la Commissione Europea ha presentato la bozza per la revisione della direttiva EPBD proponendo di potenziare la ristrutturazione e la decarbonizzazione degli edifici, proponendo nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello dell'UE con la precisazione che il 15% del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato membro dovrà essere oggetto di un upgrade di efficienza energetica (dalla classe G alla classe F, almeno, entro il 2027 per edifici non residenziali ed entro il 2030 per gli edifici residenziali);

valutato che:

la normativa in esame ha subito, dalla sua introduzione ad oggi, innumerevoli modifiche normative; da ultimo, con il decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto aiuti-quater), con cui è stato avviato un processo di revisione dello strumento del Superbonus che riguarda, in particolare, l'introduzione del termine del 25 novembre 2022 per non incorrere nella riduzione al 90% delle spese

sostenute nel 2023 per i condomini; la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare); l'estensione della fine lavori al 31 marzo 2023 per "cantieri 110" di villette unifamiliari che abbiano completato il 30 % dei lavori entro il 30 settembre 2022; la salvaguardia della previsione estensiva al 2025 degli immobili danneggiati dal sisma (2009 e successivi);

considerato inoltre che:

la modifica in corso d'opera delle regole stabilite per legge significa rompere il fondamentale rapporto di fiducia tra Stato e cittadini;

l'introduzione del termine per la presentazione delle CILAS ha determinato una corsa contro il tempo, in qualche caso disperata, per intercettare quello che resta del 110% (e non scendere al 90%), con delibere condominiali e Cilas che sono piovute a migliaia in queste ore negli uffici comunali, intasando i sistemi informatici ed esponendo gli enti al rischio di eventuali contenziosi;

si fa sempre più concreto il rischio per molti professionisti che hanno investito tempo e lavoro di non vedere mai pagati i progetti dei tanti cantieri che non partiranno a causa delle difficoltà legate alla cessione del credito e l'impossibilità delle ditte a far partire senza copertura tutti i lavori per i quali si erano impegnati;

sono ripetute le denunce di diverse categorie circa il rischio, legato all'incertezza prolungata sulle cessioni di credito e alle innumerevoli modifiche allo strumento, di fallimento per migliaia di imprese con conseguente perdita di tanti posti di lavoro;

con specifico riferimento ai c.d. "crateri sismici" è prevista la possibilità di sommare al Contributo di ricostruzione pubblico gli incentivi del superbonus 110%;

la prevenzione del rischio sismico è un principio inderogabile e da garantire a favore delle generazioni future al pari dell'efficientamento energetico;

impegna il Governo a:

- emanare il decreto attuativo che definisca la check list documentale univoca cui tutti i cessionari debbano attenersi per l'acquisizione del credito fiscale generato da bonus edilizi, da esporre ai competenti organi di controllo, in caso di verifiche sulla legittimità del credito stesso;
- regolamentare i tassi soglia di interesse calcolati su base annua relativi alla compravendita di crediti fiscali, indicizzati analogamente a quelli medi rilevati ai sensi della legge 108/96;
- attivare Medio Credito Centrale per l'acquisizione di prima istanza dei crediti d'imposta e al successivo smistamento degli stessi a società private e/o partecipate;
- ripristinare la multimedialità illimitata dei crediti fiscali esclusivamente all'interno del sistema bancario e/o assicurativo mantenendo invariata la prima cessione verso qualsiasi soggetto.

G/442/5/5

A.S. 442  
Ordine del giorno

LIRIS, SIGISMONDI, DE PRIAMO, TUBETTI, PETRUCCI, SALVITTI, ROSA, FAROLFI,  
SCURRIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (A.S. 442);

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 10, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, disciplina l'applicazione della detrazione 110 per cento-Superbonus;

tale agevolazione fiscale delle spese sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, per la realizzazione di specifici interventi edilizi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici è stata introdotta dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio);

la legge 30 dicembre 2020, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022) ha previsto che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali "spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento", ma tale strumento sulle pratiche del sisma 2009/2016 ha avuto, ad oggi, scarsissimo impatto e successo;

considerato che:

la direttiva europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) obbliga gli Stati membri ad adottare strategie di ristrutturazione a lungo termine e fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

il 15 dicembre 2021 la Commissione Europea ha presentato la bozza per la revisione della direttiva EPBD proponendo di potenziare la ristrutturazione e la decarbonizzazione degli edifici, proponendo nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello dell'UE con la precisazione che il 15% del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato membro dovrà essere oggetto di un upgrade di efficienza energetica (dalla classe G alla classe F, almeno, entro il 2027 per edifici non residenziali ed entro il 2030 per gli edifici residenziali);

valutato che:

la normativa in esame ha subito, dalla sua introduzione ad oggi, innumerevoli modifiche normative ed interpretazioni, per lo più restrittive, da parte dell'Agenzia delle Entrate. A ciascuna modifica è seguito un graduale irrigidimento da parte delle istituzioni finanziarie verso il riacquisto dei crediti fiscali maturati da imprese e professionisti;

6/442/6/5



l'impossibilità, ormai consolidata dall'inizio del 2022, per professionisti ed imprese di cedere alle istituzioni finanziarie o ai General Contractor i propri crediti genera gravi preoccupazioni sulla tenuta di un sistema produttivo virtuoso che ha contribuito per più del 30% al PIL degli ultimi due anni;

ritenuto che:

con il decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto aiuti-quater) è stato avviato un processo di revisione dello strumento del Superbonus che riguarda, in particolare, l'introduzione del termine del 25 novembre 2022 per non incorrere nella riduzione al 90% delle spese sostenute nel 2023 per i condomini; la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare); l'estensione della fine lavori al 31 marzo 2023 per "cantieri 110" di villette unifamiliari che abbiano completato il 30 % dei lavori entro il 30 settembre 2022; la salvaguardia della previsione estensiva al 2025 degli immobili danneggiati dal sisma (2009 e successivi);

considerato inoltre che:

la modifica in corso d'opera delle regole stabilite per legge significa rompere il fondamentale rapporto di fiducia tra Stato e cittadini;

l'introduzione del termine per la presentazione delle CILAS ha determinato una corsa contro il tempo, in qualche caso disperata, per intercettare quello che resta del 110% (e non scendere al 90%), con delibere condominiali e Cilas che sono piovute a migliaia in queste ore negli uffici comunali, intasando i sistemi informatici ed esponendo gli enti al rischio di eventuali contenziosi;

si fa sempre più concreto il rischio per molti professionisti che hanno investito tempo e lavoro di non vedere mai pagati i progetti dei tanti cantieri che non partiranno a causa delle difficoltà legate alla cessione del credito e l'impossibilità delle ditte a far partire senza copertura tutti i lavori per i quali si erano impegnati;

sono ripetute le denunce di diverse categorie circa il rischio, legato all'incertezza prolungata sulle cessioni di credito e alle innumerevoli modifiche allo strumento, di fallimento per migliaia di imprese con conseguente perdita di tanti posti di lavoro;

con specifico riferimento ai c.d. "crateri sismici" è prevista la possibilità di sommare al Contributo di ricostruzione pubblico gli incentivi del superbonus 110%;

la prevenzione del rischio sismico è un principio inderogabile e da garantire a favore delle generazioni future al pari dell'efficientamento energetico;

impegna il Governo:

-ad emanare il decreto attuativo che definisca la check list documentale univoca cui tutti i cessionari debbano attenersi per l'acquisizione del credito fiscale generato da bonus edilizi, da esporre ai competenti organi di controllo, in caso di verifiche sulla legittimità del credito stesso;

G/442/6/5

-a regolamentare i tassi soglia di interesse calcolati su base annua relativi alla compravendita di crediti fiscali, indicizzati analogamente a quelli medi rilevati ai sensi della legge 108/96;  
-ad attivare Medio Credito Centrale per l'acquisizione di prima istanza dei crediti d'imposta e al successivo smistamento degli stessi a società private e/o partecipate;  
-a ripristinare la multimedialità illimitata dei crediti fiscali esclusivamente all'interno del sistema bancario e/o assicurativo mantenendo invariata la prima cessione verso qualsiasi soggetto.

-a valutare la possibilità di costituire un tavolo permanente sul tema del Superbonus 110% volto a garantire:

la proroga della scadenza del 25.11.2022 per la presentazione delle Cilas o dei titoli edilizi necessari in caso di demolizione e ricostruzione al 31.12.2022 ovvero ad un termine pari ad almeno 15 giorni successivi alla pubblicazione della legge di conversione del decreto aiuti-quater;

l'implementazione, con una check-list univoca, della documentazione da allegare alle CILAS;

-la conferma, circa la proposta sulla possibilità di utilizzo dei crediti fiscali come modalità di compensazione da parte degli istituti bancari per gli f-24 liquidati per conto della propria clientela;

-l'estensione delle previsioni attualmente applicabili ai soli immobili inagibili a causa del sisma a tutti gli immobili ubicati nei Comuni dei crateri sisma 2009 e 2016 che effettuano interventi di miglioramento sismico tali da consentire il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori;

-un impegno concreto per garantire la pronta liquidità dei crediti fiscali derivanti da pratiche beneficiarie del contributo sisma per i c.d. "crateri sisma" a cui viene aggiunto il Superbonus (ordinario ovvero - in caso di rinuncia al contributo - rafforzato) anche mediante coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti ovvero mediante l'utilizzo dei crediti fiscali come modalità di compensazione da parte degli istituti bancari per gli f-24 liquidati per conto della propria clientela;

- l'estensione, a tutto il 31.12.2027, del termine attualmente previsto al 31.12.2025 per il Superbonus collegato ai contributi sisma;

-una riforma organica della normativa speciale sul sisma 2009-2016 tale da consentire l'accesso al Superbonus legato al miglioramento sismico agli aggregati edilizi sprovvisti di "prevalenza residenziale" e a quelli commissariati.

G/L42/6/5

A.S. 442  
Ordine del giorno

Sigismondi, De Priamo, Tubetti, Petrucci, Salviti, Rosa, Farolfi, Liris

Il Senato,

in sede di esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 - A.S. 442;

premesso che:

il comma 10 dell'articolo 1, prevede, a determinate condizioni, l'applicazione della detrazione 110 per cento-Superbonus per l'installazione di impianti solari fotovoltaici, se realizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, anche in aree o strutture non pertinenti;

i commi 894 e 895 dell'articolo 1, indicano una serie di interventi che rientrano nella disciplina del superbonus ai quali, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 per cento della detrazione prevista a partire dal 2023;

secondo vari studi, sono diverse migliaia le imprese e i professionisti che da mesi si trovano ad avere crediti nel cassetto fiscale che non riescono a riscuotere;

il blocco dei crediti fiscali maturati e incagliati sta provocando gravi conseguenze nel comparto dell'edilizia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare soluzioni per affrontare la questione citata in premessa, al fine di sbloccare i crediti fiscali maturati e al momento incagliati.

G/442/7/5

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

NATURALE, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPRELATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema agricolo;

l'articolo 1, comma 389, rfinanzia lo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo per 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 destinando le risorse ai programmi di sviluppo industriale, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

l'articolo 1, comma 424, individua la finalità che si intende perseguire con l'istituzione del "Fondo per la sovranità alimentare". La detta finalità consiste nel rafforzamento del sistema agricolo e agroalimentare nazionale mediante interventi aventi lo scopo di: tutelare e valorizzare il cibo italiano di qualità; ridurre i costi di produzione per le imprese agricole; sostenere le filiere agricole; gestire le crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari;

considerato che:

l'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificato da ultimo dal comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, ha previsto per gli anni 2021 e 2022 che le percentuali di compensazione relative all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina, siano fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento;

il menzionato intervento riguarda il "Regime speciale per i produttori agricoli" e, per gli anni 2021 e 2022, ha consentito alle aziende zootecniche l'innalzamento, nell'ambito delle cessioni produttive, delle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina portandole, rispettivamente, dal 7,7 per cento e dall'8 per cento previste negli anni 2018, 2019 e 2020, entrambe al 9,5%;

in concreto, la percentuale di compensazione interessa gli agricoltori che adottano il regime speciale previsto dall'articolo 34, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, ed implica che la quota di versamento dell'IVA relativa alle cessioni di bovini e suini sia risultante tra la differenza dell'aliquota ordinaria prevista per tali cessioni e quella compensativa stabilita per legge;

si tratta di una misura particolarmente attesa dal settore agricolo viste le enormi difficoltà che, ormai da oltre un anno, stanno colpendo la zootecnia nazionale con conseguenze drammatiche e senza precedenti;

la crisi energetica, avviata nell'autunno del 2021 e proseguita durante l'anno in corso, ha causato un forte incremento dei costi di produzione, con perdite ingenti a danno delle imprese zootecniche, penalizzate dalle crescenti voci di spesa che hanno una notevole incidenza in termini di redditività;

le conseguenze del conflitto in Ucraina hanno colpito duramente il comparto zootecnico italiano, soprattutto per quanto concerne l'approvvigionamento mangimistico, specie del mais;

nell'ultimo anno, la zootecnia nazionale è stata al centro di crisi sanitarie, come nel caso della peste suina africana le cui conseguenze hanno inciso negativamente sui profitti di uno dei simboli del made in Italy agroalimentare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'estensione all'anno 2023 della efficacia della disposizione riguardante le percentuali di compensazione relative all'imposta sul valore aggiunto applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina ambedue nella misura del 9,5 per cento, secondo quanto disposto - per gli anni 2021 e 2022 - dall'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

G/442/8/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il provvedimento in oggetto denota una riduzione importante dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, che dovrebbero essere considerati invece, parte integrante della politica estera di uno Stato;

ciò comporta anche l'impossibilità di mantenere l'impegno – richiesto dalla comunità internazionale per attuare l'Agenda di sviluppo 2030 – approvato l'anno passato di un graduale aumento di fondi per arrivare allo 0,70 per cento del «Reddito nazionale lordo entro il 2030»;

difatti, l'articolo 1 comma 381 lettera *a*) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 aveva sancito l'aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c*), della legge 11 agosto 2014, n. 125, secondo incrementi progressivi pari a 99 milioni di euro nel 2022, 199 milioni di euro nel 2023, 249 milioni di euro per l'anno 2024, 299 milioni di euro per l'anno 2025 e 349 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile per ripristinare le risorse mancanti ai fondi per le politiche di cooperazione allo sviluppo, sulla base del rispetto della precedente legge di bilancio, tracciando nuovamente il percorso di impegni progressivi che mira ad aumentare la componente bilaterale dell'Aiuto pubblico allo sviluppo italiano, e a supportare la crescita complessiva dell'APS nella direzione del raggiungimento dell'obiettivo di destinarvi lo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo entro il 2030.

G/442/9/5

Ordine del giorno

MANCA, GIACOBBE, ALFIERI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

le camere di commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 76, operanti in 53 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;

le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;

le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla Tab. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, Missione 2 «Regolazione dei mercati», programma 2.1 – «Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori»;

ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministero delle imprese e del *made in Italy*, che anche nel 2022, sulla base di un percorso seguito negli anni precedenti, ha riguardato il 100 per cento dei fondi disponibili pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;

essendo negli ultimi anni pari a 5,8 milioni di euro l'ammontare del cofinanziamento del valore a consuntivo dei programmi di promozione camerali, la contribuzione pubblica ordinaria a favore delle CCIE si è infatti collocata, in media, al di sotto del 25 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa che prevede il 50 per cento;

nell'anno 2022, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha ricevuto programmi di attività delle Camere relativi a una spesa prevista pari a quasi 40 milioni di euro per attività promozionali e di assistenza alle imprese, contro i 24 del 2021;

tale ripresa delle attività è stata solo in parte sostenuta dall'incremento del cofinanziamento a consuntivo dei programmi di promozione delle CCIE introdotto dalla legge di bilancio 2023, nella misura di 1 milione per il 2023 e 1,5 milioni per il 2024 e 2025, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Cap. 2515 «Somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi»;

permane, pertanto, la criticità legata all'ammontare della quota di contribuzione destinata alle CCIE, portando

6/442/10/5

1/2

a forti rischi di dissesto in soggetti che hanno visto, dalla metà dello scorso decennio, ridurre sensibilmente il cofinanziamento pubblico e mettendo, di conseguenza, a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane svolto dalle CCIE,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di assicurare in sede di ripartizione delle disponibilità alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2022 con risorse proprie

G/442/10/5



Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

nel provvedimento in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» sono presenti misure relative allo stanziamento di risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori di determinate imprese;

Istat ed Eurostat certificano che nel periodo più recente esaminato, tra 2018 e il 2020, hanno delocalizzato 594 aziende italiane con più di 50 addetti;

nello specifico il Rapporto sulle imprese 2021 l'Istat ha certificato che tra le imprese con più di 250 lavoratori il 14,6 per cento ha scelto di delocalizzare, dato che scende al 7 per cento per quelle che impiegano da 50 a 249 addetti, fino al 2 per cento delle piccole imprese. Delle aziende che delocalizzano, il 40 per cento si dirige all'interno dell'Unione europea;

secondo il *database Erm (Enterprise Risk Management)*, da gennaio 2002 a marzo 2022 in Italia si sono verificati 53 casi di delocalizzazione con oltre 12.500 licenziamenti, quasi interamente nel settore manifatturiero, a fronte di nessun posto di lavoro guadagnato;

negli ultimi mesi sono state introdotte norme per contrastare la delocalizzazione delle imprese ed in particolare con i commi da 224 a 238 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, numero 234), e con l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge numero 144 del 2022;

appare evidente come norme che disincentivano la delocalizzazione delle imprese possano non solo promuovere il lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese ma ridurre i trattamenti di integrazione salariale e quindi portare consistenti benefici alla finanza pubblica;

sarebbe infatti opportuno, coerentemente con la legislazione vigente ed in relazione a quanto citato in precedenza, impedire alle imprese che cessano definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa per strategie di delocalizzazione, la possibilità di procedere alla rimozione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni fino alla completa restituzione degli incentivi pubblici ricevuti;

esponenti dell'attuale Governo e dell'attuale maggioranza si sono sempre espressi ed in molteplici occasioni a favore di ulteriori norme condivise in grado di disincentivare la delocalizzazione delle imprese,

impegna il Governo

G/442/11/5

ad introdurre, già a partire dal prossimo provvedimento utile, ulteriori norme atte a disincentivare la delocalizzazione delle imprese ed in particolar modo di quelle che hanno ricevuto finanziamenti pubblici al fine di promuovere il lavoro, nei termini di cui in premessa, e così salvaguardare i livelli occupazionali e ridurre conseguentemente gli oneri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali.

G/442/11/5

Ordine del giorno

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, ASTORRE

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

le Olimpiadi di Torino 2006 hanno visto la costruzione di molte infrastrutture, utilizzate durante i giochi, essere successivamente riutilizzate con profitto dalle amministrazioni dei territori interessati per scopi utili alla cittadinanza ed alle comunità;

una minoranza di queste infrastrutture non hanno purtroppo trovato una collocazione, vuoi per gli alti costi di manutenzione necessari al loro mantenimento, vuoi per la loro destinazione a pratiche sportive scarsamente praticate nel nostro Paese;

in particolare l'impianto di Cesana Torinese, un tracciato per bob, slittino e *skeleton* che si trova in località Pariol, nella città metropolitana di Torino, fu costruita nel 2005 e l'impianto completo costò 110 milioni di euro;

la pista rimase in funzione solo 6 anni, ospitando una ventina di eventi tra cui i XX Giochi olimpici invernali di Torino 2006, la Coppa del Mondo di bob 2009 e i Campionati mondiali di slittino 2011;

al termine della stagione 2011 ne fu annunciata la chiusura a causa dei costi di gestione molto elevati, che ammontavano a circa 1,3 milioni di euro l'anno;

al fine di avere una pista da bob funzionante per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la regione Veneto ha proposto la costruzione di un impianto nel comune di Cortina, che dalle prime stime costerebbe circa 80 milioni di euro, ma lo stesso presidente della regione ha recentemente confermato che, a causa dell'aumento dei costi di energia e materie prime, la stima è destinata a crescere di molto;

le obiezioni alla costruzione di una nuova pista sul territorio di Cortina sono molte, analoghe a quelle che avevano preceduto la costruzione della pista in Piemonte, e riguardano questioni ambientali, paesaggistiche ed economiche, soprattutto inerenti all'alto costo di costruzione ed ai costi di gestione futuri;

gli stessi abitanti di Cortina hanno mostrato contrarietà all'opera, una petizione in merito ha infatti raccolto in breve tempo circa 1.300 firme su 5.000 residenti;

il direttore esecutivo dei Giochi olimpici ha espresso la chiara posizione del Comitato olimpico internazionale, secondo cui non è necessario realizzare l'impianto a Cortina, ma sarebbe possibile far svolgere le gare altrove;

la ristrutturazione e la messa in funzione dell'impianto di Cesana Torinese avrebbe un costo di soli 15 milioni di euro, consentendo comunque di far disputare le gare olimpiche sul territorio italiano, senza dover chiedere

ospitalità a Paesi esteri così restituendo alla sua funzionalità un impianto già esistente e con un evidente risparmio per il bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile, a partire dai primi provvedimenti legislativi, finalizzata a consentire la rimessa in funzione dell'impianto per bob, slittino e *skeleton* situato nel comune di Cesana Torinese, con grande risparmio di risorse pubbliche, al fine di poterlo utilizzare per le competizioni olimpiche Milano-Cortina 2026.

G/442/12/5

Ordine del giorno

MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, comma 60, della legge n. 124 del 2017, dispone che, dal 1° gennaio 2023, per le microimprese con potenza impegnata inferiore o uguale a 15 kW, cesserà la possibilità di usufruire del servizio di maggior tutela in favore del passaggio al libero mercato dell'energia elettrica; come noto, il prezzo dell'energia applicato ai clienti del servizio di maggior tutela elettrico in Italia è aggiornato dall'Autorità di regolazione, su base trimestrale, in modo tale da trasmettere ai clienti finali il corretto segnale del valore della materia prima e, quindi, dei costi di approvvigionamento sul mercato elettrico. Ad oggi, molte imprese continuano a preferire il mercato tutelato perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura – definito in via amministrata – di fronte al forte rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, negli ultimi mesi;

secondo l'ultimo Rapporto ARERA sull'andamento dei mercati *retail* dell'energia (Rapporto n. 342/2022/1/COM del 19 luglio 2022), nei primi sei mesi del 2022, una quota rilevante di offerte disponibili sul libero mercato è risultata non conveniente rispetto alle tariffe del servizio di maggior tutela, con un livello di spesa annua media prevista costantemente superiore alla spesa dei servizi di tutela, sia per le offerte a prezzo fisso che per quelle a prezzo variabile. Il prezzo medio delle offerte nel libero mercato è cresciuto del +78 per cento rispetto a un anno fa, risultando sempre più oneroso rispetto alle tariffe dell'elettricità nel tutelato. Gli ultimi dati dell'Osservatorio energia di Confcommercio evidenziano che, alla fine del mese di ottobre 2022, la maggior tutela presenta valori decisamente più bassi rispetto a quelli del mercato libero; la tariffa elettrica, infatti, è di 0,64 euro/kWh, mentre i prezzi del libero sono abbondantemente superiori a 0,77 euro/kWh;

da ultimo, l'ARERA, con la recente deliberazione n. 586/2022/R/EEL, ha disposto, di fatto, una proroga della data di superamento della maggior tutela, prevedendo che, fino al 31 marzo 2023, le microimprese con potenza impegnata pari o inferiore a 15 kW – che ancora non avranno scelto, al 1° gennaio 2023, un venditore di energia nel mercato libero – saranno servite «transitoriamente» ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle medesime condizioni già in essere;

tuttavia, nonostante lo slittamento disposto dall'ARERA, di fronte alla forte preoccupazione per i crescenti costi energetici e al fine di tutelare le imprese da ulteriori aggravii in bolletta, si ritiene necessario posticipare, in via cautelativa, almeno di un anno il termine previsto per la fine della tutela di prezzo – di cui all'articolo 1, comma 60, della legge n. 124/2017 – fintantoché l'attuale crisi dei prezzi dell'energia elettrica non sarà rientrata e si siano determinati quei presupposti di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena apertura al libero mercato;

impegna il Governo:

a prorogare il termine per il superamento della maggior tutela per le microimprese a gennaio 2024.

G/442 /13/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

la crescita dei costi energetici costituisce anche per il 2023 la più importante criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali sia per gli effetti diretti sull'aumento della spesa corrente, sia per quelli indiretti sulla crescita del costo dei servizi erogati e sulla programmazione e realizzazione degli investimenti, molti dei quali legati all'attuazione del PNRR;

si tratta, per le conseguenze che può determinare nel comparto, di una emergenza non dissimile da quella maturata durante la crisi sanitaria da COVID-19;

per questa ragione, a fronte di un fabbisogno annuale stimato in circa 1.600 milioni, appaiono del tutto insufficienti i 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni per città metropolitane e province) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;

oltre a prevedere adeguati fondi di parte corrente, sarebbe stato utile prorogare anche nel 2023 una serie di misure straordinarie per consentire agli enti locali di destinare risorse proprie a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica;

in particolare, la possibilità di utilizzare a questo scopo, la quota libera dell'avanzo di amministrazione, i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni e gli importi riscossi in conto competenza per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento;

di queste misure, soltanto la possibilità di utilizzo dell'avanzo è stata prevista da un emendamento parlamentare del Partito Democratico,

impegna il Governo

a destinare, nel prossimo provvedimento utile, non meno di 1000 milioni di euro agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e a ripristinare, anche per l'anno 2023, le misure di cui in premessa.

G/442/16/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la crescita dei costi energetici costituisce anche per il 2023 la più importante criticità per la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali sia per gli effetti diretti sull'aumento della spesa corrente, sia per quelli indiretti sulla crescita del costo dei servizi erogati e sulla programmazione e realizzazione degli investimenti, molti dei quali legati all'attuazione del PNRR;

si tratta, per le conseguenze che può determinare nel comparto, di una emergenza non dissimile da quella maturata durante la crisi sanitaria da COVID-19;

per questa ragione, a fronte di un fabbisogno annuale stimato in circa 1.600 milioni, appaiono del tutto insufficienti i 400 milioni di euro (350 milioni per i comuni e 50 milioni per città metropolitane e province) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;

oltre a prevedere adeguati fondi di parte corrente, sarebbe stato utile prorogare anche nel 2023 una serie di misure straordinarie per consentire agli enti locali di destinare risorse proprie a sostegno delle maggiori spese per l'emergenza energetica;

in particolare, la possibilità di utilizzare a questo scopo, la quota libera dell'avanzo di amministrazione, i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni e gli importi riscossi in conto competenza per violazione delle norme sui limiti di velocità e per i parcheggi a pagamento;

di queste misure, soltanto la possibilità di utilizzo dell'avanzo è stata prevista da un emendamento parlamentare del partito democratico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare adeguate risorse agli enti locali per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia e a ripristinare, anche per l'anno 2023, le misure di cui in premessa.

G/442/15/5

Ordine del giorno

MISIANI, MARTELLA, MANCA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

le aree di crisi industriale complessa riguardano territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale. La complessità deriva da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio;

Invitalia, su incarico del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, come soggetto attuatore, interviene nelle zone in difficoltà economica, con un'azione congiunta tra Amministrazioni centrali e regioni, con obiettivi che riguardano la ripresa delle attività industriali, la salvaguardia dei livelli occupazionali, il sostegno dei programmi di sviluppo, l'attrazione di nuovi investimenti, la riqualificazione e il recupero ambientale;

ulteriori importanti obiettivi riguardano le politiche del lavoro, e in particolare le politiche attive per il lavoro che mirano a promuovere l'occupazione nell'area di crisi, con particolare attenzione alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori del bacino di riferimento e rendere più attrattive le condizioni per i nuovi investimenti;

attualmente la ricollocazione dei lavoratori interessati dalla crisi è favorita da specifiche primarietà riconosciute alle imprese beneficiarie delle agevolazioni, da incentivi per la riqualificazione del personale previsti da normative regionali, da incentivi per il reimpiego previsti dalla normativa nazionale e gestiti da ANPAL;

al fine di favorire lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti anche sulla politica industriale nazionale che caratterizzano queste aree, sarebbe opportuno che, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in materia di utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, sia prevista la possibilità di impegnare nelle aree di crisi complessa i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a consentire, nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito prevedendo la corresponsione, a favore di tali lavoratori, di una indennità



mensile di partecipazione con durata almeno sino a mesi 6 con la possibilità di ulteriore proroga, per un periodo non superiore a sei mesi.

G/442/16/5

Ordine del giorno

ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

gli effetti del caro energia sulle famiglie, sulle imprese ed enti pubblici della Sicilia sembrano andare in controtendenza rispetto al resto del Paese a causa di un sovraccosto nel mercato di Salvaguardia del 1000 per cento;

il mercato di Salvaguardia è un servizio che si riferisce ad una particolare tipologia di utenti pubblici e privati, alimentati in media tensione e aziende con più di 50 dipendenti o un fatturato superiore a 10 milioni di euro. Sono i consumatori, imprese ed enti pubblici, che non hanno diritto al Servizio di maggior tutela, destinato ai clienti domestici e imprese con fatturato inferiore (connessi in bassa tensione). In Sicilia si tratta di oltre 13 mila clienti, fra cui 200 comuni;

in questo regime, l'Acquirente Unico ha il compito di mettere a gara il servizio biennale di salvaguardia per ogni singola regione. Quindi i clienti ricevono le bollette della luce dal fornitore scelto a seguito della gara pubblica. I gestori che si aggiudicano l'appalto hanno diritto a una tariffa che, oltre al Pun (Prezzo unico nazionale), fissato nei giorni scorsi in Borsa a 382,67 euro a MWh, ha un sovraccosto che varia da regione a regione. Si chiama «parametro Omega» e serve a tutelare gli operatori del mercato dal rischio di fornire l'energia a potenziali cattivi pagatori. Ovviamente l'oscillazione di questa variabile, diversa da regione a regione, dipende dalla stima sull'affidabilità dei clienti pubblici e privati. Il risultato della gara dello scorso 25 novembre è un'Italia a macchia di leopardo;

infatti in Sicilia, secondo gli esperti di *BenchSmart-Controllabolletta*, «si registra il nuovo *record* mondiale di maggiorazione sulla fornitura di energia elettrica». Perché Enel Energia, che si è aggiudicata il servizio nell'isola (oltre che in altre quattro regioni) ha fissato un «parametro Omega» pari a 202,41 euro a mWh per il biennio 2023/24 con un incremento del 1.037 per cento rispetto al precedente biennio quando il sovraccosto era di 17,80 euro; questo significa che enti pubblici e aziende che in Sicilia sono nel mercato di salvaguardia pagheranno in bolletta 562,4 euro a mWh;

per capire la gravità della questione basta paragonare la situazione con quanto succede in Lombardia, dove l'azienda che s'è aggiudicata il servizio – la A2A – pratica un «parametro Omega» di appena 15,90 euro, a fronte di una media nazionale salita a 113,11. A conti fatti, un sindaco o un imprenditore lombardo – a parità di regime di mercato, di servizio ricevuto e di Pun – pagheranno nei prossimi due anni 375,9 euro a mWh. Quasi 200 euro in meno che in Sicilia;

la questione non riguarda soltanto le imprese perché con un parametro Omega a 200 euro a mWh, una Pubblica amministrazione siciliana in Salvaguardia per l'intero biennio 2023-24 – stimano gli esperti – avrà un

costo per l'energia elettrica stabilmente superiore a 500 euro a mWh. La bolletta record ricevuta a settembre 2022 per i consumi maturati nel pazzo mese di agosto 2022 sarà la regola, e dal 1° gennaio le amministrazioni siciliane in salvaguardia osserveranno un aumento del 50 per cento sul totale imponibile. Per i Comuni che gestiscono la pubblica illuminazione, con picchi di consumo a gennaio, la bolletta di febbraio farà temere un imminente stato di dissesto,

impegna il Governo

a proporre un apposito intervento normativo al fine di calmierare i suddetti rincari e scongiurare l'incremento del sovraccosto del 1000 per cento, anche ipotizzando per gli esercenti del servizio di salvaguardia per il biennio 2023-2024 l'applicazione dei valori del parametro Omega corrispondenti a quelli del biennio precedente, limitatamente a quelle aree in cui i valori determinati per il prossimo biennio eccedano i 30 euro/kWh e riconoscendo a detti esercenti un incentivo finanziario per coprire parte dei mancati ricavi derivanti dall'applicazione dei valori del parametro Omega del biennio precedente.

G/442/17/5

AS 442  
ORDINE DEL GIORNO  
Articolo 0

BERGESIO, CANTALAMESSA, BIZZOTTO, TESTOR, TOSATO, DREOSTO

Il Senato,

premesso che:

La Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 2021) aveva abbassato le accise sulla birra da 2,99 a 2,94 euro per ettolitro Grado Plato, con una riduzione maggiore per i birrifici con una produzione annua fino a sessanta mila ettolitri;

considerato che tale misura ha permesso un rilancio della filiera birraria soprattutto per i piccoli produttori artigianali che hanno visto una riduzione ancor più favorevole delle accise;

rilevato che il 2021 è stato un anno importante per le esportazioni della birra prodotta in Italia, che si sono attestate a oltre 3,8 milioni di ettolitri;

come per altri settori, l'elevato livello di tassazione rende il mercato italiano meno competitivo con l'estero e, anche per tale ragione, oltre il 30 per cento della birra consumata in Italia viene importata dall'estero;

tenuto conto che anche il settore ha subito non solo l'aumento dei costi energetici, ma è vittima dell'aumento indiscriminato del prezzo del vetro – materiale iconico per la produzione -, e anche l'elevato prezzo delle materie prime quali orzo e malto prodotti in Italia e i cui costi del malto d'orzo schizzato a oltre il 50 per cento in più;

riconosciuto il forte impegno del settore birrario a mantenere i livelli di occupazione con oltre 118.000 addetti lungo la filiera e un valore condiviso di 9,4 miliardi di euro;

impegna il Governo

a valutare, nel primo provvedimento utile, l'adozione di misure necessarie a ripristinare anche per l'anno 2023 la riduzione delle accise sulla birra, al fine di garantire la competitività del settore birrario e la piena occupazione nonché di fronteggiare al meglio l'aumento del costo delle materie prime, assicurando l'acquisto della materia prima italiana.

G/442/18/5

A.S. 442  
Ordine del giorno

LIRIS, SIGISMONDI, DE PRIAMO, TUBETTI, PETRUCCI, SALVITTI, ROSA, FAROLFI,  
SCURRIA

Il Senato,  
in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (A.S. 442);

premessi che:  
l'articolo 1 del provvedimento in esame, al comma 10, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, disciplina l'applicazione della detrazione 110 per cento-Superbonus;

tale agevolazione fiscale delle spese sostenute, a partire dal 1° luglio 2020, per la realizzazione di specifici interventi edilizi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici è stata introdotta dall'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio);

la legge 30 dicembre 2020, n. 234 (c.d. legge di bilancio per il 2022) ha previsto che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali "spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento", ma tale strumento sulle pratiche del sisma 2009/2016 ha avuto, ad oggi, scarsissimo impatto e successo;

considerato che:  
la direttiva europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) obbliga gli Stati membri ad adottare strategie di ristrutturazione a lungo termine e fissa i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti;

il 15 dicembre 2021 la Commissione Europea ha presentato la bozza per la revisione della direttiva EPBD proponendo di potenziare la ristrutturazione e la decarbonizzazione degli edifici, proponendo nuovi standard minimi di prestazione energetica a livello dell'UE con la precisazione che il 15% del patrimonio edilizio con le prestazioni peggiori di ciascuno Stato membro dovrà essere oggetto di un upgrade di efficienza energetica (dalla classe G alla classe F, almeno, entro il 2027 per edifici non residenziali ed entro il 2030 per gli edifici residenziali);

valutato che:  
la normativa in esame ha subito, dalla sua introduzione ad oggi, innumerevoli modifiche normative ed interpretazioni, per lo più restrittive, da parte dell'Agenzia delle Entrate. A ciascuna modifica è seguito un graduale irrigidimento da parte delle istituzioni finanziarie verso il riacquisto dei crediti fiscali maturati da imprese e professionisti;

6/442/19/5

l'impossibilità, ormai consolidata dall'inizio del 2022, per professionisti ed imprese di cedere alle istituzioni finanziarie o ai General Contractor i propri crediti genera gravi preoccupazioni sulla tenuta di un sistema produttivo virtuoso che ha contribuito per più del 30% al PIL degli ultimi due anni;

ritenuto che:

con il decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (c.d. decreto aiuti-quater) è stato avviato un processo di revisione dello strumento del Superbonus che riguarda, in particolare, l'introduzione del termine del 25 novembre 2022 per non incorrere nella riduzione al 90% delle spese sostenute nel 2023 per i condomini; la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare); l'estensione della fine lavori al 31 marzo 2023 per "cantieri 110" di villette unifamiliari che abbiano completato il 30 % dei lavori entro il 30 settembre 2022; la salvaguardia della previsione estensiva al 2025 degli immobili danneggiati dal sisma (2009 e successivi);

considerato inoltre che:

la modifica in corso d'opera delle regole stabilite per legge significa rompere il fondamentale rapporto di fiducia tra Stato e cittadini;

l'introduzione del termine per la presentazione delle CILAS ha determinato una corsa contro il tempo, in qualche caso disperata, per intercettare quello che resta del 110% (e non scendere al 90%), con delibere condominiali e Cilas che sono piovute a migliaia in queste ore negli uffici comunali, intasando i sistemi informatici ed esponendo gli enti al rischio di eventuali contenziosi;

si fa sempre più concreto il rischio per molti professionisti che hanno investito tempo e lavoro di non vedere mai pagati i progetti dei tanti cantieri che non partiranno a causa delle difficoltà legate alla cessione del credito e l'impossibilità delle ditte a far partire senza copertura tutti i lavori per i quali si erano impegnati;

sono ripetute le denunce di diverse categorie circa il rischio, legato all'incertezza prolungata sulle cessioni di credito e alle innumerevoli modifiche allo strumento, di fallimento per migliaia di imprese con conseguente perdita di tanti posti di lavoro;

con specifico riferimento ai c.d. "crateri sismici" è prevista la possibilità di sommare al Contributo di ricostruzione pubblico gli incentivi del superbonus 110%;

la prevenzione del rischio sismico è un principio inderogabile e da garantire a favore delle generazioni future al pari dell'efficientamento energetico;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di costituire un tavolo permanente sul tema del Superbonus 110% volto a garantire:

6/442/19/5

- la proroga della scadenza del 25.11.2022 per la presentazione delle Cilas o dei titoli edilizi necessari in caso di demolizione e ricostruzione al 31.12.2022 ovvero ad un termine pari ad almeno 15 giorni successivi alla pubblicazione della legge di conversione del decreto aiuti-quater;
- l'implementazione, con una check-list univoca, della documentazione da allegare alle CILAS;
- la conferma, circa la proposta sulla possibilità di utilizzo dei crediti fiscali come modalità di compensazione da parte degli istituti bancari per gli f-24 liquidati per conto della propria clientela;
- l'estensione delle previsioni attualmente applicabili ai soli immobili inagibili a causa del sisma a tutti gli immobili ubicati nei Comuni dei crateri sisma 2009 e 2016 che effettuano interventi di miglioramento sismico tali da consentire il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori;
- un impegno concreto per garantire la pronta liquidità dei crediti fiscali derivanti da pratiche beneficiarie del contributo sisma per i c.d. "crateri sisma" a cui viene aggiunto il Superbonus (ordinario ovvero - in caso di rinuncia al contributo - rafforzato) anche mediante coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti ovvero mediante l'utilizzo dei crediti fiscali come modalità di compensazione da parte degli istituti bancari per gli f-24 liquidati per conto della propria clientela;
- l'estensione, a tutto il 31.12.2027, del termine attualmente previsto al 31.12.2025 per il Superbonus collegato ai contributi sisma;
- una riforma organica della normativa speciale sul sisma 2009-2016 tale da consentire l'accesso al Superbonus legato al miglioramento sismico agli aggregati edilizi sprovvisti di "prevalenza residenziale" e a quelli commissariati.

G/442/19/5

A.S. 442

ORDINE DEL GIORNO

ART. 1

LICHERI Sabrina, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, con il comma 52, è stato rifinanziato, nella misura di 1,5 milioni di euro per il 2023, il fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

considerato che:

il settore della ceramica artistica e tradizionale, nonché della ceramica di qualità, rappresenta un importante segmento del comparto produttivo italiano, sia dal punto di vista economico-finanziario, presentando un fatturato annuo di 700 milioni di euro, sia sotto il versante culturale e turistico. È necessario inoltre ricordare l'importante livello occupazionale di tali settori che impiegano, senza considerare l'indotto, circa 3000 addetti;

i settori della ceramica artistica e tradizionale, nonché quello della ceramica di qualità, risentono pesantemente le conseguenze del rincaro energetico. È sufficiente rammentare che per il solo settore delle piastrelle di ceramica e dei materiali refrattari vi sia un consumo di gas metano pari a 1.500 milioni di metri cubi all'anno e un fabbisogno di energia elettrica di 1.800 GWh l'anno. Solo 500 GWh annui sono autoprodotti mediante cogenerazione, mentre i restanti 1.300 GWh vengono acquistati sul mercato;

gli effetti del conflitto in Ucraina e il conseguente aumento dei costi dell'energia hanno determinato una situazione di difficoltà economico finanziaria per le imprese operanti nel settore e di incertezza dei livelli occupazionali;

l'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, aveva previsto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Tuttavia, l'individuazione dei progetti beneficiari e, dunque, la contestuale erogazione delle risorse, ha incontrato difficoltà tali per cui sono stati finanziati progetti solamente per 280 mila euro circa;

6/442/20/15

1/2



impegna il governo:

a provvedere al rifinanziamento delle misure contenute nella legge 9 luglio 1990, n. 188, a tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità, al fine di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti, anche aventi ad oggetto la produzione energetica da fonti rinnovabili, che possano risultare risolutivi delle problematiche legate all'aumento del prezzo dell'energia;

ad attivarsi al fine di coinvolgere le associazioni più rappresentative della categoria nella riformulazione dei criteri, delle finalità e delle modalità di riparto, monitoraggio, rendicontazione e verifica delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 701 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di eventuali ulteriori rifinanziamenti.

G/442/20/5

A.S. 442

ORDINE DEL GIORNO

ART. 1

LICHERI Sabrina, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 1, comma 52, prevede il rifinanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy dall'articolo 1, comma 702 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, per un ammontare pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023;

considerato che:

l'articolo 1, comma 702, della predetta legge, recitando espressamente che le risorse sono "da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano", in sede di applicazione della norma si è interpretata tale proposizione in maniera tale da considerare tra i potenziali beneficiari del fondo esclusivamente le imprese stanziate presso il Comune di Murano;

le finalità dell'articolo 1, comma 702, della predetta legge prevede che tali risorse siano stanziate al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Tuttavia, non essendo soggette a tali difficoltà le sole imprese operanti nel settore della ceramica artistica stanziate nel territorio del Comune di Murano,

impegna il Governo:

ad applicare l'articolo 1, comma 52, al fine di includere tra le imprese beneficiarie del fondo di cui all'articolo 1, comma 702, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche le imprese operanti nel settore della ceramica artistica non stanziate nel Comune di Murano.

6/242 / 21/5

Ordine del giorno

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registrano per il settore dell'istruzione importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore; l'articolo 1, comma 557, introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni;

come si evince dalla relazione tecnica allegata, le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato, saranno conferite in reggenza; il calcolo che si evince, come denunciato dal settore, è la riduzione, non solo delle sedi, che verranno inevitabilmente accorpate, ma anche la riduzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, che saranno quasi dimezzati rispetto ad oggi: si passerà dai 6.490 del 2024-2025, ovvero il primo anno in cui entreranno in vigore le norme della manovra 2023, fino ai 3.144 del 2031-2032, quindi parliamo di 3.346 dirigenti scolastici in meno;

l'articolo 1, comma 561, del provvedimento in esame, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo di 150 milioni di euro per il 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, nonché di quelle svolte in attuazione del PNRR;

tali risorse, solo per l'anno 2023, nulla destinano al rinnovo contrattuale dei docenti, per il quale intervento erano attesi 300 milioni a decorrere dall'anno 2023; al fine di dare centralità all'istruzione pubblica, innalzare le retribuzioni al livello europeo, per impostare il rinnovamento professionale, per definire incarichi e progressione di carriera, il rinnovo contrattuale della scuola deve essere considerato una priorità; nel provvedimento, oltre a non trovare nessuna risposta concreta sul tema del precariato dei docenti, nessun riferimento è presente a sostegno del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;

per l'anno 2023, inoltre, si registrano una serie di definanze che penalizzeranno il settore, uno tra tanti, la riduzione, nell'ambito del programma 1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica, di 8,8 milioni di euro, della legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 158, recante «Contributi da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato per la costruzione di scuole innovative»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui all'articolo 99, al fine di sostenere la rete e i servizi scolastici ed evitare la conseguente riduzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, riconsiderando, attraverso ulteriori iniziative normative, i criteri di cui alla medesima disposizione;

a reperire risorse adeguate destinate al rinnovo contrattuale, al fine di dare centralità all'istruzione pubblica, innalzare le retribuzioni al livello europeo e definire incarichi e progressione di carriera del personale scolastico; a reperire risorse adeguate ad assicurare il diritto all'istruzione per tutte le bambine e i bambini, su tutto il territorio nazionale, elemento fondamentale per colmare il divario tra nord e sud e sostenere le famiglie con azioni concrete;

a riconsiderare, attraverso ulteriori iniziative normative, il taglio ai contributi per la realizzazione delle scuole innovative, contributo finalizzato a riaffermare, attraverso l'edilizia scolastica, il ruolo centrale della scuola, migliorare le competenze di studentesse e studenti e contrastare le disuguaglianze socio-culturali; a reperire risorse adeguate ad incrementare, nella prospettiva dell'introduzione di un livello essenziale delle prestazioni, il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale.

6/442/22/5

Ordine del giorno

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la crisi sanitaria in corso, e le conseguenti misure di contenimento del contagio adottate, hanno inevitabilmente evidenziato le problematiche e le tante fragilità tipiche del settore dello spettacolo;

nel settore dello spettacolo operano migliaia di lavoratori con contratti atipici, inevitabilmente intermittenti e con poche tutele;

quasi al termine della scorsa legislatura, l'approvazione della legge n. 106 del 15 luglio 2022 ha recato una delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestano attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato, individuate mediante un apposito decreto ministeriale;

tale delega, da esercitare entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, concerne anche l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente;

in commissione bilancio, nell'assenza totale di norme a sostegno del settore culturale e dello spettacolo, grazie all'approvazione di un emendamento proposto dal Gruppo Pd, è stata prevista l'integrazione di 60 milioni di euro del fondo per la nuova indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo;

i lavoratori dello spettacolo attendono la conclusione dell'iter del riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali con l'attuazione della delega,

impegna il Governo

a rispettare i tempi di attuazione della delega di cui alla legge n. 106 del 15 luglio 2022 e a prevedere, in tempi brevi, l'istituzione di un tavolo tecnico che includa i tanti professionisti che operano nel settore della cultura e dello spettacolo e la partecipazione delle principali associazioni di categoria che li rappresenta.

G/442 /23/5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

Premesso che:

il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute; nonostante la pandemia di questi due ultimi anni abbia messo in evidenza la necessità di predisporre maggiori risorse per la sanità ed abbia messo in luce alcune fragilità del nostro sistema sanitario nazionale sia per quanto attiene alla sanità territoriale che ospedaliera, le risorse aggiuntive sul Fondo sanitario nazionale si limitano a 2 miliardi nel 2023 di cui 1,4 destinato a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia, e complessivamente di 7,6 miliardi nel triennio 2023-2025 a fronte dei 10 miliardi extra aggiunti durante la pandemia; tra caro energia, inflazione e spese per il Covid, nella sanità si è aperto un disavanzo da 3,4 miliardi di euro che nella attuale legge di bilancio non trova copertura; senza le risorse necessarie il SSN non può che andare verso il collasso mettendo a rischio quel principio di universalità che lo contraddistingue e amplificando le disuguaglianze tra chi potrà permettersi la sanità privata e chi invece non troverà un'adeguata assistenza nella sanità pubblica; durante la pandemia era stato promesso agli italiani che «mai più» ci saremmo fatti trovare impreparati di fronte al rischio che la vita e la salute degli italiani venissero messe in discussione;

alle risorse fortemente insufficienti si aggiunge la riconferma del tetto di spesa per il personale e la conseguente non erogabilità dei livelli essenziali d'assistenza, il mantenimento di lunghe liste di attesa e, in definitiva, la ingovernabilità del Servizio Sanitario Nazionale proprio nel momento in cui sono iniziati i lavori per la realizzazione delle opere previste dal PNRR per il cui funzionamento sono necessari nuovi operatori sanitari; la carenza di personale assume oggi i contorni di una vera e propria emergenza nazionale, specialmente per quanto riguarda gli infermieri e alcune categorie di medici, tra cui anestesisti e specialisti di emergenza-urgenza. La situazione dei servizi di pronto soccorso è ormai difficilmente sostenibile e, nel caso dei medici, le remunerazioni non adeguate hanno diffuso forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente, mediate da cooperative, con aumenti dei costi e un impatto sfavorevole sull'organizzazione dei servizi;

nonostante gli interventi fatti sino ad oggi permane ancora il limite alla spesa per le assunzioni di personale, limiti non più compatibili con l'attuale fase di gestione dell'emergenza da Covid-19, di recupero delle prestazioni sanitarie rinviate durante la pandemia, di attuazione delle misure di qualificazione e consolidamento del Servizio Sanitario Nazionale; non è possibile pensare di avere un sistema sanitario efficiente e di qualità con personale che aumenta di anzianità anagrafica e con sempre maggiori carichi di lavoro; è necessario affinché il carattere universalistico del nostro sistema sanitario non venga meno, anche qualora si dovesse andare verso un progetto di autonomia differenziata, assicurare su tutto il territorio nazionale l'erogazione in modo uniforme dei livelli essenziali di assistenza e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;

per quanto riguarda la sanità territoriale c'è una cronica carenza di medici di medicina generale con ambiti scoperti non solo nelle zone remote del Paese ma anche nelle grandi città; la medicina territoriale non solo ha bisogno di maggior considerazione economica, ma forse ancor di più di uscire dall'idea che sia un ripiego, una sanità di «serie B» e ottenere quel ruolo centrale che gli spetta all'interno del nostro sistema sanitario tornando ad essere l'avamposto del sistema stesso e punto focale della presa in carico della persona e non un mero burocrate,

impegna il Governo:

a superare il limite del tetto di spesa per l'assunzione del personale sanitario anche per le regioni sottoposte ai piani di rientro al fine non solo di garantire l'erogazione dei Lea e procedere all'abbattimento delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie non erogate durante la fase pandemica ma anche per migliorare le condizioni di lavoro all'interno degli ospedali e dei presidi territoriali;

a prevedere stanziamenti per la realizzazione di campagne d'informazione e di prevenzione per la diffusione di corretti stili di vita in materia di prevenzione, educazione, sicurezza, diagnosi precoce, presa in carico della cronicità, sostegno alla disabilità; a prevedere non solo maggiori risorse per aumentare il numero delle borse di studio in formazione per medici di medicina generale ma ulteriori misure che consentano a tutti di poter disporre della necessaria assistenza sanitaria territoriale andando a coprire gli ambiti tutt'ora privi del medico di medicina generale; a prevedere misure di carattere finanziario volte a dare centralità alla figura del medico di medicina generale, svilita ormai dalla sola e troppa burocrazia, nella presa in carico del paziente.

6/442/24/5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio non affronta minimamente il tema dei troppi lavoratori che in Italia non hanno un contratto collettivo di lavoro di riferimento o che si vedono negare una retribuzione corrispondente a quella prevista dai contratti nazionali e che possono essere considerati lavoratori in situazione di povertà proprio per il livello troppo basso degli stipendi: i cosiddetti «*working poors*». Anzi la nuova disciplina delle prestazioni occasionali prevista dal provvedimento all'esame aggrava la situazione incentivando fortemente il ricorso nella peggiore delle ipotesi al lavoro nero o grigio, o al limite a lavori che non sono in grado di assicurare la retribuzione dignitosa che la nostra Carta costituzionale ci impone debba essere «proporzionata e sufficiente»;

è inaccettabile che gli incentivi pubblici, le decontribuzioni, gli sconti fiscali, le semplificazioni normative e burocratiche vadano a beneficio di datori di lavoro che non applicano contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anzi possano addirittura goderne datori che applicano contratti di lavoro «pirata»;

i dati del CNEL evidenziano come, nel solo settore privato, su 945 contratti nazionali vigenti, applicati a 13.697.850 lavoratori, ben 501 sono scaduti, in alcuni casi da molti anni, rappresentando il 58 per cento del totale e lasciando ben 6 milioni di lavoratori con contratti che non sono mai stati o che non sono più in grado di garantire livelli salariali «proporzionati e sufficienti»;

al contempo le recenti pronunce della Corte Costituzionale hanno sancito come la disciplina dei licenziamenti sia in larga parte incostituzionale inadeguata a proteggere il lavoratore,

impegna il Governo:

ad adottare una normativa:

- a) che definisca la retribuzione minima legale, da far coincidere con il complessivo trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedendo in ogni caso che il trattamento economico corrisposto ai lavoratori non possa essere inferiore a 9,50 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali;
- b) che preveda che l'applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sia condizione per poter intrattenere rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, nonché per accedere ai benefici di legge (incentivi economici, fiscali, semplificazioni amministrative) previsti dal nostro ordinamento;
- c) volta a incentivare il pronto rinnovo dei contratti collettivi scaduti, indicizzando all'IPCA i salari previsti dai contratti scaduti e non ancora rinnovati, prevedendo contestualmente l'indicizzazione delle tabelle di costo del lavoro adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per evitare che le pubbliche amministrazioni nelle loro gare per servizi e opere tollerino che ai lavoratori si applichino CCNL scaduti, anche da lunghi anni, e con livelli retributivi non più accettabili;
- d) volta a recepire pienamente le pronunce della Corte Costituzionale in materia di licenziamenti, a maggior tutela dei lavoratori.

6/442 / 25 / 5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'Italia è in Europa tra i paesi con il maggior numero di studenti iscritti a corsi di istruzione superiore dell'area culturale e sebbene vantiamo uno dei patrimoni culturali più importante al mondo, ha una media di occupati nel settore inferiore a quella europea;

i dati confermano che la cultura è un settore ad alta specializzazione, ma dalle analisi svolte negli ultimi anni, emerge una discrasia tra le competenze richieste dal mercato e la retribuzione;

il 40 per cento sono imprenditori autonomi con partita Iva o regime forfettario che lavorano in cooperative;

una recente indagine, avviata dall'Associazione nazionale degli archeologi ANA, evidenzia una particolare inadeguatezza della retribuzione dei professionisti del settore;

una parte significativa dei lavoratori occupati nel settore culturale svolge un lavoro autonomo o è inquadrato con forme di lavoro atipiche (partita IVA e forme contrattuali a tempo determinato), con tutto ciò che questo comporta in termini di negazione di tutele e diritti: da un lato prelievi fiscali e previdenziali molto elevati, dall'altro nessun diritto ai congedi parentali, alle giornate di malattia retribuite, al sostegno in caso di perdita del lavoro, alla maternità eccetera;

in particolare, riteniamo urgente sollecitare il ruolo di circa 800 collaboratori del Ministero della cultura, che svolgono funzioni di rilevante responsabilità, sono incaricati con la modalità della partita Iva;

questi professionisti rappresentano un grande patrimonio di competenze e professionalità per il Paese, assumendo competenze e responsabilità che meriterebbero la stabilizzazione del loro profilo professionale,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie ad una stabilizzazione dei collaboratori del Ministero della cultura.

G/442/26/5

Ordine del giorno

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

lo sport e la cultura del movimento, insieme alla scuola, possono essere considerati come una grande agenzia educativa, capace di insegnare sul campo valori come l'inclusione, la solidarietà e il rispetto, valori essenziali per stimolare il consolidamento di una società civile sana e inclusiva e per formare cittadini più consapevoli e attenti;

l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale;

nel corso della XVIII Legislatura sono stati raggiunti numerosi e importanti risultati, che hanno dato un segnale concreto al mondo dello sport, come l'istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per le associazioni e società sportive colpite dalla crisi energetica, gli ulteriori 140 milioni per le olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il rifinanziamento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, i numerosi interventi (anche di decontribuzione) per i lavoratori sportivi e, da ultimo, 1,3 miliardi di euro per la progettazione e realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici;

condividendo tale approccio, appare non più procrastinabile la piena attuazione della riforma del lavoro sportivo;

si tratta di una legge attesa da decenni da milioni di persone che finalmente vedranno riconosciute alcune tutele e diritti fondamentali e la propria dignità di lavoratrici e lavoratori del settore;

per tali motivazioni, preoccupa l'assenza di un intervento in legge di bilancio, che riteniamo, invece, necessario e che permetterebbe di ridurre ulteriormente l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive dovranno sostenere;

preoccupano, inoltre, le dichiarazioni del ministro, in occasione della presentazione delle linee programmatiche, sulla necessità di valutare un eventuale rinvio «tecnico» dell'attuazione della riforma;

decine e decine di sentenze della Corte di cassazione si sono già espresse in maniera univoca sul tema e invitano fortemente a rispettare i tempi stabiliti;

il 13 dicembre scorso, l'Aula del Senato ha approvato, nella medesima formulazione di un testo depositato alla Camera anche dal Gruppo Pd, la modifica dell'art. 33 della Costituzione che riconosce lo sport quale valore



educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico;

a novembre 2020 l'OMS ha pubblicato le «*WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*» – accompagnate dallo *slogan Every move counts*, Ogni movimento conta – in cui sono stati revisionati e aggiornati i livelli di attività fisica raccomandati per ottenere benefici per la salute, distinguendo sia per fasce di età sia per specifici gruppi di popolazione. Attraverso queste linee guida ogni persona è incoraggiata a limitare la quantità di tempo trascorso in comportamenti sedentari (per esempio, il tempo libero trascorso seduti davanti a uno schermo) a favore di uno stile di vita fisicamente più attivo. Chi riesce a superare i livelli di attività fisica raccomandati può ottenere ulteriori benefici per la propria salute;

esercitare un'attività fisica-motoria deve essere una possibilità offerta a tutti, indipendentemente dalla condizione socio-economica della persona e del suo nucleo familiare;

l'articolo 15, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività di associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica per i bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni, configurandosi come una misura di sostegno, aiuto e stimolo alla pratica sportiva in senso lato;

riteniamo fondamentale prevedere tale detrazione senza limiti di età. È, infatti, riconosciuto un rapporto fra investimento in pratica sportiva e conseguente risparmio del servizio nazionale;

non è un'opinione ma un dato scientifico: un euro investito ne fa risparmiare almeno tre, nel lungo periodo, al sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo:

a dare piena e tempestiva attuazione alla riforma del lavoro sportivo al fine di garantirne i principi di tutela dei lavoratori dello sport, a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse aggiuntive necessarie a ridurre ulteriormente l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive sostengono;

al fine di sostenere e stimolare la pratica sportiva, ad estendere la detrazione per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad attività di associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva senza fissare un limite di età.

G/442/27/5

Ordine del giorno

AILFIERI, LA MARCA, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

nella legge di bilancio sono contenute misure per la funzionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che concernono i dipendenti a contratto locale che operano presso le sedi diplomatico-consolari italiane all'estero;

presso le sedi diplomatiche e consolari, nonché presso gli Istituti italiani di cultura operano impiegati a contratto locale che svolgono un ruolo fondamentale per il pieno ed effettivo funzionamento delle strutture, spesso in carenza di organico;

il decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 all'articolo 157, concernente la retribuzione degli impiegati a contratto, afferma: «La retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita»;

le risorse sino ad ora stanziare non sono sufficienti a coprire i fabbisogni come indicati dall'Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

inoltre, l'adeguamento retributivo contenuto nella legge di bilancio, attualmente in discussione, non corrisponde ad un congruo aumento stipendiale collegato all'effettivo costo della vita ed al tasso di cambio in vigore;

la crisi economica in corso, aggravata dalla guerra in Ucraina, aggiunge ulteriori elementi di disagio per il personale a contratto in servizio presso le nostre sedi diplomatico-consolari determinando un clima di insicurezza che influisce sulla qualità stessa del lavoro;

la grande Comunità italiana all'estero ha bisogno di servizi efficienti e per garantire questi è fondamentale il ruolo del personale sia di ruolo che a contratto, oltre al lavoro volontario dei consoli onorari;

in particolare, i consoli onorari svolgono un servizio esclusivamente volontario ricevendo un contributo solo parziale o simbolico per le loro spese, in media circa 3100 euro annui;

il progetto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dotare gli Uffici onorari di attrezzature per la rilevazione dei dati biometrici dei connazionali che chiedono il rinnovo del passaporto, molto apprezzato dalle Comunità italiane all'estero, soprattutto quelle situate in aree lontane dalle sedi consolari, ha determinato un aumento delle spese a carico dei consoli onorari,

impegna il Governo

G/442 /28/5

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, un aumento della dotazione finanziaria destinata all'adeguamento stipendiale dei lavoratori a contratto congruo con l'effettivo costo della vita e di disporre un adeguato finanziamento aggiuntivo per le esigenze della rete consolare onoraria evitando ai consoli onorari di anticipare gli oneri connessi al funzionamento degli uffici.

6/462/28/5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

nel presente provvedimento sono state introdotte modifiche legislative in materia di amianto in particolar modo concernente l'aumento dell'indennizzo da esposizione;

si tratta di un risultato importante ma non esaustivo per le complesse e articolate criticità presenti su tutto il territorio nazionale per i lavoratori esposti ad amianto;

a tutt'oggi, la battaglia contro l'amianto è ancora lunga, nonostante siano passati ormai 30 anni dalla entrata in vigore della legge n. 257 del 1992, sia per quanto riguarda il censimento e la mappatura dei siti e la loro bonifica, sia per quanto concerne i tanti lavoratori che, purtroppo, risultano esclusi dall'accesso al beneficio previdenziale;

uno dei casi più rilevanti è quello degli ex lavoratori MonteFibre di Acerra, un impianto che per molti anni ha rappresentato un punto di riferimento del tessuto industriale campano e della provincia di Napoli, i quali nonostante siano stati esposti per anni alla pericolosità dell'amianto risultano non essere nelle condizioni di poter accedere alla normativa vigente;

una parte rilevantissima degli stessi presenta malattie da esposizione e purtroppo con un numero elevato di decessi registrati nel corso del tempo,

impegna il Governo

ad attivare, con la massima sollecitudine, un tavolo tecnico istituzionale, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e delle amministrazioni territoriali interessate, al fine di individuare una soluzione normativa che, così come avvenuto già in passato, possa consentire anche ai ~~suddetti lavoratori~~ di poter accedere ai benefici previdenziali da esposizione all'amianto, secondo uno schema che possa rappresentare un modello anche per le altre situazioni analoghe ancora pendenti.

6/442/29/5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il nostro mercato del lavoro appare ancora «intrappolato nella precarietà»: dei nuovi contratti attivati nel 2021, sette su dieci sono a tempo determinato, il *part time* involontario coinvolge l'11,3 per cento dei lavoratori (contro una media Ocse del 3,2 per cento) e solo il 35-40 per cento dei lavoratori atipici passa nell'arco di tre anni ad impieghi stabili;

le nuove norme contro la precarietà nel mercato del lavoro che il Governo spagnolo ha introdotto lo scorso marzo, in accordo con industriali e sindacati, stanno generando una fortissima crescita dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, con un aumento di oltre il 230 per cento;

anziché affrontare questi nodi che pregiudicano la condizione dei lavoratori e che indeboliscono il nostro sistema economico, la legge di bilancio 2023 ingiustificatamente amplia l'accesso delle aziende alla possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale per il lavoro occasionale ed elimina il divieto vigente per il settore agricolo;

i cosiddetti *voucher* sono già previsti per i lavoratori agricoli e sono già previsti dal nostro ordinamento, ma con gli opportuni vincoli volti a garantire i diritti dei lavoratori e le imprese sane;

le modifiche introdotte rischiano, come abbiamo già visto in passato, di offrire maggiori spazi ai caporali o a chi vuole sfruttare i lavoratori;

nel settore dell'agricoltura la flessibilità è già assicurata da un sistema di leggi e contratti collettivi che consentono assunzioni anche di brevissima durata (perfino di 1 giorno solo). Ampliare la platea di lavoratori che possono essere retribuiti con contratti di prestazione occasionale ed innalzare il limite economico di utilizzo finisce per destrutturare il lavoro in agricoltura, precarizzandolo ulteriormente senza alcun motivo e riducendo i diritti contrattuali e previdenziali dei lavoratori e delle lavoratrici più fragili in un settore dove già è forte la presenza di lavoro irregolare e illegalità;

la sostituzione dei rapporti di lavoro regolari previsti dalla contrattazione collettiva con le prestazioni occasionali in agricoltura significa perdere le tutele in caso di maternità, malattie e infortuni, così come l'indennità di disoccupazione agricola;

con tali misure si aumenta la precarietà di giovani e di donne, soprattutto nel Mezzogiorno;

la stessa relazione tecnica alla legge di bilancio evidenzia che «ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro

stagionale)»,

impegna il Governo:

ad adottare una strategia per il contrasto della precarietà del lavoro, eliminando le forme che maggiormente riducono le tutele per i lavoratori e pregiudicano una sana competitività del nostro sistema economico, con particolare riguardo ai contratti di prestazione occasionale;

ad informare periodicamente il Parlamento sugli effetti sull'occupazione conseguenti all'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di prestazioni occasionali.

6/442/30/5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il provvedimento in oggetto prevede diverse disposizioni volte a potenziare gli organici di pubbliche amministrazioni;

da notizie a mezzo stampa si è appreso che circa 1.200 lavoratrici e lavoratori interinali, impiegati dal marzo 2021 presso il Ministero dell'interno, le questure, le prefetture e le commissioni territoriali per il diritto d'asilo, hanno il contratto in scadenza nel marzo 2023;

al momento, circa 600 di queste lavoratrici e di questi lavoratori operano tramite l'agenzia Manpower presso le prefetture nell'ambito del progetto Emersione previsto dal decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito nella legge n. 77 del 2020, volto a favorire l'emersione del lavoro nero prevedendo la possibilità di regolarizzare rapporti di lavoro domestico o subordinato; 408 di loro operano invece tramite l'agenzia Gi Group presso la II Sezione Immigrazione delle questure e, infine, 176 di loro operano, sempre tramite l'agenzia Gi Group, presso le commissioni territoriali per il diritto d'asilo e la IV Sezione Immigrazione delle questure;

dal marzo del 2021 queste lavoratrici e questi lavoratori hanno svolto con professionalità un lavoro delicato nel campo delle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, dell'esame delle richieste di permessi di soggiorno, nella messa in atto delle procedure volte a favorire l'emersione del lavoro nero e delle altre pratiche connesse al settore dell'immigrazione, e hanno svolto anche un lavoro di supporto all'attività ordinaria degli uffici del Ministero sul territorio, andando spesso a coprire un fabbisogno strutturale dell'amministrazione in materia di immigrazione;

dal prossimo marzo 2023, con la scadenza di questi contratti, l'operatività delle commissioni, delle prefetture e delle questure, rischia di essere compromessa, soprattutto in un periodo nel quale a causa dei conflitti, dei cambiamenti climatici e della povertà le migrazioni sono in costante aumento;

la suddetta scadenza, inoltre, rappresenterà ovviamente un trauma profondo per le lavoratrici e i lavoratori, che temono di perdere il lavoro, riconosciuto come un diritto dalla nostra Carta Costituzionale, soprattutto in un momento in cui il costo della vita sta diventando sempre di più insostenibile anche per chi ha uno stipendio garantito,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, entro la suddetta scadenza del prossimo marzo 2023, al fine di salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori interinali impiegati presso le prefetture e

6/442/31/5

le questure, negli ambiti sopra citati, così garantendo la continuità operativa di detti uffici, con particolare riguardo per le commissioni territoriali per il diritto d'asilo e la IV Sezione Immigrazione delle questure.

6/462/31/5



Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il ricorso agli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni locali è motivato da esigenze di flessibilità organizzativa, che assumono di frequente una connotazione emergenziale, legata alla carenza di personale in organico e al continuo flusso in uscita del personale, per pensionamento (quello degli Enti locali è uno dei comparti con la più elevata età media del personale in servizio), o per processi di mobilità in uscita, non compensati dalle mobilità in entrata da altri comparti, in considerazione della minore attrattività degli Enti locali (minori livelli retributivi, maggiore esposizione al rischio di responsabilità amministrativo-contabile, collocazione territoriale dei comuni periferici) rispetto a Regioni e Ministeri;

è necessario garantire la continuità amministrativa di Comuni e Città metropolitane, estendendo le previsioni derogatorie alle esigenze temporanee fino a 12 mesi e a quelle sostitutive su funzioni infungibili, e a riferire la percentuale del 25% alle posizioni vacanti delle ormai esigue dotazioni organiche;

è necessario estendere inoltre la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal DL 152/2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR, per le assunzioni il cui costo non sarebbe sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti;

è necessario altresì estendere ai Comuni la possibilità, prevista solo per le amministrazioni centrali, di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato per l'attuazione del PNRR attraverso la possibilità di procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

infine, sarebbe auspicabile consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, che quindi sono sottoposti alla valutazione preventiva della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (COSFEL), di procedere speditamente alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022: in caso contrario, i Comuni interessati non potranno procedere a dette assunzioni, seppure già autorizzate, ma dovranno attendere una nuova autorizzazione della COSFEL, che però potranno richiedere solo dopo l'approvazione dei bilanci di previsione 2023,

impegna il Governo:

6/442/32/5

ad estendere agli enti locali la deroga al principio che stabilisce che i comandi e i distacchi non possano essere superiori al 25 per cento dei posti non coperti con procedure di mobilità;

ad applicare la misura volta al sostegno finanziario per le assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR, introdotta dal DL 152/2021 a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, attuatori di progetti PNRR;

a procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta;

a consentire ai comuni in condizione di squilibrio finanziario, di procedere alle assunzioni di personale programmate ed autorizzate per l'anno 2022.

6/442/32/5

Ordine del giorno

ZAMPA, D'ELIA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

secondo gli ultimi dati Istat pubblicati a fine ottobre 2022 nel 2021 poco più di un quarto della popolazione è a rischio di povertà o esclusione sociale (25,4 per cento) mentre il reddito totale delle famiglie più abbienti è 5,8 volte quello delle famiglie più povere, valore che sarebbe stato decisamente più alto (6,9) in assenza di interventi di sostegno alle famiglie che i precedenti Governi hanno messo in atto;

sempre secondo tali dati il reddito netto medio delle famiglie è stato nel 2020 pari a 32.812 euro annui e con gli interventi di sostegno (reddito di cittadinanza e altre misure straordinarie) si è limitato il calo di 0,9 per cento in termini nominali e del -0,8 per cento in termini reali;

in Italia più di 1,9 milioni di famiglie versano in una condizione di povertà assoluta, dati che confermano sostanzialmente i massimi storici toccati nel 2020, anno d'inizio della pandemia dovuta al Covid-19 mentre per la povertà relativa l'incidenza sale all'11,1 per cento (da 10,1 per cento del 2020) e le famiglie sotto la soglia sono circa 2,9 milioni (2,6 milioni nel 2020);

si tratta di dati allarmanti, ancora di più se pensiamo che oltre 1 milione di minori vive in condizioni economiche difficili a cui si aggiunge un'altra povertà, ugualmente grave e drammatica: la povertà educativa, più nascosta e meno evidente, che agisce nel buio e che priva i bambini dell'opportunità di costruirsi un futuro o anche solo di sognarlo;

negli ultimi due anni la pandemia ha contribuito a peggiorare ulteriormente la condizione infantile colpendo soprattutto quelli già in condizioni di fragilità e questo non solo dal punto di vista materiale ma anche educativo. La sospensione dei servizi educativi e per l'infanzia, la chiusura delle scuole (totale nella prima fase e a macchia di leopardo nella seconda), quella di molte attività ricreative e di socializzazione (es. cinema, teatri, biblioteche) ha prodotto una condizione di povertà educativa che è destinata ad avere effetti di lungo periodo sull'apprendimento, sulla dispersione scolastica e sulla crescita delle disuguaglianze,

impegna il Governo:

- a) predisporre misure volte all'incentivazione dell'occupazione femminile attraverso l'erogazione di servizi educativi, ricreativi e culturali rivolti a bambini e ragazzi;
- b) ad incrementare le politiche di condivisione consentendo ad entrambi i genitori di poter svolgere sia i compiti di cura che il proprio lavoro, aumentando il reddito familiare e riducendo la povertà materiale ed educativa di bambini e ragazzi;

- c) ad incrementare le risorse destinate alla realizzazione dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia al fine di raggiungere il cosiddetto «Obiettivo Lisbona» ovvero la dotazione di asili nido per il 33 per cento della popolazione nazionale da zero a tre anni;
- d) a prorogare ed incrementare le risorse di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 73 del 2022 destinate al finanziamento delle iniziative dei comuni in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà.

G/462/33/5

A.S. 442

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (la legge di bilancio per il 2022), all'articolo 1 commi da 583 a 587, ha previsto che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

tale incremento è stato adottato in misura graduale per il 2022 e 2023, e in misura permanente a decorrere dal 2024;

con la stessa legge di bilancio del 2022 è stato previsto anche l'adeguamento per le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci, mentre nessun adeguamento automatico è stato introdotto con riferimento ai consiglieri, né con la legge di bilancio del 2022, né con quella ora all'esame della Camera dei deputati,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa per introdurre un adeguamento automatico delle indennità anche per i consiglieri comunali.

G/442/34/5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

in sede di esame del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 al Senato è stato approvato un emendamento che nel prevedere la valorizzazione delle professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, consente alle amministrazioni assegnatarie di poter procedere con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha disposto che per la realizzazione delle attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Pnrr di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri emanasse un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unità di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026. da inquadrare nell'Area III, posizione economica FI, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico-gestionale, delle quali 80 unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, e le restanti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra le amministrazioni centrali;

è molto importante che le amministrazioni centrali acquisiscano professionalità elevate che possono ulteriormente qualificare l'attività delle amministrazioni centrali grazie alle attività espletate nell'ambito del Pnrr;

l'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto l'autorizzazione a decorrere dal 1° gennaio 2021 al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente, che gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia Sardegna e Sicilia potevano procedere alla assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate

professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023;

a seguito delle prove concorsuali di cui alle *Gazzette Ufficiali* nn. 27 del 6 aprile 2021 e 82 del 15 ottobre 2021 si è proceduto alla assunzione delle 2800 unità. Queste hanno rappresentato e rappresentano una importante risorsa sia per gli interventi di coesione previsti dall'unione europea che ai fini del Pnrr per i quali sarebbe auspicabile procedere alla loro stabilizzazione,

impegna il Governo

a prevedere alla stabilizzazione nei propri ruoli di tutti i 2800 tecnici assunti ai sensi dell'articolo 1 comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.

6/442/35/5

Ordine del giorno

BASSO, ASTORRE, MANCA, FINA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale è un obiettivo da perseguire come priorità per il sistema Paese che ha visto nel recente passato importanti interventi per il miglioramento della *governance* portuale, per la semplificazione, per lo snellimento delle procedure grazie allo sportello unico doganale e dei controlli (SUDoCo) e all'approvazione del documento di programmazione strategica di sistema;

gli interventi previsti nel PNRR, nel PNC, nella legge di bilancio 2022 e nella ripartizione del Fondo per la progettazione di fattibilità, hanno visto l'allocazione di ingenti risorse per «l'ultimo miglio» degli scali nazionali (471 milioni), per l'elettificazione delle banchine portuali (*cold ironing*, 700 milioni), per la gestione rifiuti nei porti (*green ports*), per il rinnovo del naviglio (800 milioni), per le ZLS e per favorire lo *shift* modale delle merci attraverso il finanziamento di misure incentivanti quali il Marebonus ed il Ferrobonus che, favorendo il trasporto delle merci via mare, decongestionano il traffico da strade ed autostrade e migliorano anche la qualità dell'aria;

un importante precedente intervento ha riguardato l'ammodernamento ed il rinnovamento in chiave sostenibile della componente aeronavale ed infrastrutturale delle Capitanerie di porto;

nella manovra di bilancio 2023 all'esame del Parlamento, si riscontra l'assoluta mancanza di attenzione del Governo per le politiche afferenti ai trasporti risultando assenti misure di sostegno strutturale alla portualità ed al lavoro del settore portuale. Al contrario, tutte le precedenti misure per il settore sono messe a repentaglio rischiando di essere smantellate o rese inefficaci perché non rifinanziate con nuove risorse;

altro tema assente nell'attuale manovra risulta essere quello a sostegno delle famiglie dei lavoratori portuali vittime dell'amianto, tema delicato che riguarda, purtroppo, una parte rilevante dei lavoratori portuali;

in una ottica *green*, non si può non ricordare il grosso problema delle navi abbandonate e quelle militari non più utili che solleva diverse difficoltà in materia ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di considerare un immediato intervento nelle politiche del sistema portuale nazionale stante l'alta rilevanza delle stesse nel più vasto sistema «Impresa Italia», rifinanziando il previsto Fondo per gli interventi strutturali per la portualità necessario anche per mettere in condizione i porti di realizzare interventi di transizione ecologica e digitale richiesti dall'Unione europea;

a valutare l'opportunità di rifinanziare l'istituto del Marebonus e Ferrobonus, virtuosi strumenti per la *blue*



*economy* e per l'ambiente;

a valutare l'opportunità di prevedere misure a sostegno delle famiglie dei lavoratori portuali vittime dell'amianto ed il rifinanziamento dell'apposita misura tesa a favorire lo smaltimento delle navi abbandonate e quelle militari non più utili.

G/442/36/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

in sede di esame alla Camera dei Deputati è stata approvata una norma con cui per sopperire alla grave carenza di organico nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, si prevede che il Ministero della giustizia, Dipartimento per l'Organizzazione giudiziaria, sia autorizzato allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di Comunità e di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per la copertura dei posti vacanti di dirigente presso lo stesso dipartimento;

secondo l'Anpal il fabbisogno generale di personale della pubblica amministrazione nel quinquennio 2021-è di oltre 740 mila unità; da quanto emerge dai Piani integrati di attività e di organizzazione 2022-2024 (PIAO) dei ministeri i posti vacanti ammontano a diverse migliaia, soltanto per citarne alcuni: 5612 sono i posti scoperti del Ministero dell'interno, 2726 quelli del Ministero dell'economia e delle finanze, 3485 quelli del Ministero dell'istruzione e del merito;

il fabbisogno dell'amministrazione è soddisfatto in maniera consistente mediante lo scorrimento delle graduatorie esistenti (la cui vigenza, in via di principio, ha una durata di due anni dalla data di approvazione) formatesi all'esito di concorsi pubblici soprattutto in virtù di quanto previsto all'articolo 1, commi 147 e 148 della legge n. 160 del 2019 ovvero l'utilizzo per l'approvvigionamento di personale da parte delle pubbliche amministrazioni di utilizzate delle graduatorie esistenti (anche quelle di altre amministrazioni, tramite accordi);

le pubbliche amministrazioni impiegano purtroppo tempi eccessivamente lunghi nell'operare lo scorrimento delle graduatorie, anche in presenza di una strutturale carenza di personale. Al riguardo, come esempio particolarmente significativo si considerino le graduatorie dei concorsi Ripam per assistente area II, per la quale vi sono 18.907 idonei, e per funzionario area III, nella quale risultano 21.141 idonei, al netto dei vincitori e dei primi parziali scorrimenti,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie misure affinché le pubbliche amministrazioni procedano al totale e sollecito scorrimento delle graduatorie esistenti onde da un lato soddisfare le legittime aspettative dei candidati idonei e dall'altro garantire allo Stato di avvalersi pienamente della propria dotazione organica anche al fine del miglior assolvimento degli obiettivi del PNRR.

G/442/37/5

Ordine del giorno

ALFIERI, LA MARCA, GIACOBBE, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

nella legge di Bilancio sono contenute Misure per la funzionalità del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che interessano la rete diplomatico-consolare e – di conseguenza – i servizi da erogare ai connazionali all'estero;

le risorse del bilancio pubblico destinate al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale rappresentano una parte poco rilevante del bilancio dello Stato e questo comporta un impatto negativo importante sul funzionamento della rete diplomatica e consolare con la conseguenza di non riuscire a garantire lo svolgimento effettivo delle funzioni e di non rispondere pienamente alle esigenze derivanti dalla crescita esponenziale della Comunità degli italiani all'estero;

in tale contesto si rileva una carenza di organico della Farnesina e un problema di adeguamento stipendiale al costo della vita degli impiegati a contratto, vista l'esiguità della cifra destinata a tale scopo (500 mila euro) nella legge di bilancio attualmente in discussione;

il personale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale immesso in ruolo negli ultimi anni non è sufficiente a integrare i posti lasciati liberi dalle collocazioni in quiescenza tanto che, ad oggi, si registra una mancanza di organico di circa 2 mila impiegati rispetto alla pianta organica risalente al periodo antecedente al blocco del *turn-over*. Inoltre, recentemente solo il 27% dei posti vacanti all'estero sono stati coperti, causando problemi rilevanti alle sedi diplomatico-consolari che si trovano in carenza di personale di ruolo;

dal 2006 a fine 2019 la riduzione di circa il 35 per cento delle unità in servizio alla Farnesina ha portato le unità di personale da 3.006 a 2.465, numeri che sono aumentati successivamente a causa dei pensionamenti sopravvenuti. In effetti, la cessazione dal servizio per raggiunto limite d'età ha conseguenze rilevanti sul funzionamento della rete diplomatica e consolare, che conta unità di personale inferiori alla media riscontrata negli omologhi Paesi dell'Unione europea;

la Farnesina ha urgente bisogno di nuovo personale di ruolo da inviare il prima possibile presso le sedi estere ed a tal fine si potrebbe procedere con l'immissione nei ruoli organici del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di parte degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, come indicato in un emendamento presentato dallo scrivente alla presente legge di bilancio;

6/442/38/5

inoltre, sarebbe opportuno elevare al 60 per cento la quota del trasferimento ai consolati dai proventi dovuti per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana da destinare al rafforzamento dei servizi consolari anche tramite l'assunzione di nuovo personale a contratto e all'adeguamento stipendiale di tale tipologia di impiegati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, l'inserimento di parte degli impiegati a contratto locale e di cittadinanza italiana nei ruoli del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale tramite procedura concorsuale riservata, oltre all'incremento, tramite nuove assunzioni, di ulteriore personale a contratto grazie all'aumento del trasferimento ai consolati dei proventi derivanti dalla presentazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.

G/462/38/5

A.S. 442  
Ordine del giorno

LORENZIN

La 5<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

i commi 409 e 414 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, hanno previsto, con riferimento alla contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, distinte indennità aggiuntive per gli infermieri e per gli esercenti le professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, per gli esercenti la professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari;

in particolare, mentre per l'indennità aggiuntiva di specificità infermieristica, prevista dal comma 409, venivano destinati – nel triennio – 335 milioni di euro lordi annui, per le indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, previste dal comma 414 e destinate a una gamma più ampia di professionisti sanitari venivano destinati soltanto – per il medesimo triennio – 100 milioni di euro lordi annui;

il riconoscimento delle predette indennità è stato attuato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;

considerato che:

il trattamento differenziato degli infermieri rispetto agli esercenti le altre professioni sanitarie e socio-sanitarie di cui al menzionato comma 414 appare privo di qualunque ragionevole giustificazione;

gli esercenti le professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, gli esercenti la professione di assistente sociale nonché gli operatori socio-sanitari concorrono, assieme a medici e infermieri, ad assicurare il buon andamento e l'efficienza del sistema sanitario nazionale, assicurando la piena effettività del diritto alla salute costituzionalmente garantito, come ampiamente dimostrato anche durante le fasi più acute e drammatiche dell'emergenza pandemica; ciò è confermato, inoltre, dalla circostanza che l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 – come modificato, da ultimo, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 – reca una disciplina unitaria e comune degli ordini e collegi corrispondenti alle diverse figure professionali che operano nel comparto sanitario;

il perdurare della richiamata disparità di trattamento economico appare, in questo quadro, del tutto incoerente rispetto alla valorizzazione e alla promozione delle diverse professionalità operanti in ambito sanitario e mortifica ingiustamente professionalità e meriti di intere categorie professionali

che risultano di fondamentale importanza per il funzionamento e la sostenibilità del nostro sistema sanitario;

impegna il Governo:

a sanare quanto prima tale immotivata ed ingiustificata discriminazione, assicurando la medesima gratificazione indennitaria alle diverse figure professionali richiamate.

6/442/39/5

A.S. 442  
Ordine del giorno

LORENZIN

La 5<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 – come modificato, da ultimo, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 – reca una disciplina unitaria e comune degli ordini e collegi corrispondenti alle diverse figure professionali che operano nel comparto sanitario;

in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. a) del richiamato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dispone che gli Ordini e le relative Federazioni nazionali “sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale”;

a tal fine, gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica; promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

i successivi articoli 2 e 8 disciplinano, rispettivamente, gli organi degli Ordini locali e delle Federazioni nazionali, prevedendone l'elezione da parte degli iscritti – per gli organi degli Ordini locali – e l'elezione da parte degli Ordini locali, con riferimento agli organi delle Federazioni nazionali;

in particolare, le Federazioni nazionali e i loro organi direttivi svolgono importanti funzioni di pubblico interesse relative al corretto svolgimento della professione, previste dall'articolo 7 del richiamato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato; in particolare, esse assumono “la “rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali” e svolgono “compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali [...] nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, di interoperabilità tra i sistemi informatici e di software alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali aderiscono obbligatoriamente”; non da ultimo, le Federazioni nazionali “emanano il codice deontologico”;

pertanto, lo svolgimento dei compiti inerenti al mandato elettivo di membro degli organi direttivi

6/442/20/5  
62

1/2

delle Federazioni nazionali, enti pubblici non economici concorre in ottica sussidiaria all'esercizio di fondamentali funzioni di pubblico interesse, connesse al corretto svolgimento di professioni il cui esercizio incide su fondamentali diritti delle persone, a partire dal diritto alla salute;

pertuttavia, al dipendente pubblico o privato eletto nei predetti organi non è riconosciuto il diritto a godere di permessi non retribuiti per il corretto espletamento delle loro funzioni; ne consegue che, di regola, per poter svolgere i compiti derivanti dall'ufficio cui sono stati eletti, essi sono costretti a fare ricorso alle proprie ferie ed ai propri permessi;

impegna il Governo:

ad assicurare ai dipendenti pubblici o privati, eletti negli organi direttivi delle Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, la possibilità di usufruire di permessi non retribuiti per il corretto espletamento delle funzioni afferenti la loro carica.

G/442/40/5



A.S. 442

## ORDINE DEL GIORNO

### Articolo 1

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premessi che:

il disegno di legge in esame reca misure in materia di sanità;

l'articolo 1, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.400 milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;

considerato che:

l'autista soccorritore è una figura presente all'interno dell'organizzazione dei servizi di emergenza ed ha acquisito una coscienza di categoria che lo porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentazione dei suoi compiti, attività e formazione, ma nulla è stato fatto per un suo riconoscimento normativo anche se sono stati presentati alcuni disegni di legge sul tema nelle precedenti legislature.

appare necessario definire il profilo professionale di autista soccorritore, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, il ruolo e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nel cui ambito si colloca tale figura che nell'esercizio delle sue funzioni interagisce con medici e infermieri, a rotazione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, assicurando l'assistenza sanitaria sul nostro territorio nazionale;

è doveroso garantire a tutti i cittadini un adeguato soccorso, al passo con i tempi come già accade in altri Stati europei, individuando la figura professionale del soccorritore e colmando così una lacuna che crea disuguaglianza tra le varie regioni;

impegna il Governo:

a riconoscere la figura professionale dell'autista soccorritore definendone le finalità, le attività da svolgere e i contesti operativi entro i quali operare nonché disciplinare le modalità di accesso alla formazione.

6/442/41/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

le moderne società, come è noto da tempo, si configurano sempre più alla stregua di società multietniche, nelle quali convivono persone provenienti da diverse nazioni, e il fenomeno migratorio si configura come elemento di pregnante significatività per dimensioni, crescita e struttura generazionale;

tuttavia, proprio le recenti crisi, sanitaria prima, ed economica poi, hanno messo a dura prova i settori più fragili della popolazione, tra cui i cittadini stranieri, accrescendo la loro marginalità sociale e la loro difficoltà con particolare riferimento a determinate aree come quella dell'accesso all'alloggio, dell'accoglienza degli alunni stranieri, della tutela dei minori stranieri non accompagnati, della valorizzazione delle seconde generazioni di stranieri, della tutela delle donne immigrate a rischio di marginalità;

al fine di rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri appare indispensabile la costituzione di un fondo *ad hoc* che consenta un'adeguata programmazione degli interventi ritenuti prioritari per combattere la marginalità sociale dei cittadini stranieri e garantire così una società complessivamente più coesa e unita,

impegna il Governo

a reperire quanto prima tutte le risorse necessarie atte a rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri.

6/442/42/5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

Premesso che:

il provvedimento in esame, a fronte di uno stato dell'economia che si avvicina alla recessione con un'inflazione quasi al 12 per cento e un tracollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi, che aumenta drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione del reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili, non introduce misure volte a rispondere a tale crisi, ma anzi rischia di aggravarla con scelte che vanno a danno delle persone più fragili; in particolare, i pochi interventi previsti in ambito sociale sono coperti per la maggior parte con la riduzione delle risorse destinate ad un importante strumento di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza;

nessuna risorsa è stata aggiunta rispetto a quelle già stanziata dai precedenti governi sul Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), utili al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale indicati dalla Legge 328 del 2000, sul Fondo per le non autosufficienze, per aumentare le risorse rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali, sul Fondo dopo di noi, per i disabili gravi privi del sostegno familiare, al fine di assicurare alle persone con disabilità gravi la possibilità di decidere del proprio futuro, scegliere dove e con chi vivere all'interno di un percorso che li porti alla massima autonomia possibile quando rimarranno senza la propria rete familiare, sul riconoscimento della figura del *caregiver*, sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, e questo solo per fare alcuni esempi, certamente non esaustivi;

il pieno sviluppo della persona disabile riguarda anche la sua sfera emotiva, sentimentale e sessuale e la violazione di tali diritti costituisce violazione dei diritti all'uguaglianza, alla non discriminazione, alla dignità, alla salute e alla felicità; non esistono infatti solo le barriere architettoniche ad impedire una piena socialità delle persone con disabilità ma anche quelle barriere culturali, i pregiudizi; visto che di tutto questo nella legge di Bilancio non c'è traccia e, da ciò, si evince come le politiche volte ad una maggiore e reale integrazione delle persone con disabilità nella nostra società non siano una priorità di questo governo, nonostante la piena inclusione sociale di tali persone sia un problema ancora aperto nel nostro Paese e l'Italia abbia ratificato, ormai ben più di dieci anni fa, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 (legge 3 marzo 2009 n. 18);

in particolare, in forza dell'articolo 19 della Convenzione dell'ONU, gli Stati firmatari «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società», assicurando, tra l'altro, che «le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione»; considerato che diritti fondamentali quali il diritto alla salute, allo studio, all'inserimento lavorativo, all'autodeterminazione, malgrado i progressi raggiunti negli ultimi anni, devono ancora essere riconosciuti ad un numero elevato di cittadini ai quali occorre assicurare le stesse possibilità ed opportunità date alle altre persone; è necessario proseguire nella direzione già intrapresa dai precedenti governi per una sempre maggiore integrazione delle persone con disabilità all'interno della nostra società,

impegna il Governo:

a considerare le politiche sulla disabilità quali politiche fondamentali per l'operato del Governo, al fine di assicurare maggiori opportunità di socializzazione, integrazione, autonomia, indipendenza delle persone con disabilità, inserendo quindi, già dal primo provvedimento utile, ulteriori risorse per: a) la non autosufficienza fino a integrale copertura del fabbisogno dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti; b) riconoscere l'importanza della figura del *caregiver*; c) assicurare adeguate politiche del durante e dopo di noi e quindi politiche di reale autonomia per i disabili gravissimi; d) garantire il diritto al lavoro anche alle persone con disabilità, con particolare attenzione alla disabilità intellettiva;

a riconoscere nel primo provvedimento utile, abbattendo così anche le barriere culturali che impediscono la piena socialità delle persone con disabilità, la figura dell'operatore all'emotività, all'affettività, alla corporeità e alla sessualità per il benessere psico-fisico delle persone con disabilità.

G/442/43/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

ormai venti anni fa è stato istituito il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), il primo vero sistema pubblico di accoglienza di qualità per gli stranieri che chiedevano protezione internazionale;

si è trattato di un significativo passo in avanti per garantire un sostanziale diritto all'asilo e un'accoglienza adeguata, costruito con il protagonismo attivo dei comuni;

questo sistema non si può dire però che, a distanza di molti anni, si sia completamente consolidato per molteplici ragioni: in parte perché è stato distribuito in modo disomogeneo sul territorio nazionale, a causa anche di pregiudizi di tipo politico; in parte perché servirebbe un investimento economico maggiore;

nel 2018 si è tra l'altro intervenuto negativamente sugli SPRAR togliendo loro la possibilità di accogliere i richiedenti asilo, e cambiandone perciò la denominazione in SIPRIMI;

più recentemente, nel 2020, è stato convertito in legge un decreto che ha invece rilanciato il modello di accoglienza diffusa, di qualità, volta all'integrazione e gestita dai comuni e in quell'occasione la denominazione è stata cambiata in SAI Sistema d'Accoglienza e Integrazione;

nonostante questi ultimi interventi allo stato attuale il SAI continua a rappresentare una parte limitata del totale dei posti in accoglienza in Italia, mentre risulta di gran lunga più ampio il sistema gestito dalle prefetture, i Centri d'accoglienza straordinaria (CAS) che dovrebbero rappresentare la risposta a situazioni appunto straordinarie, e che invece rappresentano spesso la risposta ordinaria,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, in stretto coordinamento con il sistema degli enti locali e le organizzazioni della società civile impegnate nel settore dell'accoglienza, volta a superare le criticità e a reperire le risorse necessarie per ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria a favore del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

6/442/44/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'efficacia del sistema di riscossione risponde alla necessità di produrre un forte effetto di deterrenza all'evasione ed è un elemento di garanzia per il raggiungimento del fine ultimo delle imposte che è quello dell'indispensabile finanziamento della spesa pubblica per offrire i servizi rivolti alla pluralità dei cittadini;

i commi 253 e 254 del provvedimento in esame rimodulano i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione con l'obiettivo di evitare la formazione di ulteriori crediti inesigibili, il cosiddetto magazzino fiscale;

il comma 253, lettera *b*), in particolare, introduce nell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il nuovo comma 684-*bis*, il quale prevede tra i casi in cui l'agente della riscossione possa presentare le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate fino al 31 dicembre 2022, l'assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze in qualunque momento effettuato dall'agente della riscossione;

tale formulazione tuttavia permetterebbe di non riaprire i fascicoli delle attività svolte dall'Agente della riscossione anche se risalenti a molti anni prima; inoltre il riferimento ai soli beni del debitore sembra escludere dalle cause di perdita di diritto al discarico il mancato svolgimento dell'azione esecutiva su beni mobiliari, e rischia di non tenere conto dei beni e dei crediti con i quali il debitore potrebbe eventualmente fronteggiare l'onere fiscale;

per garantire la completezza di visione dei dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria minimizzando il rischio di parzialità e alterazione del quadro istruttorio complessivo, che lederebbe il principio di capacità contributiva, l'equità sociale e l'equilibrio delle finanze pubbliche, sarebbe invece opportuno che gli agenti della riscossione siano tenuti, in un momento non anteriore a tre mesi dalla comunicazione di inesigibilità e al conseguente discarico, ad effettuare l'accesso alla situazione patrimoniale e ai dati delle disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; alcune disposizioni del provvedimento in esame rischiano di incidere negativamente sulla riscossione quando invece risulta di estrema necessità un'azione di potenziamento delle attività in funzione antievasione anche in coerenza con quanto previsto in materia dal PNRR (Milestone M1C1-103) e per non screditare le dichiarazioni del Governo dei giorni scorsi sulla prosecuzione dell'azione di contrasto all'evasione fiscale,

impegna il Governo:

a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione in particolare:

- a) prevedendo che il discarico per inesigibilità da parte degli Agenti della riscossione avvenga qualora sia verificata l'assenza di beni e di crediti del debitore con controlli effettuati in una data di accesso non anteriore a tre mesi dalla comunicazione e sia verificata anche l'assenza di disponibilità finanziarie rilevabili ai sensi dell'art. 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 rafforzando in tal modo l'attività di contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscali attraverso la previsione di una piena utilizzazione dei dati che affluiscono al sistema informativo dell'anagrafe tributaria prodromica per una più robusta analisi del rischio fiscale, per attività di controllo e di stimolo all'adempimento spontaneo;
- b) attuando un nuovo processo di cooperazione informatica con gli operatori finanziari che preveda uno scambio di flussi e l'obbligo, per gli operatori finanziari, di rendere disponibile agli agenti della riscossione la situazione contabile dei rapporti finanziari.

G/442/45/5

Ordine del giorno

MIRABELLI, ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA, ZAMBITO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, anche all'esito della fase emendativa, non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettorali, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti, il taglio delle pensioni;

in questo contesto è molto grave la scelta di ignorare le situazioni di disagio più gravi, dove l'impossibilità di avere una casa si somma spesso a situazioni di difficoltà economica, mancanza di occupazione, emarginazione sociale, povertà alimentare e educativa. Manca infatti una risposta alla domanda di edilizia sociale per categorie sociali che proprio in assenza di un ancoraggio abitativo rischiano di scivolare in un'area di povertà più acuta o di vedersi precluse possibilità di realizzazione;

occorre intervenire in modo deciso per il rifinanziamento dei Fondi per l'affitto e per la morosità incolpevole di cui non vi è traccia nel testo e prevedere risorse per un Piano di edilizia residenziale pubblica che possa far fronte alla grande richiesta di alloggi a canone sociale, soprattutto in un periodo di crisi come quello che viviamo,

impegna il Governo

ad individuare nel primo provvedimento utile risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica.

6/442/46/5

Ordine del giorno

GIORGIS, BAZOLI, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

nell'ambito del ricordo e della difesa del sacrificio degli appartenenti alle Forze dell'ordine e alle Forze armate, con riferimento alle vittime del dovere, sono passati circa diciassette anni dall'ultimo provvedimento a favore delle vittime e dalla promessa di «progressiva» equiparazione sancita nella legge n. 266 del 2005. Il processo di attribuzione ha conosciuto uno sviluppo tale da determinare sperequazioni tra le diverse «figure» di vittime dove la categoria originaria delle «vittime del dovere» (regio decreto-legge n. 261 del 1921) è stata prima affiancata (legge n. 466 del 1980) dalla categoria delle «vittime del terrorismo» e delle «vittime della criminalità organizzata» per poi essere sorpassata in termini di tutela (legge n. 206 del 2004) fino a giungere al processo inverso, di progressiva estensione dei particolari benefici riconosciuti alle altre categorie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, mediante successivi provvedimenti, la totale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, per rettificare, almeno con riferimento alle vittime del dovere, le sperequazioni in atto garantendo, con un doveroso atto di giustizia sociale, quanti, per ragioni di tutela della libertà collettiva e di preservazione delle Istituzioni del Paese, hanno subito conseguenze tragiche.

G/442/47/5

ORDINE DEL GIORNO

Art.1

PATTON, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”

premesso che

l'articolo 16 del D.L. 28 gennaio 2019, n.4 recante: “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018;

l'articolo 1, comma 94, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per esercitare la suddetta opzione;

l'articolo 1, comma 292 del disegno di legge *in itinere* ha modificato l'articolo 16 del D.L. n. 4/2019 (“opzione donna”), prevedendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso di particolari requisiti;

considerato che

la modifica introdotta dall'articolo 1, comma 292 condiziona, rendendo più stringente, l'accesso al trattamento pensionistico anticipato alle donne che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale;

la riforma testé descritta ridurrà drasticamente il numero delle donne che potranno beneficiare del trattamento pensionistico anticipato e appare altresì discriminatoria in quanto attribuisce un valore maggiore alle donne che hanno procreato rispetto alle altre;

impegna il Governo

a prevedere nel decreto milleproroghe di prossima emanazione una disposizione *ad hoc* di proroga dell'opzione donna attualmente in vigore con contestuale soppressione del comma 292 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame.



Ordine del giorno

MALPEZZI, ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

ben lontano dagli annunci di alcuni esponenti di Governo che vantavano misure volte a scongiurare il ritorno alla legge Fornero, le misure in materia previdenziale contenute nella legge di bilancio si caratterizzano per l'irrilevanza sostanziale delle soluzioni prospettate per assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica e per i tagli che vengono applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione;

in questa opera demolitoria di distinguono le misure che modificano l'istituto di «Opzione donna». Una misura che, a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, e che è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data;

le modifiche apportate ridurranno drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente possono accedere a tale forma di uscita flessibile, rispetto alle 17.000 previste dalla legge di bilancio 2022;

con tali misure si intende far cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa, magari per finanziare misure che accentuano il divario sociale o l'ingiustizia fiscale;

anche l'ipotesi che la soglia anagrafica per l'accesso ad Opzione donna possa essere modulato in ragione della presenza di figli ha sollevato condivisibili dubbi di legittimità costituzionale,

impegna il Governo

a rivedere, già a partire dal prossimo provvedimento legislativo, le norme che disciplinano l'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «Opzione donna», secondo le regole che sinora ne hanno disciplinato la fruizione, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive.

6/442/43/5

Ordine del giorno

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

nell'anno 2023 ricorre il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana;

tale ricorrenza ci sollecita a un grande impegno comune per riaffermare, quotidianamente, i valori – anche e innanzitutto morali – che si esprimono nei diritti e nei doveri sanciti nella Costituzione;

un anniversario così significativo può rappresentare l'occasione per rilanciare nel Paese le ragioni e gli obiettivi della carta del 1948;

al fine di perseguire tali obiettivi occorre fornire delle competenze metodologiche, culturali e sociali per costruire una cittadinanza consapevole, dotando i più giovani degli strumenti che occorrono per agire nella società, attraverso iniziative connesse ai valori sanciti dalla Carta costituzionale;

la Costituzione è costituita da valori e regole, ma è anche «un programma da attuare», diceva Piero Calamandrei, e il 2023 rappresenta l'occasione per promuovere iniziative e progetti finalizzati a favorire una corretta partecipazione alla vita civile,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse:

- 1) affinché il settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana sia adeguatamente commemorato e celebrato attraverso la promozione di iniziative ufficiali, con la realizzazione di mostre, convegni ed eventi in tutta Italia;
- 2) al fine di promuovere la conoscenza del testo della nostra Costituzione nelle sue diverse parti per favorire la diffusione e la socializzazione di principi e valori che compongono l'architettura della carta;
- 3) per favorire e sostenere la traduzione del testo stesso in diverse lingue in modo da contribuire alla promozione di nuove strategie di cittadinanza che possano incontrare le presenze diverse che popolano la nostra penisola;
- 4) per promuovere una campagna di sensibilizzazione nella direzione di un patriottismo costituzionale radicato nelle scuole di ogni ordine e grado, e finalizzato alla promozione di riferimenti condivisi parte della storia della nostra comunità nazionale;
- 5) per lanciare un concorso nazionale per le scuole con l'obiettivo di premiare elaborati, immagini, testi audio o video che possano valorizzare contenuti e articoli della Costituzione della Repubblica.

6/442/50/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 493, è stato istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori e azionisti che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018;

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 2019, è stata istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR;

con la legge 4 agosto 2022, n. 122, il periodo di attività della commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR è stato esteso fino al 31 dicembre 2022,

impegna il Governo

a prorogare il periodo di attività della commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023, e a valutare eventuali altre misure volte a garantire a tutti gli aventi diritto un equo rimborso.

6/442/51/5

Ordine del giorno

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 1, comma 566, incrementa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR;

il PNRR, M4C1 – Investimento 1.7: Borse di studio per l'accesso all'università, ha l'obiettivo di garantire la parità di accesso all'istruzione, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in difficoltà socioeconomiche, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro;

nel complesso, la misura si prefigge il duplice obiettivo di aumentare di 700 euro in media l'importo delle borse di studio, e di allargare la platea degli studenti beneficiari, riducendo il divario rispetto alla media dell'Unione europea di studenti con una borsa di studio;

la recente predisposizione delle graduatorie provvisorie per l'assegnazione dei benefici per il Diritto allo Studio Universitario e le successive graduatorie definitive sinora pubblicate dimostrano come i finanziamenti stanziati all'interno del PNRR e la volontà di non incrementare ulteriormente il Fondo Integrativo Statale per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 stia producendo un elevato numero di idonei non beneficiari, i quali, pur rispettando tutti i requisiti utili ai fini dell'erogazione della borsa di studio, non possono riceverla a causa della mancanza di liquidità;

l'importo previsto con l'intervento normativo all'articolo 1, comma 566, non appare sufficiente a garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi indicati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

in un Paese segnato da marcate disuguaglianze (dispersione scolastica e incidenza dei NEET con dieci punti percentuali in più al Sud rispetto alla media nazionale), fortemente impoverito sul piano del diritto all'istruzione, è altresì indispensabile finalizzare tutte le misure per garantire il dettato costituzionale della garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione, assicurando gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,

impegna il Governo:

a reperire risorse adeguate per un ulteriore incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge in esame, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR e di garantire il raggiungimento della copertura totale

delle borse di studio agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale.

6/442/52/5

Ordine del giorno

BASSO, ASTORRE, MANCA, FINA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

il mantenimento di un servizio di trasporto pubblico locale adeguato ed efficiente rappresenta una strategia importante sia per ridurre le disuguaglianze e garantire il diritto alla mobilità sia per disincentivare l'utilizzo dei veicoli privati nell'ottica di ridurre la circolazione dei mezzi e l'inquinamento atmosferico;

segnali di grande preoccupazione sono stati lanciati da diversi sindaci sulla sostenibilità economica del trasporto pubblico locale a causa dell'incremento dei prezzi del carburante e delle minori entrate dalla vendita dei biglietti a cui non ha corrisposto un adeguato incremento del relativo Fondo nazionale per il Tpl;

le grandi città sono in enorme difficoltà e non riescono più a scongiurare gli incrementi del costo del biglietto per gli utenti e a garantire la stabilità delle stesse aziende municipalizzate di Tpl che potrebbero non essere nelle condizioni di raggiungere l'equilibrio economico finanziario;

appare rilevante il fatto che anche una azienda forte e strutturata come quella di Milano abbia delle criticità tali da dover aumentare il costo del biglietto di 20 centesimi dal prossimo gennaio, a dimostrazione della gravità della questione;

anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno espresso le proprie preoccupazioni a mezzo stampa, da cui si evince la preoccupazione per le sorti delle aziende di trasporto pubblico locale, sia rispetto alle ricadute occupazionali che per il servizio al pubblico;

le risorse necessarie per far fronte al caro energia, ai minori ricavi da ticket e agli adeguamenti contrattuali del personale ammonterebbero a circa 1 miliardo di euro, al netto delle risorse già stanziare negli anni precedenti ed in questa manovra che sono pari a 100 milioni per il 2023 e 250 milioni per il 2024 e che risultano, quindi, del tutto insufficienti;

a livello generale nella manovra manca qualsiasi prospettiva di sviluppo per il trasporto pubblico locale sia rispetto alla riconversione ecologica che alla digitalizzazione dei servizi; ne consegue che tutto l'onere di un così importante servizio viene posto sulle spalle degli enti locali che però non hanno i mezzi economici per farvi fronte senza ricadute negative sulle famiglie, con l'aumento dei biglietti, già vessate dalle spinte inflazionistiche del periodo;

lo scorso 24 ottobre le regioni hanno approvato in sede di Conferenza le priorità in tema di mobilità da sottoporre al Governo, tra le quali, oltre alle suddette misure di sostegno al Tpl, diverse riguardano

6/442/53/5

l'attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica (PGMC) ai sensi della legge n. 2 del 2018 mediante il superamento delle principali criticità relative al tema della proprietà e gestione della rete ciclabile e l'istituzione di un Fondo di rotazione da destinare alle regioni per la progettazione delle ciclovie nazionali;

la manovra di bilancio contiene invece l'azzeramento dei fondi per la ciclabilità, circa 100 milioni per il biennio 2023 e 2024, e tale scelta è stata compresa, dai vari osservatori, come effettuata per supportare le aziende di Tpl in difficoltà per il calo di passeggeri, mettendo in competizione due forme di trasporto sostenibile che, al contrario, necessitano entrambe di un deciso sostegno;

l'esame alla Camera ha determinato il finanziamento di un nuovo fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali con risorse molto limitate pari a 2 milioni di euro per il 2023 e 4 milioni di euro per il 2024 e il 2025 che, di fatto, riduce drasticamente la dotazione per la realizzazione delle ciclovie,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative urgenti al fine di incrementare il finanziamento del Fondo nazionale del Tpl per evitare un ulteriore aggravio per le famiglie italiane derivante dal rincaro del costo dei biglietti, contenere l'esposizione finanziaria delle aziende del Tpl ed evitare ricadute sui bilanci dei comuni;

ad adottare una strategia di sviluppo per la riconversione ecologica del Tpl e per la digitalizzazione dei servizi (MAAS);

a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica attraverso un adeguato finanziamento del «Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali» per la realizzazione di nuove ciclovie urbane – con percorsi sicuri di collegamento tra i quartieri – e infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

6/442 /53/5

Ordine del giorno

MANCA, COTTARELLI, BOCCIA, LOSACCO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

proprio mentre il Paese tentava una lenta ripresa dalle conseguenze della crisi finanziaria del 2008 e del 2011; il potere d'acquisto delle famiglie, è stato nuovamente messo sotto pressione dalla mancanza di reddito e dallo stress delle reti sociali in conseguenza della crisi economica provocata prima dall'emergenza Covid-19 e poi dalla crisi energetica legata alla Guerra in Ucraina che ha determinato l'incremento dei prezzi delle materie prime;

l'articolo 21-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (cosiddetti Aiuti Bis) ha elevato la soglia di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, in particolare prevedendo che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale con un minimo di 1.000,00 euro, mentre nella precedente versione era prevista l'impignorabilità per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà;

l'innalzamento del limite minimo di pignorabilità risponde ad una chiara esigenza sociale di stretta derivazione costituzionale ed euro-unitaria: essa è volta ad assicurare lo svolgimento delle minime necessità di vita, costituendo il limite in parola il parametro per la quantificazione della parte di pensione necessaria, in base all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione che punta ad assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita;

ferma restando l'importanza di un efficace sistema di riscossione, atto a garantire il contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate-riscossione, per assicurare la tutela del credito affidato all'ente, mette in atto procedure cautelari strumentali sia con il fermo amministrativo del veicolo, sia con l'ipoteca sugli immobili;

il fermo amministrativo dell'automobile rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle misure più penetranti, tanto più quando l'autovettura rappresenta anche il mezzo essenziale grazie al quale poter svolgere la propria attività lavorativa e poter raggiungere il luogo della stessa;

proprio al fine di tutelare tali esigenze, il legislatore del 2013, attraverso il decreto-legge n. 69 del 2013, ha introdotto una previsione di legge in virtù della quale è impedito al Concessionario della Riscossione di poter procedere al fermo del bene mobile registrato quando lo stesso è strumentale per l'attività d'impresa o professionale esercitata dal contribuente;

G/442/54/5



in relazione all'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, i beni mobili registrati, con cui il contribuente si sposta dalla propria abitazione per arrivare nel luogo di lavoro o nel luogo della cura per un proprio familiare o convivente, diventano diritto da tutelare per far sì che questi garantiscano le esigenze fondamentali per il proprio progetto di vita,

impegna il Governo

a disapplicare le disposizioni relative al fermo di beni mobili registrati, contenute nell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai beni mobili registrati indispensabili per lo spostamento del debitore dall'abitazione ove risiede per raggiungere il luogo di lavoro nonché ai beni mobili registrati indispensabili per il trasporto del coniuge, convivente o dei figli del debitore dall'abitazione dove risiede per arrivare dove questi ricevono cure per gravi malattie e/o disturbi psichici.

G/662/56/5

A.S. 442

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

in vista di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e in ragione di questa primissima fase sperimentale di introduzione dell'indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps;

i contributi ISCRO versati per le annualità 2021 (aliquota 0.26 per cento) e 2022 (aliquota 0.51 per cento), unitamente allo stanziamento previsto dalla legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 397, garantiscono la copertura delle prestazioni riferite alle predette annualità;

tenuto conto anche dell'incidenza di domande accolte sul totale richiesto pari all'1,5 per cento per l'anno 2021;

una riduzione dell'aliquota contributiva per l'annualità 2023 nella misura dello 0.26 per cento, data la capienza delle risorse disponibili, non costituisce ulteriori oneri in capo alla finanza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare le opportune misure al fine di rivedere la percentuale dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva prevista per l'ISCRO, tenuto conto della effettiva incidenza delle domande accolte sul totale richiesto.

G/442/55/5

A.S. 442

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

in vista di una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali e in ragione di questa primissima fase sperimentale di introduzione dell'indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO) per i lavoratori autonomi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps;

i contributi ISCRO versati per le annualità 2021 (aliquota 0.26 per cento) e 2022 (aliquota 0.51 per cento), unitamente allo stanziamento previsto dalla legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 397, garantiscono la copertura delle prestazioni riferite alle predette annualità;

tenuto conto anche dell'incidenza di domande accolte sul totale richiesto pari all'1,5 per cento per l'anno 2021;

una riduzione dell'aliquota contributiva per l'annualità 2023 nella misura dello 0.26 per cento, data la capienza delle risorse disponibili, non costituisce ulteriori oneri in capo alla finanza pubblica,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad adottare le opportune misure al fine di rivedere la percentuale dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva prevista per l'ISCRO, tenuto conto della effettiva incidenza delle domande accolte sul totale richiesto.

G/442/56/5

A.S. 442  
Ordine del giorno

LORENZIN

La 5<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 1, comma 306, del disegno di legge in esame proroga al 31 marzo 2023 la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa “in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento” per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in situazione di fragilità perché affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

nessuna proroga è invece prevista per la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in forma semplificata per i genitori con figli minori di anni quattordici, assicurata fino al 31 dicembre 2022 dall'articolo 23-*bis*, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

a partire dal 1° gennaio 2023, pertanto, i genitori di figli minori di anni quattordici non si vedranno più riconosciuto il diritto di svolgere almeno una parte del proprio lavoro in modalità agile; sebbene introdotto nel quadro delle misure funzionali a fronteggiare e contenere l'emergenza pandemica da Covid-19, il lavoro agile è largamente entrato nell'uso delle famiglie italiane, mutandone le abitudini e si è progressivamente rivelato – soprattutto per le famiglie con figli di età inferiore ai quattordici anni – un importante strumento di gestione degli equilibri tra tempi di vita e tempi di lavoro, incidendo positivamente sulla qualità della vita quale concreta misura di sostegno, anche in termini di contenimento delle spese, soprattutto per le famiglie con redditi medi e medio-bassi; pertanto, la repentina interruzione della possibilità di fare ricorso a tale strumento si tradurrà in un notevole aggravio delle condizioni di lavoro dei genitori e, dunque, delle condizioni di vita delle famiglie;

impegna il Governo:

ad adottare ogni misura necessaria a sostenere le condizioni di lavoro dei genitori di figli minori di anni quattordici e in particolare a prorogare ulteriormente la possibilità di svolgere le prestazioni lavorative in modalità agile, con l'obiettivo di giungere progressivamente alla sua definitiva stabilizzazione.

A.S. 442

G/442 / 57 / 5

A.S. 442  
Ordine del giorno

De Carlo

Il Senato,  
premessi che:

il testo in esame reca bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, così come modificato in prima lettura presso la Camera dei Deputati;

la legge di bilancio, tra le varie, presenta disposizioni a tutela del comparto agricolo in tutte le sue componenti;

il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto, tra le altre, l'agevolazione per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli, la quale consiste nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale nella misura dell'1%, oltre all'esenzione dalla imposta di bollo;

la citata agevolazione è riconosciuta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché al coniuge, alla parte di unione civile e ai parenti in linea retta;

il ricambio generazionale e lo stimolo dell'imprenditoria agricola giovanile non fa solo parte degli obiettivi programmatici della Politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea, ma fa parte del percorso di politiche propedeutico al conseguimento di una vera e propria sovranità alimentare;

il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, tra le altre, prevede una agevolazione per i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici situati nei territori montani a favore di soggetti aventi la qualifica di coltivatori diretti, con relativa applicazione delle imposte di registro (che prevede, per i soggetti non iscritti, un minimo di 1000 euro) e ipotecaria in misura fissa e con l'esenzione dalle imposte catastale e di bollo;

nelle aree montane non è prospettabile che l'agricoltura costituisca l'attività principale o prevalente, l'attuale imposta di registro rappresenta uno dei principali elementi dissuasivi dalla permanenza nei territori, in relazione ai soggetti che non hanno i requisiti per ottenere l'iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, ma che comunque intendono coltivare dei fondi situati in quelle aree,

impegna il Governo:

- a) Ad adottare tutte le iniziative normative utili a consentire ai giovani di età inferiore ai 40 anni di usufruire dell'agevolazione di cui al citato DL n. 194/2009 per l'acquisto di terreni agricoli, prescindendo dall'iscrizione nella sezione speciale dell'INPS, con il vincolo di ottenere i

- relativi requisiti in un successivo periodo compreso tra i 24 ed i 36 mesi in modo da ridurre le lungaggini burocratiche ed agevolare l'ingresso nell'attività imprenditoriale agricola;
- b) Ad estendere l'agevolazione di cui al citato DPR n. 601/1973 anche ai soggetti sprovvisti dei requisiti per l'iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, previo impegno a coltivare personalmente i fondi agricoli nei cinque anni successivi alla richiesta.

6/442/58/5

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

GUIDOLIN, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema lavoro e politiche sociali;

l'articolo 1, comma 288, proroga l'APE sociale al 2023;

considerato che:

l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, non trova applicazione l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, qualora tali iscritti si trovino in una delle condizioni di cui al comma successivo comma 148;

il successivo comma 148, stabilisce, alla lettera a), che la disposizione del comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni e che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni indicate all'allegato B della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205;

il citato allegato B, indica alle lettere F e G rispettivamente "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni" e "Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza";

con l'allegato A del successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2018, n. 47, si è proceduto alla specificazione delle professioni di cui all'allegato B della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

in tale allegato, le professioni di cui alle lettere f) "Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni" e g) "Addetti

all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza" vengono indicate mediante il codice di classificazione Istat 5.4.4.3;

tale codice include il codice Istat 5.4.4.3.0, che ricomprende la professione di operatore socio-assistenziale (OSA), ma non quella affine in quanto a funzioni ed a gravosità delle mansioni dell'operatore socio sanitario (OSS) la quale è indicata con codice Istat 5.3.1.1.0;

tale situazione implica di fatto una ingiustificata disparità di trattamento tra professioni molto simili, entrambe assai faticose e pesanti;

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni interventi di carattere normativo al fine di aggiornare ed integrare le indicazioni di cui all'allegato A del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2018, n. 47, al fine di ricomprendere anche gli operatori socio sanitari.

G/442/53/5



ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

tra le disposizioni contenute nella manovra finanziaria in commento, nella parte dedicata al lavoro e alle politiche sociali non figura alcuna misura in favore di tutti quei lavoratori che sono costretti ad osservare il part-time ciclico verticale;

considerato che:

una forma di contrattazione poco conosciuta, ma ampiamente diffusa in alcuni settori produttivi, è il *part time* ciclico, previsto all'articolo 8 del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, argomento ampiamente dibattuto dai sindacati e dalla giurisprudenza. Al centro della questione si pone la richiesta, rivolta all'ente previdenziale INPS, di riconoscere ai lavoratori assunti con contratto di *part time* ciclico i contributi per l'intero anno, e non solo per il periodo in cui hanno prestato servizio. Tuttavia, la risposta dell'ente previdenziale è sempre la medesima ovvero che continuerà a calcolare solo i periodi di effettivo lavoro, fino a quando non ci saranno degli adeguamenti normativi sul punto;

il part time ciclico, altrimenti detto multi periodale, è un particolare modello di contratto di lavoro a tempo parziale, distinto dai tradizionali *part time* orizzontali e verticali, perché non basato sul monte orario giornaliero ma annuale. Sostanzialmente, invece di lavorare solo per una parte della giornata o della settimana, si è attivi solo in determinati periodi dell'anno, a seconda delle esigenze dell'azienda;

può capitare, quindi, che il lavoratore debba lavorare *full time* in alcuni periodi dell'anno e *part time* in altri, oppure lavorare *full time* per 8 mesi (ad esempio) e restare in pausa per i restanti 4;

tenuto conto inoltre che:

con i nuovi limiti di durata dei contratti di lavoro a termine, è prevedibile che i datori di lavoro saranno, significativamente, incentivati a ricorrere alla forma contrattuale del *part-time* ciclico, soprattutto per alcune categorie di lavoratori che operano in attività stagionali o comunque denotate dalla periodicità. Pertanto, aumenteranno i lavoratori che non avranno più diritto alla fruizione della NASPI. Difatti, il periodo di inattività - ossia quello

6/442 / 60/5

di non lavoro previsto dal contratto part-time ciclico - non è considerato disoccupazione involontaria, ragion per cui non spetta il sussidio al reddito;

impegna il Governo:  
a garantire che, nel caso in cui ricorrano rapporti di lavoro *part-time* ciclico a tempo indeterminato, ai soli fini della prestazione di assicurazione sociale per l'impiego prevista all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, i periodi di inattività superiori a trenta giorni continui siano da considerarsi periodi di disoccupazione involontaria.

6/442/60/5

A.S. 442

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema lavoro e politiche sociali;

l'articolo 1, comma 288, proroga l'APE sociale al 2023;

considerato che:

con la c.d. riforma pensionistica Fornero numerosi ferrovieri macchinisti hanno visto allontanarsi il loro diritto alla pensione in misura significativa. In particolare, a differenza di altri fondi previdenziali, per alcuni dipendenti inseriti nel fondo speciale delle Ferrovie dello Stato il limite per ottenere la pensione di vecchiaia è passato da 58 a 67 anni di età anagrafica;

oltre a svolgere un'attività da sempre definita usurante, questi lavoratori sono assoggettati a visite periodiche di idoneità fisica, il cui difetto ne determina ricadute nel rapporto di lavoro. Ed invero, per tale categoria di lavoratori è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, dato il carattere usurante delle mansioni ricoperte. Infatti, essendo tale attività delicata in termini di pubblica sicurezza ed incolumità è fondamentale non far accedere i lavoratori in questione alla pensione secondo i requisiti anagrafici, elevati, di cui sopra;

tenuto conto inoltre che:

le azioni mitigative messe in atto - ape sociale misure per i cosiddetti «lavoratori precoci» non hanno in alcun caso interessato la categoria, in quanto le norme attuative hanno reso le stesse inapplicabili per i ferrovieri. Peraltro, il processo di liberalizzazione del servizio e la nascita di Imprese Ferroviarie di piccole/medie dimensioni, richiede salvaguardie occupazionali per quei lavoratori che, divenuti inidonei per riduzione dei requisiti fisici, sono a rischio licenziamento perché non più utilizzabili e non ricollocabili in altre mansioni;

sul punto, si è pronunciata anche la Corte dei Conti della Regione Puglia la quale, con sentenza n. 474/2018, ha accolto il ricorso di un dipendente di Trenitalia, riconoscendogli il diritto alla quiescenza con i requisiti indicati nella legge previgente al D.L. 201/2011

G/442/6<sup>8</sup>1/5

convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011. Nel corpo della motivazione della predetta sentenza, si legge a chiare lettere «Da una attenta lettura del menzionato comma 18 dell'art. 24 D.L. n. 201/2011 si evince chiaramente la presenza di un refuso all'interno dello stesso, nella parte in cui - nell'ultimo periodo - si fa riferimento alle «disposizioni di cui al presente articolo» anziché alle «disposizioni di cui al presente comma», come suggerisce una interpretazione costituzionalmente orientata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Cast., in relazione ai lavoratori iscritti al Fondo speciale delle Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a. È innegabile, infatti, la peculiare situazione di alcune categorie del personale delle FF.SS, in considerazione del carattere usurante delle mansioni pertinenti, come è per i macchinisti, per i quali è richiesto il possesso e il mantenimento dei requisiti psico-fisici, che l'accesso alla pensione di vecchiaia all'età di 66 anni per gli uomini e di 62 anni per le donne - all'epoca della entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 - mette a serio rischio, con il pericolo per la incolumità dei viaggiatori a bordo dei treni. Non può applicarsi, dunque, la disciplina prevista dal citato art. 24 per la generalità dei lavoratori e lavoratrici, dovendosi tenere in debito conto le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività»;

impegna il Governo a:

a porre in essere gli opportuni interventi di carattere normativo al fine di aggiornare ed integrare le categorie usuranti al fine di includere anche i lavoratori di cui al presente ordine del giorno.

G/442/61/5

A.S. 442

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI e TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse disposizioni in tema lavoro, famiglia e politiche sociali;

in particolare, dal comma 357 figurano poche norme in tema di famiglia e disabilità senza nulla indicare in tema di lavoratori fragili;

considerato che:

purtroppo il virus non è stato ancora definitivamente debellato e stanno aumentando i casi di positivi sintomatici e soprattutto degli asintomatici;

la comunità scientifica ritiene che i soggetti fragili possano contrarre il virus più facilmente, la relativa categoria di lavoratori si trova in una condizione di forte disagio e paura, temendo di contrarre l'infezione da Covid-19;

considerato, altresì, che:

per i lavoratori fragili è prevista, dalla normativa vigente, la possibilità di optare per lo smartworking, tuttavia non si è tenuto conto di tutti quei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita che svolgono attività che non consentono di optare per lo smartworking;

valutato che:

come denunciato dai sindacati, i lavoratori fragili che non avevano più a disposizione giorni di malattia ordinaria, per non rischiare la decurtazione dello stipendio o il licenziamento, sono stati costretti a richiedere ferie o recupero ore;

impegna il Governo:

10 6/442/62/5

a prevedere, nel primo provvedimento utile, per tutti i lavoratori considerati fragili dalla normativa vigente di equiparare al ricovero ospedaliero il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie.

G/442/62/5

A.S. 442

## ORDINE DEL GIORNO

### Articolo 1

GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse misure in materia di sanità;

l'articolo 1, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.400 milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;

considerato che:

la legge 30 dicembre 2021, n. 234, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ha previsto all'articolo 1, comma 677 ha integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

il Fondo nazionale per le non autosufficienze è stato istituito al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere maggiori risorse volte a incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con particolare attenzione alle persone con disabilità grave e gravissima.

G/442/63/5

Ordine del giorno

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la Costituzione italiana, all'articolo 117, comma 2, lettera *m*), attribuisce potestà legislativa a Stato e Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, a determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

l'efficace contrasto della povertà alimentare ed educativa minorile passa attraverso la rimozione degli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di refezione e sostenendo le famiglie in difficoltà, secondo l'indagine EuSilc (Indagine sul reddito e le condizioni di vita ISTAT), nel 2021, il 5,2 per cento dei minori tra 1 e 15 anni in Italia non consumava un pasto proteico al giorno, con un'incidenza più elevata nel Mezzogiorno (6,7 per cento) e più contenuta nelle regioni del centro Italia (2,7 per cento);

nell'anno scolastico 2020/21 in Italia il 53,5 per cento dei bambini e delle bambine alla scuola primaria pubblica mangiava a mensa, ma con enormi differenze fra Nord e Sud e in alcune Regioni con sensibili variazioni interne, date dal fatto che la mensa è un servizio offerto dai Comuni;

il modo più efficace per azzerare la povertà alimentare dei bambini e delle bambine dai 3 ai 10 anni è garantire un pasto proteico ed equilibrato e di qualità a scuola, cioè avere la possibilità di usufruire di una mensa alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria;

la mensa scolastica rappresenta anche un servizio essenziale per garantire opportunità eguali di salute e di apprendimento: un'alimentazione corretta a scuola infatti contribuisce allo sviluppo psicofisico dei bambini, soprattutto di coloro che a casa non hanno a disposizione un'alimentazione adeguata alla loro crescita;

questo rafforza anche le capacità cognitive, oltre al fatto che la condivisione del pasto rappresenta un importante momento di sviluppo socio-relazionale. La mensa è condizione essenziale per assicurare un tempo scuola più ampio, una leva fondamentale per contrastare la povertà educativa,

impegna il Governo:

a fissare, anche nella prospettiva dell'introduzione attraverso ulteriori iniziative finanziarie di un Livello Essenziale delle Prestazioni per il servizio di refezione scolastica per la scuola primaria su tutto il territorio nazionale, un Obiettivo di Servizio per garantire l'accesso gratuito alla mensa scolastica agli alunni e alunne a rischio povertà, in ciascun Comune o Ambito territoriale;

ad incrementare a tal fine il Fondo di Solidarietà Comunale per un totale di 350 milioni di euro annui a partire



dal 2023, con un vincolo di destinazione pari al 40 per cento al Mezzogiorno;

a prevedere la restituzione delle risorse ottenute dal Fondo di Solidarietà Comunale da parte di quei Comuni che non le utilizzino per garantire la mensa gratuita giornaliera agli alunni a rischio di povertà delle scuole di loro competenza territoriale.

6/662/64/5

Ordine del giorno

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registra l'assenza di interventi a sostegno della lettura e per il settore dell'istruzione si registrano importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore;

l'accesso all'istruzione, all'informazione e alla cultura deve essere sostenuto e riconosciuto in quanto un diritto;

sono più di due milioni le persone con diagnosi di ipovisia in Italia. A queste andrebbero aggiunte le persone che hanno problemi alla vista e gli adolescenti discalculici e dislessici, con vulnerabilità di mobilità dell'occhio spesso confusa con disturbo del comportamento;

si tratta di un vero e proprio problema sociale che richiama l'attenzione della politica;

con l'articolo 15 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018) ha ricevuto attuazione la Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali – su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale;

un sostegno importante, che andrebbe sostenuto affinché possa diventare una realtà su tutto il territorio nazionale, arriva dall'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS», fondata a Treviso nel 2009, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, ad una categoria di individui sempre più ampia,

impegna il Governo

a reperire risorse adeguate al fine di sostenere l'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS» anche al fine di prevedere la nascita di analoghe realtà su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, in quanto un diritto di tutti.

G/442 / 65/5

Ordine del giorno

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

dall'esame delle norme contenute nel provvedimento si registra l'assenza di interventi a sostegno della lettura e per il settore dell'istruzione si registrano importanti riduzioni di spesa che andranno ad impattare negativamente sul settore;

l'accesso all'istruzione, all'informazione e alla cultura deve essere sostenuto e riconosciuto in quanto un diritto;

sono più di due milioni le persone con diagnosi di ipovisia in Italia. A queste andrebbero aggiunte le persone che hanno problemi alla vista e gli adolescenti discalculici e dislessici, con vulnerabilità di mobilità dell'occhio spesso confusa con disturbo del comportamento;

si tratta di un vero e proprio problema sociale che richiama l'attenzione della politica;

con l'articolo 15 della legge n. 37 del 2019 (legge europea 2018) ha ricevuto attuazione la Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali – su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale;

un sostegno importante, che andrebbe sostenuto affinché possa diventare una realtà su tutto il territorio nazionale, arriva dall'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS», fondata a Treviso nel 2009, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, ad una categoria di individui sempre più ampia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire risorse adeguate al fine di sostenere l'attività svolta dalla Biblioteca Italiana per Ipovedenti «B.I.I. ONLUS» anche al fine di prevedere la nascita di analoghe realtà su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo di facilitare e favorire l'accesso all'istruzione, all'informazione, alla cultura, alla lettura in genere, in quanto un diritto di tutti.

6/442 / 66/5

Ordine del giorno

D'ELIA, MANCA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la possibilità di far destinare dai cittadini il 2 per mille alle associazioni culturali è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016) e accolta come segnale di attenzione verso la cultura;

lo strumento ha avuto un positivo riscontro da parte dei contribuenti, con la distribuzione, per l'anno 2017, di 11.469.955 euro a 1.130 enti culturali;

all'articolo 97-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, era stato nuovamente previsto che, per l'anno 2021, i contribuenti potessero decidere di destinare una quota del 2 per mille della propria Irpef in favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

la possibilità di devolvere il 2 per mille alle associazioni culturali riconosce l'importante funzione in termini di coesione sociale e di senso di appartenenza che la cultura dal basso può garantire alla vita collettiva;

la misura in questione può contribuire a risollevere le condizioni delle associazioni culturali le cui attività rivestono un ruolo sociale fondamentale, specie a livello locale;

la mancata proroga della misura provocherebbe molteplici danni alle realtà culturali già beneficiarie del contributo, che in un'ottica di progettazione e di ulteriore crescita potenziale si ritroveranno a non potervi più fare affidamento;

tali incertezze e la continua gestione a intermittenza della misura vanno assolutamente scongiurate, così come appare del tutto evidente la necessità di offrire in maniera continua e non frammentaria alla preziosa realtà dell'associazionismo culturale la garanzia di poter operare in piena continuità e con strutturali strumenti di sostegno,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, finalizzate a prorogare e rendere strutturale la misura di cui all'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la possibilità di destinare il 2 per mille alle associazioni culturali.

6/442 / 67 / 5

## ORDINE DEL GIORNO

VERDUCCI

Il Senato,

premesso che:

il testo della legge di bilancio per il 2023, sia nella versione base presentata dal Governo sia in quello licenziato dalla Camera dei deputati, non contiene risorse specifiche per il reclutamento di ricercatori universitari, sotto forma di contratti di ricerca e ricercatori in *tenure track*, di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

nello specifico, l'articolo 14 del citato decreto-legge, ai commi da 6-septies a 6-vicies-semel, nonché al comma 6-vicies-ter, è intervenuto sul segmento del pre-ruolo universitario successivo al conseguimento del dottorato di ricerca, in attuazione della Missione 4, Componente 2, Riforma 1.1. ("Attuazione di misure di sostegno alla R&S per favorire la semplificazione e mobilità") del PNRR;

ciò ha comportato l'abolizione dell'assegno di ricerca, così come previsto dall'articolo 22, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente il giorno antecedente l'entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, individuato quale strumento precarizzante l'attività di ricerca universitaria, in conformità con gli indirizzi della Commissione europea, del PNRR, degli ordinamenti degli altri Stati membri, al fine di garantire un percorso di ricerca con maggiori tutele sociali e un trattamento economico superiore (benché ancora nettamente distante da quello previsto nella maggior parte dei Paesi UE), nel tentativo, tra gli altri, di rendere il sistema universitario e della ricerca italiano effettivamente attrattivo dall'estero;

impegna il Governo:

al fine di dare piena operatività alla riforma M4C2-4, al cui corredo sono stati introdotti il Contratto di ricerca e il Ricercatore in *tenure track* (rispettivamente, novellando gli articoli 22 e 24 della legge n. 240 del 2010), a reperire risorse adeguate per il reclutamento universitario, rispetto alle previsioni contenute nel disegno di legge in esame, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR, tenendo conto che il Piano non copre tutte le esigenze di finanziamento della ricerca pubblica né offre risorse a regime.

6/442 / 68 / 5

Ordine del giorno

MANCA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, LORENZIN, MISIANI, NICITA, ZAMBITO, BASSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca una serie di misure riguardanti l'ambito sanitario;

in tale materia, assumono ormai un rilievo centrale le cosiddette terapie avanzate (Atmp: Advanced therapy medicinal products), quali la terapia genica, la terapia cellulare somatica e l'ingegneria tissutale, sviluppate grazie ai progressi scientifici nel campo della biotecnologia cellulare e molecolare;

la definizione e le norme specifiche riguardanti l'autorizzazione e la supervisione dei medicinali per terapie avanzate si rinvergono nel regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

i farmaci impiegati nelle terapie avanzate, a differenza di quelli tradizionali, possono svolgere sia una funzione «curativa» sia una funzione «trasformativa», ossia in grado di modificare la storia naturale della patologia di un paziente, e offrono soluzioni «one shot», che prevedono un'unica somministrazione da effettuare presso centri altamente specializzati e ad alto costo;

la ricerca, lo sviluppo e la produzione di tali terapie sono estremamente complessi e costosi;

l'impatto di tali costi, tuttavia, è ampiamente compensato dai benefici clinici, terapeutici, sociali ed economici che si producono nel tempo, la cui portata deve necessariamente essere considerata e caratterizza la spesa sostenuta per le terapie avanzate in termini di investimento e non già di mero costo;

la valutazione economica e contabile abituale, fondata sulla mera stima del costo dei farmaci e delle terapie tradizionali, pertanto, mal si attaglia alle terapie avanzate e alle loro particolari caratteristiche tecnologiche, industriali e di impatto sociale;

le terapie avanzate sono attualmente finanziate con il Fondo unico per i farmaci innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come sostituito dall'articolo 35-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Il Fondo ha una dotazione di 1.000 milioni di euro annui che concorrono, letteralmente, «al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi»;

entro il 2030, si stima che saranno lanciate fino a 60 nuove terapie avanzate a livello globale, in grado di curare oltre 350.000 pazienti;

6/442 / 69/5

la dotazione del Fondo per i farmaci innovativi rischia di non essere sufficiente a garantire l'accesso a queste nuove terapie da parte di tutti i pazienti potenzialmente eleggibili;

diviene, quindi, fondamentale l'adozione di misure strutturali e innovative che sappiano rendere accessibili ai pazienti e sostenibili per i Servizi sanitari le suddette terapie, come riconosciuto a più riprese nel corso della precedente legislatura;

già con l'ordine del giorno 9/01334-AR/185, accolto come raccomandazione nella seduta della Camera dei deputati dell'8 dicembre 2018, si è riconosciuta l'esigenza di garantire un'adeguata copertura finanziaria per l'acquisto dei farmaci innovativi particolarmente costosi, come le nuove terapie geniche, anche attraverso lo studio di nuovi «modelli di finanziamento a medio-lungo periodo, con vincolo di destinazione»;

nella medesima prospettiva, l'ordine del giorno n. 9/3166/47, accolto nella seduta della Camera dei deputati del 29 giugno 2021, in occasione dell'esame del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, ha ribadito la necessità di «inserire le terapie avanzate nei progetti di innovazione da finanziare su base strutturale nella pianificazione sanitaria e ad istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze un tavolo interministeriale con il Ministero della salute e con la partecipazione di AIFA, avente l'obiettivo di individuare innovativi modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, adeguati alle caratteristiche intrinseche delle stesse e che ne garantiscano un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili» (in termini analoghi, si cfr. anche l'ordine del giorno G/2320/49/5, presentato in Senato nel corso dell'esame del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021);

più di recente, con gli ordini del giorno n. 9/3424/72 e n. 9/3424/137, accolti nel corso della seduta della Camera dei deputati del 29 dicembre 2021, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, si è impegnato il Governo: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire l'accesso rapido e sostenibile, da parte del più ampio numero di pazienti, ai farmaci orfani e alle cosiddette terapie avanzate (ATMP – Advanced Therapy Medicinal Product), anche attraverso l'implementazione di soluzioni contabili innovative, modelli di pagamento pluriannuali, frazionati e rateizzabili nel tempo»; e ciò anche al fine di stabilire «l'assunzione dell'impegno della spesa per l'acquisto di medicinali per terapie avanzate, come definite dal regolamento n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 novembre 2007, negli esercizi in cui si prevede debbano essere disposti i pagamenti secondo le scadenze contrattualmente definite nell'ambito di modelli negoziali innovativi, di cui al comma 5 articolo 4 del decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019»;

la XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, nel parere reso sul Documento di economia e finanza per il 2021, ha sottolineato l'esigenza di «incrementare le risorse necessarie per assicurare equo accesso alle nuove terapie avanzate a tutti i pazienti che risultino eleggibili»;

allo stesso modo, le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE del Senato hanno approvato, al punto 6.6.3 del parere finale sul PNRR (schema di relazione), uno specifico impegno per l'inserimento, quale ulteriore obiettivo di rilievo nell'ambito della missione 6, «di nuove forme di finanziamento e sostenibilità in grado di garantire l'accesso alle terapie innovative al più ampio numero di pazienti potenzialmente eleggibili, individuando nuovi modelli di accesso per quelle terapie che hanno anche una evidente componente di investimento per il servizio sanitario», riprendendo quanto approvato dalla Commissione Igiene e sanità al punto 13 del parere relativo allo stesso documento;

la Commissione Igiene e sanità del Senato ha inserito all'interno del parere reso alla Commissione Bilancio sul disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 un'osservazione specifica sulle terapie avanzate, ravvisando

la necessità di «sistematizzare soluzioni regolatorie che prevedano il riconoscimento dei corrispettivi sulla base degli esiti di cura monitorati su appropriate dimensioni temporali pluriennali»;

il tema delle terapie avanzate è da sempre al centro dell'attenzione anche delle associazioni dei pazienti, della federazione «la salute un bene da difendere un diritto da promuovere» coinvolte nell'intergruppo parlamentare «Insieme per un impegno contro il cancro» recentemente ricostituito alla Camera dei deputati;

ad oggi, gli altri paesi europei, in particolare la Francia, stanno lavorando a una soluzione contabile strutturale che possa garantire una sostenibilità economica delle terapie avanzate, garantendo così l'equo accesso alle stesse da parte dei potenziali pazienti;

impegna il Governo:

a istituire presso il Ministero della salute un tavolo interministeriale con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la partecipazione di AIFA, le associazioni di pazienti, i clinici di riferimento e gli esperti volto a individuare modelli di finanziamento e pagamento delle terapie avanzate, che tengano conto delle caratteristiche intrinseche delle stesse e della loro componente di spesa di investimento, al fine di garantire un equo accesso a tutti i pazienti potenzialmente eleggibili, rendendone sostenibile la spesa per il Sistema sanitario nazionale.

G/442/69/5



A.S. 442

Ordine del giorno

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la legge di conversione del cosiddetto Decreto Sostegni (legge n. 41 del 2021) ha consentito la commercializzazione anche in Italia di prodotti ortofrutticoli coltivati nelle cosiddette «*vertical farm*»;

obiettivo principale del *vertical farm* è migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e dei suoli agricoli, rendendo la produzione alimentare indipendente dalle condizioni climatiche e del territorio;

al fine di favorire lo sviluppo del *vertical farm* in Italia, la nuova normativa ha consentito l'immissione sul mercato di quei prodotti ortofrutticoli pronti al consumo che – in presenza di specifiche caratteristiche tecniche – non necessitano delle fasi di lavaggio e asciugatura previste per la quarta gamma,

impegna il Governo:

ad individuare risorse per accelerare l'industrializzazione dei processi di *vertical farm* in Italia e ad emanare entro tempi certi il decreto interministeriale per individuare i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo di tali prodotti.

6/442/70/5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute;

l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce la salute come «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia»;

in Italia, per la salute mentale si stanziava appena il 3,5 per cento del Fondo sanitario nazionale, rispetto alla media europea pari al 10 per cento, nonostante nel 2021 sia cresciuto il numero di chi è entrato in contatto per la prima volta durante l'anno con i Dipartimenti di salute mentale (289.871 nel 2020 contro le 253.164 dell'anno precedente) e l'introduzione, durante il Governo Draghi, del «bonus psicologo» con uno stanziamento complessivo di 25 milioni abbia consentito solo ad una persona su nove di poterlo ricevere a causa delle numerosissime richieste inviate, sintomo di un disagio sociale che ormai ha colpito tutte le fasce della popolazione;

è solo di pochi giorni fa la pubblicazione da parte del Ministero della salute del «Rapporto salute mentale. Analisi dei dati del Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) Anno 2021», da cui si evince una lieve ripresa nel 2021 dei servizi per la salute mentale, anche se rispetto al periodo pre Covid i numeri sono ancora lontani;

l'aumento di problematiche relative alla sfera mentale portato dalla pandemia ha coinvolto in maniera pesante anche le donne e le fasce più giovani della popolazione, con un aumento del 30 per cento della disregolazione emotivo-affettiva tra gli adolescenti, che porta a conseguenze come autolesionismo, *cutting*, intenti suicidi, depressione, uso di sostanze, *hikikomori* e una crescita del 70 per cento di disturbi del comportamento alimentare nei minori;

secondo i dati raccolti dall'associazione di ascolto e supporto Telefono Amico nei primi sei mesi del 2021 le richieste di aiuto psicologico sono aumentate del 66 per cento e quelle legate a intenti suicidi addirittura triplicate: a chiamare sono stati soprattutto donne (il 51,2 per cento), giovani tra i 19 e 25 anni (21,3 per cento) e tra i 26 e i 35 (19,6 per cento), sintomo di un malessere che ha colpito la società e che ancora non viene debitamente considerato e, a cui in molti casi, è difficile dare una risposta per gli elevati costi di un percorso di assistenza psicologica e psichiatrica;

la sospensione della scuola in presenza durante la pandemia ha fatto emergere in maniera ancora più drammatica il fenomeno della dispersione scolastica e ha accentuato in molti casi il disagio che i giovani e gli

G/442/71/5

lll

adolescenti vivono;

la salute mentale deve essere garantita anche nella difficile situazione delle carceri, «luoghi sentinella» della qualità della nostra democrazia, dove nei primi undici mesi del 2022 si è registrato il più alto tasso di suicidi degli ultimi dieci anni (79 persone) e oltre il 40 per cento dei detenuti soffre di disagi legati alla sfera psicologica;

alla luce anche degli ultimi due anni di crisi pandemica è necessario procedere verso una salute mentale di comunità, attraverso servizi di prossimità, investendo nella sanità territoriale e mettendo sempre il paziente al centro al fine di poter dare una risposta rapida appropriata ed efficace alla complessità dei problemi connessi ai disagi psichici;

i Dipartimenti di salute mentale devono diventare parte integrante dell'auspicata definizione delle azioni previste dal PNRR, rendendoli presenti in ogni Casa della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali,

impegna il Governo:

- a) a incrementare le risorse per il potenziamento dei servizi territoriali relativi alla salute mentale, individuando anche nuove misure di carattere universale, con particolare attenzione alle donne e alle fasce più giovani della popolazione, e salvaguardando quelle già esistenti come il cosiddetto «bonus psicologo» previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228;
- b) ad adottare iniziative per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone con disagio, sofferenza psicologica e disturbo mentale promuovendo anche campagne volte a sensibilizzare e a divulgare la conoscenza del tema;
- c) a predisporre, per quanto di sua competenza e d'intesa con le regioni un nuovo piano nazionale per la salute mentale per una strategia di intervento volta al rilancio dei servizi per la salute mentale e per il superamento e il riequilibrio dei divari regionali;
- d) a soddisfare il fabbisogno di personale nell'ambito della salute mentale per superare l'attuale carenza di psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e infermieri;
- e) a istituire presso le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, nonché presso le istituzioni universitarie, nell'ambito del processo di rafforzamento dei servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico e universitario, finalizzato ad assicurare, tramite appositi sportelli composti da un adeguato numero di professionisti, momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta, alla precoce individuazione delle situazioni di disagio e a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico;
- f) ad assicurare la tutela della salute mentale anche in carcere, prevedendo che la cura delle persone affette da grave disturbo mentale avvenga in strutture terapeutiche e non nelle istituzioni detentive, in ottemperanza al principio della pari tutela della salute di chi è libero e di chi è stato condannato a misure restrittive della libertà personale, e rafforzando i servizi di salute mentale in carcere, in modo tale che funzionino come parte integrante dei Dipartimenti di salute mentale e siano capaci di individuare le risorse di rete territoriale per la cura delle patologie gravi al di fuori dal carcere in collaborazione con la magistratura di cognizione e di sorveglianza.

6/442 / 71 / 5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, prevede misure in materia di salute e di politiche sociali;

la crisi economica e sociale che ha colpito il nostro Paese, anche in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, ha aggravato le condizioni delle persone che vivono in povertà e in condizioni di esclusione sociale come confermano i recenti rapporti della Caritas italiana-Fondazione «E. Zancan» e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

in Italia, quando una persona diventa così povera da non potersi più permettere di pagare un affitto o un mutuo finisce in strada perdendo non solo la residenza anagrafica ma anche una serie di diritti ad essa collegati come il diritto alla salute poiché la cancellazione della residenza comporta il venir meno dell'assistenza sanitaria del medico di base;

secondo l'indagine ISTAT sulle persone senza dimora, svolte in collaborazione con fio.PSD, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Caritas Italiana nel dicembre 2014, le persone senza dimora erano 50.724 (erano 47.648 nel 2011), rappresentate per la maggior parte da uomini (85,7 per cento), 4 su 10 italiani, e sempre 4 su 10 che vivevano in strada da più di 4 anni prevalentemente nelle regioni del Nord Italia (56 per cento) mentre le donne rappresentano il 14 per cento e seguono dei percorsi di vita particolari e più caratterizzati dalle rotture delle relazioni familiari come causa principale di *homelessness*;

«Senza dimora» non è sinonimo di «assistenzialismo» e, infatti, solo il 3 per cento dichiara di ricevere sussidi dal comune o da altri Enti pubblici mentre il 62 per cento ha invece un reddito mensile proveniente da attività lavorativa (anche informale e saltuaria) con un guadagno medio mensile tra le 100 e le 499 euro, mentre il 30 per cento vive di espedienti e collette. Il 17 per cento non ha alcuna fonte di reddito;

a distanza di 5 anni dalla prima edizione, il nuovo censimento ISTAT della popolazione residente in Italia pubblicato pochi giorni fa indica in quasi 100mila di cui il 62 per cento di nazionalità italiana senza dimora. Una cifra più che raddoppiata;

lo stesso censimento, nel 2021 identificava per la prima volta, con maggior dettaglio le persone che vivono nelle convivenze anagrafiche e le cosiddette «popolazioni speciali» costituite da persone senza tetto, senza dimora e persone che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti tollerati o spontanei. «Un aggregato secondo i dati ISTAT di poco più di 500 mila persone»;

6/442/72/5

i meri dati non possono, comunque, descrivere appieno questa realtà molto complessa e articolata mutevole nel tempo e composta da persone che vivono una condizione di estrema marginalità dal punto di vista relazionale e comunicativo a cui consentire di poter avere un medico sarebbe un atto di solidarietà, di giustizia sociale, di vicinanza dello Stato alle persone più deboli; significherebbe dare la possibilità a chi, per qualsiasi motivo, è stato messo ai margini della società di avere una speranza ed uno stimolo per uscire dalla strada,

impegna il Governo:

al fine di garantire la tutela della salute quale diritto fondamentale ed universale per ciascun individuo a inserire nel primo provvedimento utile misure normative e finanziarie volte a garantire anche alle persone senza dimora e quindi prive della residenza anagrafica di poter essere iscritte negli elenchi degli assistiti delle aziende sanitarie locali, come già avviene con due leggi regionali in Puglia ed Emilia Romagna, allo scopo di poter effettuare la scelta di un medico di medicina generale e poter così accedere alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza;

predisporre misure volte a consentire un aggiornamento periodico dei dati ufficiali delle persone senza dimora presenti in Italia e una loro presa in carico attraverso percorsi di inclusione lavorativa, abitativa e sociale.

6/442/72/5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 1, commi 791-798, del disegno di legge in esame, reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) finalizzandolo alla completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione che tratta delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che possono essere attribuite alle regioni a statuto ordinario;

a tale scopo si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, la quale determina – anche distintamente – i LEP e i correlati costi e fabbisogni *standard* nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mediante uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

si specifica, vieppiù, che i LEP saranno determinati nel rispetto dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di copertura finanziaria delle leggi, e comunque nell'ambito delle disponibilità di bilancio e delle risorse che allo scopo previste a legislazione vigente;

tali previsioni configurano una procedura che non consente il necessario coinvolgimento delle Camere sia sulla determinazione dei LEP e dei relativi fabbisogni e costi *standard*, sia sugli oneri finanziari recati dai provvedimenti che saranno adottati;

il coinvolgimento parlamentare è essenziale considerato che i LEP costituiscono il nucleo di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali;

in particolare, deve poter essere valutata e verificata a livello parlamentare l'adeguatezza delle risorse messe a disposizione, giacché la determinazione dei LEP, che indicano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, deve essere accompagnata da un idoneo finanziamento, mediante l'integrazione degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, in un'ottica di uniformità e in considerazione dei preesistenti squilibri regionali e del diverso impatto sulle finanze regionali derivante dall'erogazione dei LEP;

la determinazione dei LEP nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, invece, incrementa di fatto il divario regionale e risulta insostenibile per le regioni del Sud del Paese,

impegna il Governo

a definire rapidamente i fabbisogni *standard*, individuando le risorse per finanziarli integralmente senza il vincolo dei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, indipendentemente dall'attuazione

dell'autonomia differenziata, di cui in ogni caso costituisce un presupposto essenziale, e a consentire dunque la tempestiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), prevedendo forme e modalità adeguate ad assicurare il pieno e dovuto coinvolgimento delle Camere.

G/442/73/5

Ordine del giorno

ZAMPA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 1, commi da 791 a 804, della legge di bilancio per l'anno 2023 reca disposizioni in materia di accelerazione del processo di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

tale norma, – peraltro a carattere meramente ordinamentale, e quindi del tutto estranea al contenuto proprio della legge di bilancio, tanto che gli unici effetti finanziari stimati sono quelli per le spese di funzionamento derivanti dalle attività (500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025) – precisa nella stessa rubrica che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sia finalizzata all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario;

pur rilevando la necessità di accelerare un processo di definizione dei LEP in attesa di attuazione da molti anni, già la rubrica di questo articolo solleva gravi perplessità, in quanto appare del tutto arbitrario e parziale associare la determinazione dei LEP all'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che andrebbero invece definiti per tutti i diritti civili e sociali, a prescindere dall'attuazione dell'autonomia differenziata, così come correttamente previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione;

l'articolo 1, commi 799-804, del disegno di legge di bilancio prevede l'istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per la determinazione dei LEP, che esautora di fatto il ruolo del Parlamento, e non consente il necessario coinvolgimento delle parti sociali e delle amministrazioni locali;

l'articolo 117, comma secondo, lettera *m*) della Costituzione fa rientrare i LEP nella legislazione esclusiva dello Stato, affidare la loro determinazione a norme secondarie del Governo, o addirittura ai provvedimenti di un Commissario governativo, appare in palese contrasto con le previsioni costituzionali;

la determinazione dei LEP, così come prevista nel presente disegno di legge, si discosta con ogni evidenza da un percorso integrale ed equilibrato di attuazione di un modello cooperativo di federalismo fiscale, coerente con l'articolo 119 della Costituzione e con la stessa legge n. 42 del 2009, come del resto è confermato dalla disposizione di cui all'articolo 141 della stessa legge di bilancio, che prevede uno slittamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR, con la proroga dal 2023 al 2027;

tali disposizioni del disegno di legge di bilancio, inoltre, in assenza del richiamo agli obiettivi di servizio e di qualsiasi forma di finanziamento, rischia di portare ad una determinazione meramente ragionieristica dei



livelli essenziali delle prestazioni, limitandosi a cristallizzare le disparità territoriali esistenti, e rivelandosi del tutto inadeguata a colmare i divari di cittadinanza aperti tra le aree del Paese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di prevedere un pieno coinvolgimento del Parlamento tramite la presentazione alle Camere di uno o più disegni di legge, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con cui sono determinati distintamente, i LEP, e i correlati costi e fabbisogni *standard*, non solo nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché a stanziare quanto prima tutte le risorse necessarie atte a garantire una piena realizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, in grado di colmare i divari esistenti e di perequare gli squilibri nella tutela e nella garanzia dei diritti civili e sociali, per una piena promozione della cittadinanza in tutto il Paese.

G/442/74/5

A.S. 442  
Ordine del giorno

ZAMBITO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, (A.S. 442);

premesso che,

l'articolo 3 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA, ha previsto che dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dello stesso provvedimento, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE); che la Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

l'AIFA, come tutte le Agenzie regolatorie europee fa parte dell'EMA, l'Agenzia europea che approva praticamente tutti i nuovi farmaci seguendo appunto la legislazione europea. Essa ha una funzione principale e molto complessa che riguarda l'approvazione dei farmaci che devono essere inseriti nel Prontuario Terapeutico Nazionale per essere messi a disposizione gratuita degli ammalati; la stessa svolge inoltre funzioni di ispezione delle officine che fabbricano o confezionano farmaci, nonché di autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti approvati dall'EMA che per varie ragioni non vengono inseriti nel Prontuario, ma possono essere prescritti dai medici a carico dei cittadini; approva per l'Italia farmaci generici e biosimilari e, infine, controlla la corrispondenza della traduzione in italiano della documentazione, foglietto illustrativo e scheda tecnica dei farmaci approvati all'EMA;

la modifica normativa di cui sopra ha cambiato la struttura dell'AIFA, abolendo la figura del Direttore Generale e creando così una concentrazione di potere nella Presidenza del Consiglio d'amministrazione che da un lato deve dare indirizzi e controllare e dall'altro deve gestire;

tale modifica genera un vero conflitto di interessi. Infatti, mentre si concentrano in un solo comitato (CUF) chi giudica la validità terapeutica dei farmaci e chi ne stabilisce i prezzi, si realizzano due direzioni, una scientifica ed una amministrativa. La modifica determina inoltre una completa mancanza di informazione indipendente e non propone un'attività indispensabile per l'AIFA, cioè

fondi adeguati per realizzare studi clinici controllati (RCT) indipendenti;

in ottemperanza della modifica i membri della CUF (Commissione Unica del Farmaco) vengono previsti nel numero di 10 e tale modifica disposizione appare inadeguata;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di impegnarsi ad introdurre, già in sede di primo provvedimento utile e in un rapporto di sinergia con il Parlamento, un'apposita previsione normativa, che elimini innanzitutto conflitti di interesse e lo squilibrio dettato dai maggiori poteri affidati al Consiglio di amministrazione di AIFA, che preveda fondi adeguati per realizzare studi clinici controllati (RCT) indipendenti, che garantisca una informazione indipendente per i medici, che preveda l'aumento dei componenti della CUF (Commissione Unica del Farmaco).

G/442/75/5

AS 442  
Ordine del Giorno  
Art. 0

DREOSTO, BORGHI, TESTOR, POTENTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

l'incidente del 1986 alla centrale nucleare di Chernobyl determinò drammatiche conseguenze anche a grande distanza dal luogo dell'accaduto e profonde preoccupazioni per l'opinione pubblica, interessando anche il nostro territorio;

per fronteggiare eventuali ulteriori incidenti nucleari, i governi e le istituzioni internazionali adottarono apposite misure organizzative e si dotarono di infrastrutture tecnologiche di pronto allarme con e disporre di necessari elementi tecnici per l'attuazione delle specifiche pianificazioni di emergenza;

in Italia, nella seconda metà degli anni '90, è stato concesso all'ANPA, oggi ISPRA, un finanziamento per la realizzazione di una Rete automatica ad alta sensibilità per il monitoraggio della radioattività ambientale a fini di pronto allarme, denominata Rete REMRAD;

la Rete, inizialmente costituita da tre stazioni per la misura della radioattività presente nel particolato atmosferico aerosospeso, nei primi anni 2000 fu potenziata con altre quattro stazioni automatiche ad alta sensibilità;

a gennaio 2019 l'ISIN, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, quale Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, ha preso in carico da ISPRA anche le infrastrutture di monitoraggio che tuttavia, a causa della vetustà e dell'obsolescenza della tecnologia utilizzata, e dei mancati investimenti di manutenzione e ammodernamento, non risultano più funzionanti;

in sede di predisposizione del bilancio preventivo 2020, ISIN ha individuato tra gli obiettivi strategici fondamentali della sua attività istituzionale, la progressiva sostituzione delle sette stazioni di rilevamento della Rete REMRAD, per garantire l'efficace esercizio delle funzioni e dei compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione a livello nazionale;

è in corso la fase esecutiva di fornitura e collaudo da parte di ISIN di due nuove stazioni di tecnologia avanzata ed elevatissima sensibilità per il rilevamento della radioattività nel particolato atmosferico in sostituzione di quelle obsolete ubicate nei siti di Sgonico, presso Trieste, e Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia, in grado di rilevare la presenza anche di minime tracce di radioattività nelle masse d'aria che attraversano il territorio nazionale, rilevare anomalie radiologiche e monitorare eventuali conseguenze di eventi a carico delle vicine centrali nucleari oltre confine;

le due nuove stazioni di monitoraggio presentano caratteristiche tecniche in larga parte conformi alle stazioni di monitoraggio della Rete dell'organizzazione internazionale per il rispetto del trattato di messa al bando degli esperimenti atomici (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization – CTBTO), pertanto potrebbero essere integrate all'interno della rete CTBTO che ha una dimensione planetaria;

anche alla luce dell'attuale situazione geopolitica internazionale, assume importanza strategica ripristinare e migliorare con le tecnologie più avanzate, la copertura della rete di monitoraggio nazionale, procedendo all'installazione di ulteriori 5 stazioni in sostituzione di quelle ormai non funzionanti,

Impegna il Governo:

6/442/76/5

a sostenere ISIN, quale autorità competente ai sensi delle Direttive Euratom, nell'ammodernamento e potenziamento della REte nazionale di Monitoraggio della RADioattività nel particolato atmosferico (REMRAD), che opera nell'ambito del sistema nazionale di allarme preventivo in caso di incidente nucleare e di valutazione di specifici piani di emergenza, prevedendo l'acquisto di almeno cinque stazioni di misurazione di tracce di radioattività nel particolato atmosferico ad altissima sensibilità, al fine di garantire la sicurezza nucleare e la radioprotezione nazionale.

6/242/76/5

A.S. 442

ORDINE DEL GIORNO

Art.1

PATTON, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*

premesso che

il meccanismo del “payback sanitario” impone alle imprese fornitrici di dispositivi medici la compartecipazione al ripiano dello sfioramento dei tetti di spesa sanitari delle regioni, per un ammontare complessivo superiore a due miliardi di euro da versare entro il 15 gennaio p.v.;

l'applicazione del meccanismo comporterà il fallimento di centinaia di piccole e medie imprese che distribuiscono a tutti gli ospedali del Paese dispositivi salvavita e altro materiale per il corretto svolgimento delle attività che si svolgono nelle sale operatorie; senza un intervento a rettifica della norma sul payback mancheranno dispositivi medici come strumenti chirurgici e diagnostici;

impegna il Governo

a prevedere, al fine di garantire continuità della fornitura dei dispositivi medici che, nel decreto milleproroghe di prossima emanazione, sia inserita la disposizione seguente: le parole: “entro trenta giorni” cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».

G/442/77/5

A.S. 442

ORDINE DEL GIORNO

Art.1

PATTON, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*

premessso che

il meccanismo del “payback sanitario” impone alle imprese fornitrici di dispositivi medici la compartecipazione al ripiano dello sfioramento dei tetti di spesa sanitari delle regioni, per un ammontare complessivo superiore a due miliardi di euro da versare entro il 15 gennaio p.v.;

l'applicazione del meccanismo comporterà il fallimento di centinaia di piccole e medie imprese che distribuiscono a tutti gli ospedali del Paese dispositivi salvavita e altro materiale per il corretto svolgimento delle attività che si svolgono nelle sale operatorie; senza un intervento a rettifica della norma sul payback mancheranno dispositivi medici come strumenti chirurgici e diagnostici;

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo decreto legge milleproroghe e, comunque, non più tardi del 15 gennaio p.v. una norma volta a sospendere le disposizioni di cui al comma 9-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.215, fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma 9-bis con riguardo alla quota di ripiano riferite alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n.2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2023 e a prevedere che con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, siano stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis dell'articolo articolo 9-ter, del decreto legge n.78 del 2015, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015, escludendo dal ripiano le micro, piccole e

6/442/78/5

medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.

6/442/78/5



ORDINE DEL GIORNO

Articolo 1

CASTELLONE, GUIDOLIN, MAZZELLA, PIRRO, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, LOREFICE, MAIORINO, MARTON, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025",

premesso che:

il disegno di legge in esame reca diverse misure in materia di sanità;

l'articolo 1, comma 535, ha incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 1.400 milioni di euro destinati a colmare i maggiori costi derivanti dal caro energia;

considerato che:

l'articolo 1, comma 539, stabilisce lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, è incrementato di soli 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma;

il suddetto Fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per un'importante patologia tumorale delle vie biliari;

la profilazione genica rappresenta una delle più importanti innovazioni per la personalizzazione delle terapie per i pazienti oncologici e che richiede adeguate risorse e risulta indispensabile garantire in tutto il Paese equità di accesso per i pazienti oncologici ai test NGS di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza, al fine di garantire il diritto alla più efficace terapia;

considerato inoltre che:

non è previsto, come era stato annunciato dal Governo, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un fondo denominato "Fondo per l'implementazione del Piano Oncologico nazionale 2022-2027 - PON", destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per la prevenzione, la diagnosi, la cura e l'assistenza al malato oncologico;

nel corso della pandemia di Covid-19, molte visite e attività di screening e prevenzione relative ai tumori sono state posticipate, a causa della forte pressione a cui è stato sottoposto il servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a prevedere maggiori risorse volte a incrementare il Fondo per i test di Next-Generation Sequencing;

a prevedere specifici stanziamenti per finanziare il nuovo Piano oncologico nazionale (Pon).

6/442/79/5

Ordine del giorno

BASSO, ASTORRE, MANCA, FINA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'inquinamento derivante dal rumore immesso nell'ambiente urbano dalle attività antropiche costituisce uno dei principali problemi ambientali;

a partire dal 1995 con la pubblicazione della «Legge Quadro sull'inquinamento acustico» n° 447, dei suoi decreti attuativi e delle varie leggi acustiche regionali, si è assistito ad un fondamentale riordino della normativa in materia;

la questione si pone soprattutto per quel che riguarda i quartieri cittadini che si trovano nei pressi di ferrovie, autostrade o di aeroporti urbani che, nonostante la normativa suddetta, risultano spesso ancora privi di barriere antirumore con gravi ripercussioni sulla qualità della vita e della salute;

l'abbattimento dei livelli di inquinamento acustico previsto dal quadro giuridico, nazionale e comunitario è un obiettivo già perseguito dalle istituzioni competenti ma spesso i tempi per adeguarsi ai predetti standard risultano troppo rilevanti se confrontati con il disagio vissuto quotidianamente da migliaia di residenti storditi dal costante passaggio dei treni all'interno della città o dal rumore degli aerei;

è necessario fin da subito monitorare e pianificare, in accordo con FS, Aspi e con Enac, lo stato della programmazione degli interventi previsti per l'installazione di barriere fonoassorbenti e l'eventuale superamento di situazioni di criticità sollecitando Ferrovie dello Stato, Aspi ed Enac ad una maggiore e opportuna responsabilità di natura sociale ed economica in merito a tale questione;

per favorire la realizzazione di tali barriere sarebbe quindi opportuno prevedere specifici piani di intervento realizzati da FS, Aspi ed Enac approvati poi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata a cui poter indirizzare una fonte dedicata di finanziamento anche prevedendo un contributo di Enac,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di considerare un intervento per la realizzazione di barriere antirumore ed antinquinamento nei quartieri delle città che si trovano nelle adiacenze dei binari ferroviari, autostradali o di aeroporti urbani, anche attraverso la costituzione ed il finanziamento di un apposito fondo per mettere in condizione FS ed Enac di realizzare gli interventi di tutela e salvaguardia dei cittadini dall'inquinamento acustico ed ambientale.

6/442/80/5

Ordine del giorno

BAZOLI, MANCA, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio in esame contiene una serie di tagli significativi in diversi settori, in particolare in quello della giustizia, in particolare al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

in questo modo si interrompe, anzi si inserisce una pericolosa retromarcia, rispetto ad un grande lavoro, non certo scevro da difficoltà, compiuto negli anni, volto a colmare le gravi carenze di personale della giustizia, in particolare nel circuito penitenziario e nell'esecuzione penale esterna ma ovviamente non solo;

con le leggi di bilancio 2019 e 2020 e per il 2022 sono state previste infatti le assunzioni di centinaia di unità di personale del comparto funzioni centrali per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità; le significative riduzioni di spesa appaiono dunque suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema già fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato;

in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento; e, allo stesso tempo, rischia di arrestarsi il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede alcuna altra misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

per realizzare veramente la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello sovranazionale, europeo il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale:

è necessario ripensare profondamente i luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati; si tratta, di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed

emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente, come dimostrano tutti gli studi. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a stanziare risorse adeguate, presso il Ministero della giustizia, preferibilmente riconducibili ad un fondo, destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti.

6/442/81/5

Ordine del giorno

MIRABELLI, MANCA, BAZOLI, LORENZIN, MISIANI, NICITA, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio in esame contiene una serie di tagli significativi in diversi settori, in particolare in quello della giustizia e nello specifico e in particolare al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

il Ministro della giustizia Nordio ha pubblicamente e in più occasioni ammesso i tagli al comparto giustizia operati con la manovra di bilancio;

che però il Ministro Nordio nelle linee programmatiche ha richiamato l'importanza degli investimenti sul carcere e l'importanza degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione in carcere, nonché sulla giustizia riparativa, strumenti previsti dalla riforma Cartabia rispetto alla quale il Ministro ha assicurato una pronta entrata in vigore;

tuttavia, le significative riduzioni di spesa operate dalla manovra di bilancio appaiono suscettibili di incidere pesantemente sulla tenuta di un sistema oggettivamente fragile, interrompendo il difficile percorso di risanamento avviato negli ultimi anni;

in particolare, rischiano di essere colpite le attività trattamentali delle persone detenute nell'ambito dei percorsi di reinserimento e, allo stesso tempo, rischia di rallentare il percorso delle nuove assunzioni di personale, fondamentale per garantire la funzionalità degli istituti e, con essa, dignitose condizioni di vita delle persone private della libertà personale;

si aggiunga, inoltre, che le riduzioni di spesa operano nel quadro di una manovra di finanza pubblica che non prevede altre misura relativa al comparto penitenziario, in particolare, laddove vengono previste risorse per l'edilizia giudiziaria, manca del tutto qualunque previsione in materia di edilizia penitenziaria e di gestione degli spazi a fini di riduzione del sovraffollamento e trattamentali;

per realizzare la funzione rieducativa della pena, così come delineata nella nostra Costituzione, occorrono investimenti sul personale e investimenti sulle strutture, come dimostrano tutti gli studi condotti sul tema anche a livello europeo e internazionale;

il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione;

il ruolo che in questo percorso trattamentale assumono gli spazi detentivi è fondamentale: è necessario procedere alla riqualificazione dei luoghi dell'esecuzione penale, che devono essere progettati e definiti in

funzione dell'organizzazione di efficaci percorsi trattamentali di reinserimento sociale di coloro che hanno commesso reati; si tratta di uno sforzo nell'interesse non solo dei detenuti, ma anche del personale che nelle carceri lavora e vive ogni giorno, e di tutti i cittadini: se la pena riesce a svolgere una funzione rieducativa ed emancipante, il rischio di recidiva diminuisce sensibilmente. Questo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività;

così come riteniamo assolutamente urgente, fine di contribuire a tutelare il rapporto tra detenute madri e figli minori, e l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia incrementare il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

inoltre in tutto il disegno di legge di bilancio l'unico intervento, che salutiamo, ovviamente, con favore, che si inserisca in un contesto di misure contro la mafia e la criminalità organizzata, è quello contenuto nell'articolo 147, volto ad attribuire una dotazione finanziaria alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo: noi, inserendoci e insistendo nel medesimo solco, che è quello volto a dotare lo stato democratico di quante più possibili risorse, sia di tipo finanziario sia di tipo organizzativo e strumentale necessario a contrastare le mafie, intendevamo aumentare in modo simmetrico le risorse per la DIA (Direzione investigativa antimafia), in virtù della sua particolare strategicità nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, dell'aspetto relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, e, al medesimo fine; proponevamo misure per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

in sede referente è stato approvato con riformulazione, l'emendamento Gianassi 148.1, recante l'istituzione del Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a stanziare risorse maggiori e adeguate al comparto della giustizia ripristinando le risorse tagliate al Dipartimento della amministrazione penitenziaria con la presente manovra, a potenziare le risorse, presso il Ministero della giustizia, riconducibili al Fondo destinato ad interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, per l'elaborazione e la realizzazione di un modello coerente con l'idea di rieducazione e per interventi puntuali di manutenzione sulle strutture esistenti, cui è assegnata la previsione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, ad aumentare gli investimenti nella giustizia riparativa, nonché ad incrementare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti e agli orfani per crimini domestici, ad incrementare il Fondo per le detenute madri, a garantire ed implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, nonché ad adottare misure di sostegno all'azione della DIA e dell'Agenzia per i beni confiscati.

6/442 / 82/5

A.S. 442  
ORDINE DEL GIORNO

Rosa, Sigismondi, Liris

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025;

premesso che:

l'articolo 16 del D.L. 24/01/2012, n. 1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.*" recita "1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell' articolo 117 della Costituzione , dei principi di precauzione, di sicurezza per la salute dei cittadini e di tutela della qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e più avanzati standard internazionali di qualità e sicurezza e con l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo.";

l'articolo 36 bis del D.L. 12/09/2014, n. 133 "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.*" stabilisce "1. L'articolo 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso i versamenti dei soggetti titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in terraferma con riferimento a progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, e successive modificazioni, sia stata rilasciata successivamente

6/442/83/5



al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità del citato articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 è determinata nella misura del 30 per cento di tali maggiori entrate per i dieci periodi di imposta successivi all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto attuativo di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del 2012 continua ad applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del presente articolo.”

considerato che:

le norme su citate hanno lo scopo di incentivare la crescita dei territori in cui sono localizzati gli impianti di idrocarburi attraverso nuovi investimenti per infrastrutture e per la creazione di posti di lavoro;

tra gli obiettivi del PNRR vi sono:

- la Missione 3 che prevede una serie di investimenti finalizzati allo sviluppo di una rete di infrastrutture di trasporto moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, che possa aumentare l'elettrificazione dei trasporti e la digitalizzazione, e migliorare la competitività complessiva del Paese, in particolare al Sud;
- la Missione 5 “Inclusione e Coesione” del PNRR, che ha come obiettivo principale quello di riformare il sistema di politiche attive del lavoro e della formazione professionale al fine di introdurre e implementare livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'occupabilità dei lavoratori in transizione e delle persone disoccupate e inoccupate;

l'attuazione dell'articolo 16 del D.L. 24/01/2012 n. 1 e dell'articolo 36 bis del D.L. 12/09/2014, n. 133 porterebbe risorse aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR succitati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare attuazione all'articolo 16 del D.L. 24/01/2012 n. 1 e all'articolo 36 bis del D.L. 12/09/2014, n. 133.

G/442/83/5

A.S. 442

Ordine del giorno

VERINI, FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

a crisi idrica che ha colpito l'Italia nel corso del 2022, protrattasi ben oltre la conclusione della stagione estiva, ha avuto pesanti ripercussioni anche sui bacini lacustri italiani del nord e centro Italia in forte sofferenza idrica con un elevato abbassamento delle acque;

in Umbria, nella zona del lago Trasimeno, si sono registrati danni all'intero bacino e all'area palustre oltre a quelli relativi a settori e comparti fondamentali della vita civile, economica e produttiva,

impegna il Governo

a destinare adeguate risorse allo scopo di fronteggiare la grave emergenza idrica dei principali bacini lacustri del Nord e Centro Italia in forte sofferenza idrica attraverso la realizzazione di interventi di risanamento e valorizzazione ambientale e messa in sicurezza idrogeologica.

G/442/84/5

Ordine del giorno

VERDUCCI, MANCA, ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la legge di Bilancio in esame, all'articolo 1, comma 730, reca misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

nello specifico si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera *d*) e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

l'evento calamitoso, abbattutosi con incredibile violenza sulle Province di Ancona, Pesaro e Macerata, ha causato 12 morti, una donna dispersa, 500 feriti, intere famiglie sfollate e danni stimati ad oggi per circa 2 miliardi di euro. Numeri, cioè, che definiscono l'oggettiva enormità di quanto accaduto e che, allo stesso tempo, confliggono con qualsiasi tentativo di fornirne una lettura riduttiva e persino fatalista;

le risorse stanziare attraverso l'articolo 1, comma 730, del presente disegno di legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, non sono di fatto sufficienti per far fronte alle ingenti necessità dei Territori colpiti;

in Territori fragili come quello interessato dall'Alluvione del 15 settembre, infatti la ricaduta degli effetti catastrofici risulta capillare e massiva. Occorrono pertanto risposte importanti ed immediate, a beneficio delle famiglie ma anche delle imprese. Il settore produttivo, infatti, rischia di rimanere schiacciato da una risposta non adeguata e non tempestiva,

impegna il Governo

ad individuare ulteriori risorse, nel primo provvedimento utile, adeguate sia a far fronte all'emergenza alluvione presso i territori colpiti delle Marche, sia ad estendere il profilo temporale di intervento.

G/442/85/5

A.S. 442  
Ordine del giorno

Silvestroni, De Carlo

Il Senato,  
premessi che:

il testo in esame reca bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

la legge di bilancio, tra le varie, presenta varie disposizioni a tutela dell'ambiente;

con credito di carbonio si intende genericamente un qualsiasi certificato negoziabile o qualsiasi autorizzazione che rappresenta il diritto di emettere una tonnellata di anidride carbonica o la quantità equivalente di un diverso gas serra qualsiasi certificato negoziabile;

un credito di carbonio corrisponde dunque a una tonnellata di CO2 equivalente immagazzinata, tra le altre, nella biomassa vegetale o nel suolo da attività di gestione imboschimento o rimboschimento;

scopo dell'utilizzo di questi strumenti è superare il costo sociale delle esternalità negative e i guidare i processi industriali e commerciali nella direzione di basse emissioni o approcci a minore intensità di carbonio rispetto a quelli utilizzati quando non vi è alcun costo per l'emissione di biossido di carbonio e altri gas serra nell'atmosfera;

la riduzione dei gas serra, delle emissioni climalteranti e più in generale la decarbonizzazione sono elementi fondanti presenti negli obiettivi climatici 2030 dell'Unione europea;

i citati crediti possono anche essere quantificati e commercializzati in un mercato volontario locale dal fornitore (titolare della gestione) che genera il credito ad un beneficiario acquirente che può compensare le proprie emissioni o la propria impronta carbonica residua dopo aver realizzato un progetto di riduzione;

il mercato volontario del carbonio rappresenta, ad oggi, una realtà in forte crescita ed uno strumento economico fondamentale per tutti quegli attori che intendono adottare modelli di sviluppo e di economia ad alta sostenibilità;

tale mercato può riguardare diverse attività, tra cui il rimboschimento, ovvero la messa a dimora di alberi sia in area urbana sia in extraurbane, per le aree in pianura e progetti di gestione forestale sostenibile per le aree montane;

la mancanza di regolamentazione in materia rende il mercato volatile ed esposto a speculazioni, in quanto i crediti possono essere proposti agli attori sul mercato anche da soggetti improvvisati o che

6/442/86/5

debbono necessariamente basarsi su atti di fiducia, in assenza di trasparenza e di affidabilità nella generazione dei crediti e nelle procedure di compensazione;

in tal senso è improcrastinabile l'esigenza di istituire un registro finalizzato ad incrementare la fiducia e la tenuta, nonché le potenzialità di questo mercato, anche con le ricadute positive per l'economia dei territori interessati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali, rendendo ammissibile l'iscrizione nel citato Registro per i crediti di carbonio generati e certificati su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali come definiti dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura, fermo restando che i crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, né alla contabilizzazione ufficiale degli assorbimenti e delle emissioni di gas serra effettuate da ISPRA nell'ambito degli obblighi internazionali ed europei.

6/442/86/5

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

LOREFICE, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge "*Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*",

premesso che:

l'Italia è il paese europeo maggiormente interessato da fenomeni franosi, con oltre 620.000 frane censite, circa due terzi delle circa 900.000 frane dell'intera Europa;

considerato che:

l'articolo 1 comma 607- bis finalizzato a rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico;

ogni anno si verificano, sul territorio nazionale, alcune migliaia di frane, di cui almeno un centinaio con vittime, feriti, evacuati e/o ingenti danni a infrastrutture di comunicazione e centri abitati;

il recente evento franoso che ha colpito Casamicciola Terme a Ischia con 12 morti, 250 evacuati e ingenti danni, evidenzia ancora una volta la necessità di un censimento delle frane aggiornato per una adeguata pianificazione territoriale e per supportare le attività in emergenza e in post-emergenza;

il cambiamento climatico in atto comporta alle nostre latitudini un aumento della frequenza degli eventi pluviometrici estremi, e quindi delle colate rapide di fango e detrito, fenomeni altamente pericolosi e potenzialmente distruttivi;

l'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) è la banca dati nazionale e ufficiale sulle frane ed è realizzato dall'ISPRA in collaborazione con le Regioni e Province Autonome;

la necessità di creare un Inventario nazionale delle frane in Italia è emersa con maggiore forza a seguito dell'evento disastroso del 5 maggio 1998, che ha colpito gravemente i comuni di Sarno, Siano, Quindici, Bracigliano e S. Felice a Canello, nelle province di Salerno, Avellino e Caserta. L'ISPRA dal 2005 pubblica online i dati dell'Inventario, consentendo la visualizzazione delle frane e l'interrogazione dei principali parametri ad esse associati, per favorire la più ampia diffusione e fruizione delle informazioni alle amministrazioni locali, agli enti di ricerca, ai tecnici operanti nel settore della progettazione e pianificazione territoriale e ai cittadini;

archiviare le informazioni sui fenomeni franosi è un'attività strategica per una corretta pianificazione territoriale e, quindi, per progettare ed eseguire interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico, tenuto conto che gran parte delle frane si riattivano nel tempo, anche dopo lunghi periodi di quiescenza di durata pluriennale o plurisecolare;

l'Inventario IFFI è un importante strumento conoscitivo di base utilizzato per la valutazione della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), la progettazione preliminare di interventi di difesa del suolo e di reti infrastrutturali e la redazione dei Piani di Emergenza di Protezione Civile;

l'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia censisce i fenomeni franosi verificatisi sul territorio nazionale secondo una metodologia standardizzata e condivisa;

Considerato, inoltre, che:

Il Progetto IFFI (Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia), realizzato dall'ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome, fornisce un quadro dettagliato sulla distribuzione dei fenomeni franosi sul territorio italiano;

l'inventario ha censito ad oggi 620.808 fenomeni franosi che interessano un'area di circa 23.700 kmq, pari al 7,9% del territorio nazionale;

i dati sulle frane sono aggiornati al 2022 solo per la Provincia Autonoma di Bolzano e la Regione Piemonte; al 2021 per la Regione Toscana; al 2018 per la Regione Umbria; al 2017 per le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Sicilia e Valle d'Aosta; al 2014 per le regioni Basilicata e Lombardia. Per le restanti regioni i dati sono aggiornati al 2007;

è urgente, ai fini della prevenzione del rischio idrogeologico, a oltre diciotto anni dall'ultimo finanziamento nazionale, rifinanziare l'Inventario IFFI per garantire un quadro completo, omogeneo e aggiornato sul dissesto da frana su tutto il territorio nazionale;

l'assenza di un finanziamento nazionale ha determinato ad oggi un mancato aggiornamento dei dati dell'Inventario, particolarmente grave per molte regioni del centro-Sud, che sono le più esposte al rischio idrogeologico;

le attività connesse al Progetto IFFI sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera g della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1

impegna il Governo:

- a) ad individuare, nel primo provvedimento utile, i fondi necessari pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, da assegnare all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per l'aggiornamento del Progetto IFFI.

6/442/87/5

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

LOREFICE, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPREIATO, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI, TURCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge "*Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*",

premessi che:

L'acqua è un Bene Comune da tutelare e utilizzare con consapevolezza e sostenibilità ambientale;

l'art.9 della Costituzione italiana cita "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [cfr. artt. 33, 34]. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*";

considerato che:

all'articolo 1, commi 698-700, del provvedimento in esame, la biodiversità e gli ecosistemi hanno come fondamento la geodiversità e le georisorse. La georisorsa più preziosa è quella idrica, contenuta in acquiferi spesso vulnerabili dall'inquinamento di origine antropica;

molti grandi acquiferi del nostro Paese, grazie alle loro specifiche caratteristiche litologiche e di permeabilità, riescono ad immagazzinare le acque di precipitazione, spesso alimentando così sorgenti di notevole portata che, captate dagli acquedotti, garantiscono a tutti acqua potabile;

le stesse sorgenti, anche quando non captate, garantiscono la vita biologica dei fiumi e il prelievo, lungo i corsi d'acqua o dai bacini artificiali da questi alimentati, per scopi irrigui, zootecnici e industriali, soprattutto nel periodo estivo, quando i corsi d'acqua hanno un minimo apporto di acqua piovana, ancor più a causa del cambiamento climatico in atto, che determina fenomeni meteorologici estremi più frequenti ed intensi, caratterizzati da periodi di inusuale siccità e precipitazioni brevi e intense;

considerato, inoltre, che:

è indispensabile una migliore conoscenza delle zone sorgive e sviluppare la cultura geologica per comprendere il ciclo dell'acqua e la vulnerabilità della risorsa;



è utile attuare un piano di protezione ambientale per creare percorsi ed oasi naturali adatti per la biodiversità e fruibili da un punto turistico-ricreativo naturale, rendendoli luoghi di riferimento per visite didattiche, innanzitutto per scolaresche, in modo che si comprenda meglio la natura e le georisorse vitali, al fine di innescare un processo culturale di rispetto della natura e dei suoi processi;

al fine di tutelare e valorizzare le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato, Regioni e Province autonome, sentite le Autorità di bacino distrettuali, è necessario effettuare una perimetrazione delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, dei bacini idrogeologici che contengono gli acquiferi da cui scaturiscono le sorgenti;

impegna il Governo:

a) ad assegnare al Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, per effettuare sul territorio nazionale, entro un anno dall'erogazione del contributo economico, una perimetrazione in scala 1:50.000 delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, sulla base dei dati forniti dalla cartografia geologica e idrogeologica esistente, dei dati già acquisiti e fruibili presso gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali e dei dati in possesso degli enti o soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile;

b) ad assegnare due milioni di euro al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e due milioni di euro al Ministero della Cultura, per realizzare un piano di musealizzazione delle aree perimetrata ai sensi del comma 1, entro 12 mesi dalla conclusione della perimetrazione comprensiva della relazione idrogeologica di cui sopra, idoneo a percorsi di visita naturalistici didattico-formativi e turistico-ricreativi.

6/662/88/5

ORDINE DEL GIORNO

Art. 1

LOREFICE, FLORIDIA Barbara, ALOISIO, BEVILACQUA, BILOTTI, CASTELLONE, CASTIELLO, CATALDI, CROATTI, DAMANTE, DE ROSA, DI GIROLAMO, GUIDOLIN, LICHERI Ettore Antonio, LICHERI Sabrina, LOPRELATO, MAIORINO, MARTON, MAZZELLA, NATURALE, NAVE, PATUANELLI, PIRONDINI, PIRRO, SCARPINATO, SIRONI, TREVISI e TURCO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge "*Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025* ",

premesso che:

all'articolo 1, ai commi 702 e seguenti, stanZIA risorse riguardanti il completamento e l'informatizzazione della carta geologica d'Italia;

il Progetto CARG (CARTografia Geologica d'Italia) è uno strumento di grande valenza scientifica e sociale, che ci consente di fornire il Paese di uno strumento fondamentale per la sua salvaguardia e per uno sviluppo ecosostenibile;

venne avviato alla fine degli anni Ottanta e prevedeva: a) la realizzazione e l'informatizzazione di complessivi 636 fogli geologici e geotematici alla scala 1:50.000, nei quali è compreso il territorio nazionale; b) la realizzazione di una banca dati alla scala 1:25.000, dalla quale poter ricavare carte geologiche e geotematiche di maggiore dettaglio; c) la realizzazione di fogli al 250.000 dei fondali marini italiani;

si colloca molto bene tra le priorità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che, attento alle necessità del Paese, ha avviato le attività per consentire una transizione ecologica che non può prescindere dallo sviluppo di infrastrutture ecosostenibili e dalla sicurezza del territorio, rispetto ai notevoli rischi naturali, legati alla sua fragilità geologica;

la transizione ecologica del nostro Paese dipende in modo imprescindibile dallo sviluppo dei processi di digitalizzazione ed innovazione e non possono immaginarsi scenari di economia ecosostenibile senza lo sviluppo delle infrastrutture tecnologiche (materiali ed immateriali);

tale Progetto è stato finanziato fino al 1999. Ciò ha permesso la produzione del 44% della cartografia nazionale. Dopo di che i finanziamenti sono stati interrotti per vent'anni e ripresi con la legge di bilancio del 160/2019;

dalla ripresa, il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA sta coordinando e gestendo il progetto in modo esemplare. La sinergia con gli enti territoriali, le università e gli istituti di ricerca sta dando ottimi frutti;

La carta geologica è un sofisticato prodotto di ricerca scientifica multidisciplinare che dà un apporto indiscutibile alla corretta pianificazione territoriale, per costruire nuovi edifici o infrastrutture, per pianificare eventuali attività di messa in sicurezza di costruzioni esistenti oppure per la delocalizzazione di beni e infrastrutture che si trovano in aree a elevato rischio rispetto ai pericoli naturali;

il vantaggio complessivo per il sistema Paese di tale cartografia è enorme perché: consente una pianificazione corretta del territorio; indirizza al meglio gli interventi per la mitigazione, la riduzione e la prevenzione dei rischi geologici (sismici, idrogeologici, vulcanici e geochimici) e contribuisce a formare un elenco degli interventi prioritari; velocizza la progettazione degli interventi strategici per la tutela dell'ambiente; è necessaria per la gestione delle georisorse (idriche in primis). È quindi indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile;

potendo disporre di una banca dati digitalizzata del dato cartografato, si determina un notevole risparmio di spesa nella fase delle indagini geologiche necessarie per le opere da realizzare e nelle fasi emergenziali immediatamente successive ai disastri naturali, oltre che costituire un'utilissima base per l'early warning, ossia l'allertamento della popolazione dai fenomeni naturali avversi connessi al dissesto idrogeologico;

In definitiva, al di là degli incalcolabili benefici per la sicurezza e la vita, l'utilizzo della cartografia geologica e geotematica produce vantaggi economici di notevole impatto, garantendo un ammortamento immediato dell'investimento. Anzi, è un notevole moltiplicatore economico.

considerato che:

con il 2022 si è esaurito il finanziamento dedicato al Progetto Carg dalle tre leggi di bilancio 2019, 2020 e 2021 che ha erogato 5 milioni di euro nel 2020, 10 milioni di euro per il 2021 e 16 milioni di euro per il 2022. Entro la fine del 2022, sono 348 i fogli geologici alla scala 1:50.000 completati o attivati, ossia il 55% della copertura dell'intero territorio nazionale, 36 le carte geotematiche (geomorfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) e 6 quelle marine al 250.000;

per consentire il completamento della copertura della carta geologica su tutto il territorio nazionale, mancano 288 fogli geologici per un impegno di spesa di circa 170 milioni di euro, considerando un costo medio di circa 590 mila euro per ogni foglio;

alle risorse per la cartografia geologica occorre aggiungere un fabbisogno di ulteriori circa 50 milioni di euro per realizzare la cartografia geotematica (carte geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche, di pericolosità geologica), oltre ai fogli marini della piattaforma continentale alla scala 1:250.000, utili per la tutela dell'ambiente marino e per la difesa degli insediamenti costieri, sempre più minacciati da fenomeni di sommersione, a causa del l'innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico;

in occasione dell'interrogazione parlamentare n. 3388 presentata dal Senatore Quarto in Senato lo scorso 16 giugno 2022, a domanda circa le intenzioni del Governo di proseguire il finanziamento del progetto di cartografia geologica e geotematica d'Italia (progetto CARG) il Ministro Cingolani rispose affermando che "le mappe sono indispensabili per l'Italia [...] e c'è ampio consenso sul fatto che questo sia uno strumento necessario" e si impegnò a far sì che ci fosse continuità di finanziamento;

è stato approvato in Senato l'ordine del Giorno n. G2 al documento Doc. XXIV, n. 64 in cui il Governo si è impegnato a *“individuare, entro l'approvazione della prossima legge di bilancio, i fondi necessari per il completamento del progetto CARG, con relativa cartografia tematica idrogeologica, con l'impegno di spesa, a legislazione vigente, di 20 milioni l'anno, dal 2023 al 2033”*;

nella attuale legge di bilancio per il 2023, alla Camera dei Deputati, sono stati approvati due distinti emendamenti per altrettanti due finanziamenti per il triennio 2023, 2024 e 2025, che citano: *“Per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 6 milioni di euro per il 2023, 7 milioni di euro per il 2024 e 7 milioni di euro per il 2025”* e *“Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (CARG) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», destinato all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con una dotazione di 8 milioni di euro per il 2023, 12 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025”*;

la somma disponibile per la continuazione del Progetto GARG nel triennio 2023/2025 ammonta così a 52 milioni di euro, che sottratti al fabbisogno stimato di 220 milioni di euro, rendono necessario un ulteriore finanziamento di 168 milioni di euro per il completamento;

è fondamentale, per il raggiungimento dell'obiettivo del Progetto CARG, un finanziamento strutturale senza soluzione di continuità fino al completamento per consentire una corretta programmazione e la distribuzione delle attività nel tempo, nonché per garantire che le professionalità già impegnate o da impegnare per la realizzazione del progetto continuino a lavorare sullo stesso, evitando di disperdere il *know how* già acquisito;

è necessario, perché l'obiettivo sia raggiunto in circa un decennio, potenziare le strutture di ricerca idonee per la produzione cartografica geologica;

impegna il Governo:

- a) ad individuare, quanto prima possibile, i fondi necessari per il completamento e l'aggiornamento del progetto CARG, con relativa cartografia geotematica e fogli marini, con l'impegno di spesa, a legislazione vigente, di 21 milioni l'anno dal 2026 al 2033;
- b) ad adoperarsi, per aumentare le risorse umane con curricula geologici o comunque funzionali alla produzione cartografica, nel Servizio Geologico d'Italia e negli Enti Pubblici di Ricerca, per istituire Uffici Geologici Territoriali (regionali, provinciali, comunali), per dare impulso a Dipartimenti universitari di Scienze della Terra e a Corsi di Laurea in Scienze Geologiche, affinché tali strutture universitarie possano potenziare la figura del geologo rilevatore e organizzare specifici corsi di rilevamento per geologi liberi professionisti, per una fattiva partecipazione di questi ultimi alla produzione cartografica.

6/442/89/5

A.S. 442

Ordine del giorno

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

i servizi agromeccanici sono essenziali per l'efficiente svolgimento delle attività di coltivazione, selvicoltura ed allevamento. L'imprenditore agromeccanico, infatti, svolge un ruolo di indubbia rilevanza nel supportare il pieno svolgimento del ciclo biologico vegetale o animale la cui cura e sviluppo rappresentano le attività caratterizzanti sia l'impresa agricola che l'attività agromeccanica;

il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura», all'articolo 5 dichiara la definizione dell'attività agromeccanica ma non fa riferimento al soggetto che la esercita. Si ritiene pertanto opportuno che, dopo la definizione dell'attività, si debba identificare anche la figura dell'imprenditore agromeccanico, con il suo conseguente riconoscimento giuridico nell'ambito agricolo,

impegna il Governo:

ad incrementare le risorse necessarie all'acquisizione di nuove e specifiche competenze nel settore dell'agromeccanica, dell'agricoltura digitale e quella di precisione e ad adottare iniziative di carattere ~~normativo equiparano l'imprenditore~~ agromeccanico all'imprenditore agricolo professionale.

6/442/90/5

A.S. 442

Ordine del giorno

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la prospettiva del PNRR, la sfida dell'innovazione e delle nuove tecnologie, l'esigenza di far fronte alla competitività globale, i progetti di ammodernamento della filiera agroalimentare costituiscono la nuova frontiera di una nuova imprenditorialità agricola nel mezzogiorno;

una ritrovata attenzione per la qualità della vita, l'accresciuta sensibilità per le tematiche ambientali, le coltivazioni e le trasformazioni di nuovi prodotti agricoli stanno concorrendo a recuperare il rapporto tra agricoltura e nuove generazioni,

impegna il Governo:

a prevedere risorse necessarie per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nel Mezzogiorno anche attraverso il finanziamento di servizi anche di natura creditizia e per favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

G/442/31/5

AS 442

ORDINE DEL GIORNO

Articolo 0

BERGESIO, BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

premessi che:

alla Tabella 13 dello *Stato di Previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste* si va ad incrementare lo stanziamento del capitolo 7827 recante il fondo nazionale per la suinicoltura di 400mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

la Peste suina africana (PSA) è una malattia virale dei suini e dei cinghiali selvatici, solitamente letale per gli animali. Le popolazioni di cinghiale giocano un importante ruolo nella diffusione della peste suina africana (PSA). La riduzione della popolazione di cinghiale al di sotto di una soglia limite potrebbe portare all'autoestinzione della malattia. Ad oggi di fatto il depopolamento non è stato ancora attivato e il numero di animali è cresciuto esponenzialmente aumentando i rischi per la pubblica incolumità in ambito urbano, il numero di incidenti stradali e i danni ai fondi agricoli;

le regioni attraverso tutti gli istituti di gestione venatoria, in particolare gli ATC, devono operare in modo da attuare caccia, controllo e depopolamento del cinghiale e attuare il PRIU (piano regionale per gli interventi urgenti finalizzato al depopolamento della specie e all'eradicazione della malattia) per ottenere il massimo risultato di prelievo possibile, necessitando quindi di risorse;

gli effetti scaturiti dalla diffusione della malattia, hanno avuto un impatto enorme su tutta la filiera suinicola e sulle attività economiche site nelle "zona infetta" e sottoposte a restrizioni. Le aziende faunistiche venatorie (AFV) stanno subendo enormi danni, per le limitazioni imposte dai sistemi di gestione del cinghiale. Alcune di queste aziende hanno personale dipendente che non riescono più a remunerare a causa dei mancati introiti. I danni provocati dalla fauna selvatica all'interno delle aziende agricole facenti parte del comprensorio faunistico-venatorio vengano temporaneamente risarciti dalla Regione, fino al ripristino della situazione ordinaria. Quindi la Regione Piemonte si trova nella condizione di dover provvedere a risarcimenti senza avere sufficienti risorse a disposizione;

siamo in presenza di un aumento incontrollato delle popolazioni di ungulati che devono essere ricondotti a un numero accettabile non solo per il rischio del dilagare della malattia, ma anche per gli ingentissimi danni che arrecano alle coltivazioni durante tutto l'anno;

Impegna il Governo

A confermare che i 400 mila euro dello stanziamento previsto alla Tabella 13 dello Stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste siano destinati sia alle aziende faunistiche venatorie che alle aziende agri-turistico venatorie, site nella Regione Piemonte, a fronte del risarcimento danni causati dalla Peste suina africana.

6/442/32/5

A.S. 442

ORDINE DEL GIORNO

Art.1

PATTON, DURNWALDER, SPAGNOLLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 442, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;

premesso che

attualmente le misure previste dal Governo per calmierare l'aumento dei costi energetici consistono in un credito di imposta di importo differente a seconda che l'impresa rientri o meno nella nozione di impresa “energivora”, normativamente definito;

la Legge di Bilancio 2023, appena approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, non risolve una delle principali criticità connessa alla differente percentuale di credito attribuita alle imprese energivore rispetto a quella di imprese che, pur avendo consumi analoghi ed ingentissimi aumenti di costi, non sono qualificate come “energivore”, anche se ne hanno tutte le caratteristiche, solo in considerazione del codice ATECO di riferimento;

considerato che

sono diverse le cooperative, in particolare nell'ambito agroalimentare, che non possono essere inquadrare nella categoria di impresa “energivora”, pur avendo elevatissimi consumi di energia elettrica;

la qualifica, oggi, di impresa energivora è essenzialmente legata, oltre che a parametri di consumo di energia, a Codici ATECO definiti in due Comunicazioni comunitarie che non comprendono, tra gli altri, quelli di diverse cooperative agricole che operano fattivamente nel campo della trasformazione di prodotti agroalimentari (Codice Ateco 01);

si tratta di cooperative agricole ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 228/2001 che sono costituite da imprenditori agricoli e che esercitano attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci;

si trovano in tale situazione, ad esempio, stabilimenti di lavorazione di frutta e verdura, alcune cantine sociali, latterie sociali che consumano oltre 1GW/h di energia elettrica ma che hanno mantenuto un codice ATECO 01 in quanto, per il nostro ordinamento, hanno lo status di imprenditori agricoli;

6/442/93/5



considerato, in particolare, che

un'impresa industriale che acquista, lavora e conserva frutta e ortaggi ed ha un codice Ateco 1039 può essere considerata energivora mentre, a parità di consumi energetici, una cooperativa che lavora e conserva frutta e ortaggi conferiti dai soci ed ha un codice Ateco 01.63 (attività dopo la raccolta) non viene considerata energivora e potrà godere unicamente del credito di imposta previsto dall'articolo 3 del Decreto legge n. 21/2022 che ha una entità di aiuto molto più bassa;

con riferimento all'ulteriore possibilità riconosciuta dalla norma di riferimento, relativa all'iscrizione nell'elenco redatto dalla Cassa Servizi energetici ambientali per gli anni 2013 e 2014 (cfr. punto 3 della nota 1), secondo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, si tratta di imprese già ricomprese negli elenchi energivori degli anni 2013 e 2014, anche se non eleggibili ai sensi delle Linee guida europee;

valutato che non sussistono, quindi, allo stato, le condizioni per l'iscrizione, in mancanza del relativo codice ATECO;

impegna il Governo a valutare la possibilità di un'equiparazione della misura del credito di imposta attualmente attribuito alle imprese energivore anche alle imprese del settore agroalimentare che hanno consumi energetici analoghi a quelli delle imprese energivore e che stanno subendo gravissime conseguenze in termini di aumento dei costi di produzione.

6/442/93/5

A.S. 442

ORDINE DEL GIORNO

Art.1

MUSOLINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”,

premesso che

l'articolo 1, comma 424 del disegno di legge di Bilancio *in itinere* prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del “Fondo per l'innovazione in agricoltura” con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;

che la finalità del suddetto fondo consiste nel favorire lo sviluppo di progetti di innovazione con lo scopo di incrementare la produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle tecnologie per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica e altro;

considerato che la mitilicoltura è un sistema di pesca complesso che compendia antiche tradizioni lavorative con tecniche di allevamento sempre più evolute e che necessitano, anche per dare attuazione alle stringenti norme di tutela ambientale, di ingenti investimenti per l'impiantistica, per la depurazione dei bacini e per il reflui delle acque di lavorazione;

impegna il Governo

a includere il settore della mitilicoltura tra i beneficiari del “Fondo per l'innovazione in agricoltura” di cui al comma 424 dell'articolo 1 del disegno di legge in oggetto.

G/442/96/5

A.S. 442  
ORDINE DEL GIORNO

De Carlo, Petrenga, Rastrelli, Iannone, Matera, Cosenza  
Il Senato,

premessi che:

come si evince dai dati dello studio SVIMEZ sull'impatto socio-economico sul territorio della filiera della Mozzarella di Bufala Campana DOP, la filiera bufalina in Campania "rappresenta un esempio chiaro di come qualità e tradizione possano rappresentare non solo un elemento identitario ma soprattutto uno strumento per creare reddito e occupazione". La filiera genera infatti, direttamente e indirettamente, 1,2 miliardi di euro dando lavoro a più di undicimila persone; tale filiera è minacciata, oltre che dal normale rischio d'impresa, dalle epidemie di brucellosi bovina, si stima una percentuale di infezione nel patrimonio bufalino allevato superiore all'8 per cento nella sola provincia di Caserta;

la Legge 27 dicembre 2002, n. 292, recante "Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana", dispone che <<La bufala mediterranea italiana è da considerare patrimonio zootecnico nazionale, le cui caratteristiche genetiche sono da tutelare dall'immissione incontrollata di capi esteri per salvaguardare le peculiari caratteristiche di tale razza; tale patrimonio deve essere tutelato altresì da tutte le patologie infettive ed infettive, mediante piani regionali di profilassi appositamente dedicati alla prevenzione ed eradicazione delle malattie a carattere diffusivo, a salvaguardia delle produzioni di filiera e del consumatore. Ai fini del risanamento delle malattie infettive ed infettive del patrimonio bufalino italiano, le regioni interessate, d'intesa con il Ministero della salute, possono predisporre piani straordinari di intervento anche in deroga, fino ad un massimo di sei anni, alle normative vigenti di riferimento, utilizzando anche le vaccinazioni come metodo profilattico. Tali piani devono garantire la sicurezza dei prodotti derivati, in particolare la mozzarella di bufala, attraverso specifiche misure sanitarie.>>;

in Provincia di Caserta la presenza dell'infezione della Brucellosi nei Bufali è da sempre una questione di centrale importanza visti gli effetti che riverbera sulla tenuta del comparto agro-zootecnico, sociale ed economico del territorio;

la situazione di rischio sanitario da brucellosi ed il correlato stato emergenza socio-economica presenti nel territorio della Provincia di Caserta e zone limitrofe, ripropone oggi, aggravandole, le gravi circostanze già affrontate durante l'emergenza sanitaria degli anni 2006-2008 quando il tasso di prevalenza di brucellosi negli allevamenti era pari all'11.3 per cento;

per pervenire al superamento del citato stato di crisi furono adottate misure straordinarie ed a carattere di emergenza con la possibilità di vaccinare i capi sieronegativi in tutti gli allevamenti presenti nelle aree cluster, ed i cui esiti furono la stabilizzazione nel 2015, della prevalenza della brucellosi nei capi intorno allo 0.8 per cento;

le vaccinazioni sono state sospese dal primo gennaio 2014 a tutt'oggi, inizialmente ai sensi della Delibera Giunta della Regione Campania n. 313/2014 e poi con la DGR N. 207 del 20 maggio 2019, nei fatti disponendo il "blocco" delle vaccinazioni contro la brucellosi bufalina in provincia di Caserta. In più, la Regione Campania con la DGR 207/2019 ha sostituito il Test comparativo dell'IDT Aviare previsto dal Reg. UE n. 1226/2002 con un test al gamma interferone con registrato per i bufali italiani, utilizzando il Kit Bovigam della "ThermoFisher Scientific" che ha attestato nero su bianco che "la procedura per certificare il kit Bovigam per il Bufalo mediterraneo italiano (*Bubalus bubalis*) è

6/442/35/5

iniziata. Il *set* completo di dati è in corso di valutazione”; infatti il *Bovigam* non è registrato ne è validato per l’uso nel bufalo (*Bubalus bubalis*); procedura peraltro nuovamente confermata con la DGR n.104 dell’8 marzo 2022;

i capi di Bufali abbattuti nell’ultimo anno e nella sola Campania sono oltre 37.000, con una prevalenza in Provincia di Caserta superiore al 10 per cento per la brucellosi e con una prevalenza del 13 per cento perché sospetti di aver contratto la *TBC Bovis* agli accertamenti in vita operati dall’ASL e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) di Portici per le anomale procedure previste dalla DGR N.207/2019 della Regione Campania;

mentre alla macellazione oltre il 90 per cento dei bufali risultano negativi agli esami autoptici e risultano negativi anche ai successivi specifici analitici accertamenti di laboratorio sugli organi prelevati da ASL e IZS agli stessi bufali abbattuti; esami negativi per PCR-DNA per *Mycobacterium Bovis*, ed esami microbiologici sempre per *TBC Bovis*. Di fronte a tale scenario ed alla inefficacia delle corrispondenti Delibere regionali recanti Piani di controllo delle malattie infettive della bufala mediterranea in Campania, anche le organizzazioni agricole hanno preso posizione, lamentando che detti Piani più che configurarsi come piani di eradicazione delle malattie infettive, somigliano più a *<piani di eradicazione della bufala>*, che insieme alla lotta alla brucellosi e tubercolosi nelle bufale, probabilmente porteranno alla scomparsa delle bufale;

la Commissione UE, con atto n. E-004312/2019(ASW), in risposta all’atto E-004312/2019, ha dichiarato che “Sebbene la normativa UE non preveda l’obbligo di vaccinazione per la brucellosi, la Commissione ha raccomandato a più riprese questa procedura alle autorità italiane per le zone con alto tasso di infezione, in cui rientrano le bufale della Campania”. La stessa Commissione UE, in risposta all’Interrogazione n. E-004357/2019, con risposta n.IT E-004357/2019, ha dichiarato di essere pienamente consapevole della situazione relativa alla brucellosi bovina in Italia e, nello specifico, alla brucellosi bufalina in Campania. Essa ha precisato altresì che fornisce assistenza tecnica agli Stati membri per quanto riguarda l’eradicazione della brucellosi bovina, in particolare attraverso visite di esperti della task force per il controllo dell’eradicazione delle malattie. Tali visite sono organizzate su richiesta delle autorità nazionali competenti;

la Commissione dichiara anche che per molti anni ha erogato un consistente sostegno finanziario per l’eradicazione della brucellosi bovina in Italia. Negli ultimi 10 anni sono stati versati all’Italia quasi 40 milioni di euro per cofinanziare le misure attuate contro questa malattia, anche nel patrimonio bufalino della Campania. Tuttavia i risultati conseguiti negli ultimi anni sul patrimonio bufalino in Campania sono di gran lunga inferiori agli obiettivi concordati, e spetta in primo luogo alle autorità nazionali e locali competenti, in collaborazione con la comunità agricola, progredire più rapidamente nell’eradicazione di questa malattia adottando tutte le misure necessarie, nel rispetto delle norme obbligatorie dell’UE e delle raccomandazioni tecniche fornite dagli esperti. La Commissione termina la propria risposta ammonendo che nel caso in cui dopo molti anni le misure attuate non portino a un chiaro progresso nell’eradicazione della malattia, il sostegno finanziario dell’UE potrebbe essere interrotto. Nel 2019 sono già state applicate, per la prima volta, sanzioni pecuniarie per l’eradicazione della brucellosi bufalina in Campania, in seguito ai risultati deludenti raggiunti nel 2018 in questa regione;

in pratica la situazione epidemiologica in Campania per la brucellosi e la tubercolosi bovina e bufalina sta peggiorando. Tanto che il 30 settembre 2022 il responsabile del Settore Veterinario dell’Assessorato alla Sanità della Regione Campania ha firmato un Decreto Dirigenziale per la rimodulazione delle aree cluster di infezione per brucellosi e tubercolosi bovina e bufalina, che risultano così ampliate rispetto a quanto previsto dalla DGR n.104 dell’8 marzo 2022, con la quale la

6/442/35/5

Regione Campania si è data il nuovo Programma Obbligatorio di Eradicazione delle Malattie Infettive delle Specie Bovina e Bufalina in Regione Campania;

le infezioni avanzano, spostandosi dentro la provincia di Caserta: dal Basso Volturno fin verso il vulcano spento di Roccamonfina, monte Massico ed il massiccio del Matese, ma anche al di fuori di Terra di Lavoro: a Salerno e nella recentemente dichiarata indenne Avellino.

I territori dei comuni di Cancellò ed Arnone, Castel Volturno, Grazzanise e Santa Maria La Fossa con la DGR n.104 dell'8 marzo 2022 erano i comuni inizialmente dichiarati area cluster d'infezione da brucellosi poiché almeno il 50% presentava focolai attivi negli ultimi 2 anni; tutti in provincia di Caserta e localizzati nel comprensorio del Basso Volturno;

con la rimodulazione del 30 settembre si aggiungono a questa lista i comuni di Francolise, Carinola e Sparanise, segno che l'infezione si è accanita anche sulla destra idrografica del Volturno e inizia a guadagnare terreno verso i territori più a monte, che raggiungono l'agro Caleno e i primi contrafforti del vulcano di Roccamonfina. Poi ci sono le aree cluster d'infezione grandi meno del 50% del territorio comunale e si trovano in altri centri. Da Calvi Risorta a Capua, Falciano del Massico, Mondragone, Pastorano, Pignataro Maggiore, fino a Vitulazio, Villa Literno e San Tammaro;

occorre procedere urgentemente per una maggiore salvaguardia del prezioso patrimonio bufalino italiano tutelato dalla Legge n.292/2002 attraverso l'approvazione di un Decreto Interministeriale ad hoc, del Ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste ed del Ministro della Salute, per l'approvazione di nuovi piani di intervento per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive, in particolare della brucellosi e della tubercolosi bufalina, in applicazione del Regolamento UE n. 689/2020;

gli stessi "piani" devono avere tra i punti di forza il principio della responsabilizzazione aziendale attraverso la piena attuazione del diritto/dovere di autocontrollo sanitario e ambientale dell'azienda zootecnica, la provincializzazione degli stessi, sì da poterne garantire la massima efficacia in ragione delle specificità territoriali e epidemiologiche, e l'opportuno ricorso alle campagne di vaccinazione in ragione di una logica di sana ed efficiente prevenzione sanitaria;

in Campania ed in particolare nel Casertano (provincia che da sola fornisce oltre il 60% della produzione di latte bufalino per la pregiata mozzarella di bufala DOP), i più recenti programmi per l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi bufalina si sono dimostrati inefficaci (aumentano le aree cluster per entrambi le patologie) e drammaticamente fallimentari: negli ultimi dieci anni, per sospetta brucellosi o tubercolosi bufalina sono stati infatti abbattuti oltre 140mila capi rivelatisi poi sani alle indagini diagnostiche post mortem;

la vicenda è ben nota e ben descritta dalla cronaca nazionale oltre che nelle aule dei tribunali amministrativi e penali. Peraltro non v'è dubbio che di fronte a episodi epidemiologici e a programmi di eradicazione che, anziché rivelarsi efficaci, rischiano di sterminare ingiustificatamente decine e decine di migliaia di animali peraltro riconosciuti "senzienti" dagli Articoli 9 e 41 della Costituzione e da una legge dello Stato (L. 292/2002), vengono travolte centinaia e centinaia di aziende zootecniche locali che costituiscono la spina dorsale dell'economia territoriale di tante province a vocazione rurale, con la perdita di decine di migliaia di posti di Lavoro, con le loro famiglie e lo Stato stesso è chiamato ad intervenire e a farlo in prima persona;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative volte al contenimento e all'eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino italiano, con la piena applicazione del Regolamento UE n. 689/2020, in cui siano previste, in particolare, le seguenti misure prioritarie:

6/442/35/5

- a) l'autocontrollo sanitario ed il pieno riconoscimento del ruolo dell'allevatore in quanto OSA (Operatore di Sicurezza Alimentare) che assicura e garantisce la salute del bestiame e la qualità igienico-sanitaria delle produzioni zootecniche, avvalendosi della collaborazione di veterinari aziendali e dei Laboratori Ufficiali riconosciuti dallo Stato;
- b) l'adozione di nuovi piani provinciali di profilassi per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive del bestiame bufalino allevato, in particolare la brucellosi e la tubercolosi, nel pieno rispetto delle norme della World Animal Health Organization (OIE) e dei Regolamenti (UE), prevedendo l'uso dei vaccini;
- c) la tracciabilità del latte bufalino per garantire il controllo igienico-sanitario della filiera di produzione, in tal senso definendo le modalità con cui l'Autorità competente, addetta al controllo igienico-sanitario dei prodotti di origine animale, ne assicuri la vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 e del regime di cui al Regolamento UE 2017/625;
- d) l'istituzione di un "tavolo di confronto permanente" presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, formato da rappresentanti del medesimo ministero dell'agricoltura e del ministero della salute, dai rappresentanti del settore dell'allevamento bufalino, segnatamente della Provincia di Caserta, da esponenti della regione Campania e della ASL competente, finalizzato a monitorare e verificare costantemente la corretta applicazione dei sopra citati piani provinciali e delle speciali procedure operative, al fine di limitare al massimo gli abbattimenti degli animali allevati.

6/442/35/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

la riflessione sulle crisi finanziarie degli enti locali ha avuto una parziale maturazione a seguito dell'emanazione della sentenza 115/2020 della Corte costituzionale, che ha autorevolmente chiarito che le motivazioni delle crisi finanziarie locali non risiedono solo nella cattiva gestione, ma possono essere rintracciate anche nelle «condizioni socioeconomiche dei territori», quindi ricondotte ad effetti strutturali da correggere con strumenti centrali appositi di natura perequativa;

nel caso dei Comuni capoluoghi di città metropolitana, in condizioni di disavanzo *pro capite* superiore a euro 700, la legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), ai commi 567-580, ha stanziato significative risorse su un ventennio (2,7 miliardi di euro fino al 2042), sulla base di piani e cronoprogrammi di dettaglio relativi sia a maggiori prelievi fiscali di natura straordinaria (addizionale Irpef e tassa di imbarco portuale e aeroportuale), sia a misure di razionalizzazione della spesa, con la contestuale richiesta di compartecipazione ulteriore al risanamento nella misura pari ad almeno il 25 per cento del contributo statale annuo;

nel caso dei comuni capoluogo di provincia, con disavanzo di amministrazione *pro capite* superiore a 500 euro, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022 n. 91, ha introdotto all'articolo 43 la possibilità di sottoscrivere accordi con la Presidenza del Consiglio, che impegnano gli enti ad adottare misure analoghe a quelle delle città maggiori, ai fini del ripristino di una condizione di riequilibrio. La misura, tuttavia, non comprende alcun contributo statale;

nelle more di un più organico intervento di riforma della disciplina delle crisi finanziarie locali (oggi estese a circa 450 enti), per non aggravare gli squilibri di molti Comuni capoluogo di provincia in grave disavanzo o con alto indebitamento, resta necessario un ulteriore intervento finanziario articolato in un decennio prevedendo un ammontare in linea con quello accordato alle città maggiori,

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo provvedimento normativo un intervento per i Comuni capoluogo di provincia con disavanzo *pro capite* superiore a euro 500, sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022, ridotto dei contributi indicati all'articolo 1, comma 568, della legge 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo, entro il 15 ottobre 2022, firmatari dell'accordo di cui all'articolo 43, secondo comma, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91, ai fini del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, per gli anni dal 2023 al 2032, di un contributo complessivo in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di

ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2022, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.

6/462/96/5



Ordine del giorno

ZAMPA, D'ELIA, MANCA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

nel complesso delle misure previste nel disegno di legge in esame in materia lavoro, famiglia e politiche sociali, si avverte la necessità di prevedere misure straordinarie di reclutamento per asili nido e scuole materne comunali, poiché la normativa attualmente vigente non prevede un regime assunzionale specifico per il personale educativo-scolastico. Ciò determina una forte concorrenza dei diversi settori amministrativi sulle poche risorse finanziarie disponibili per le assunzioni. Occorre invece svincolare il budget assunzionale del personale impiegato nei servizi educativo-scolastici da quello del restante personale, tenuto conto che per detto personale la normativa statale e regionale vigente prevede specifici requisiti anche quantitativi in termini di rapporto insegnanti/alunni;

senza una norma di potenziamento che sottragga le spese per questi servizi dai vincoli assunzionali vigenti, sarà estremamente difficile che i comuni possano garantire un livello di personale sufficiente per mantenere i livelli dei servizi; come pure sarà impossibile garantire le supplenze necessarie per sostituire il personale e gli standard nei rapporti numerici tra educatore/insegnante e bambini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere in un prossimo provvedimento normativo che la spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, sia sottratta dai tetti di spesa per il personale previsti dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58.

6/442/37/5

Ordine del giorno

FRANCESCHELLI, MANCA, GIACOBBE, LA MARCA, LORENZIN, MARTELLA, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

uno degli interventi a favore del turismo contenuti nel disegno di legge che ci accingiamo a votare prevede la costituzione di un Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro e 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, al fine di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale: la grave crisi energetica, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall'epidemia, stanno infatti mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando. L'intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani. Tutto condivisibile: il problema è che secondo la Classificazione Istat, la platea di potenziali beneficiari è di ben 4.000 Comuni. Pertanto, il teorico spettante a ciascuno, ammonterebbe a circa 2.500 euro, importo che difficilmente renderà possibile attuare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale;

alcune di queste tematiche sono peraltro già state affrontate nel Progetto del Pnrr «Il turismo delle radici – una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post COVID-19», che si inserisce nell'investimento per l'«Attrattività dei Borghi» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e propone un ampio raggio di offerte turistiche mirate alla vasta platea di italo-discendenti e di oriundi italiani nel mondo (stimati in circa 80 milioni), prevedendo una dotazione di risorse significativa: con la firma lo scorso febbraio, dell'accordo fra Ministero della Cultura ed il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si sono poste infatti le basi per il Progetto attraverso il quale le comunità italiane all'estero presenti in tutto il mondo verranno coinvolte nella valorizzazione della nostra offerta turistica, all'interno di una strategia volta a invertire il processo di depauperamento dei borghi italiani per sostenere attivamente il rilancio post Covid della nostra cultura, del nostro turismo e della nostra economia, con l'obiettivo di consentire una riscoperta «a tutto tondo» dei luoghi di provenienza, consentendo ai visitatori di riappropriarsi della cultura delle loro origini anche attraverso tradizioni, testimonianze, artigianato e gastronomia;

infine, va rilevato il fatto che, istituendo il fondo piccoli comuni a vocazione turistica, in questa legge di bilancio non si sia intervenuti per continuare il percorso intrapreso ormai da qualche anno per la promozione turistica e la valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, un percorso che dal 2016, Anno dei cammini d'Italia, ha avuto grande rilevanza in termini di valorizzazione territoriale integrata delle risorse

culturali, paesaggistiche e del turismo, di valorizzazione dell'offerta turistica dei borghi con numerose iniziative intraprese dalle comunità locali per garantire tutela, recupero, valorizzazione e mantenimento del patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti sarebbero andati irrimediabilmente perduti, un percorso che ha visto un'alleanza, inedita, fra tutte le regioni, l'Enit (l'Agenzia nazionale per il turismo) e il Ministero del turismo con l'obiettivo di promuovere la Penisola come un unico grande contenitore di scoperte ed esperienze, al di là delle mete-icone e dei percorsi precostituiti, nel nome dei borghi e delle produzioni locali, del turismo lento,

impegna il Governo:

ad integrare significativamente le risorse messe a disposizione del fondo per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni e la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni;

a prevedere una dotazione di risorse che permetta all'Enit di continuare il finanziamento di progetti di promozione turistica e valorizzazione all'estero delle aree meno conosciute dell'Italia, con particolare riferimento ai borghi e cammini delle aree interne e montane.

6/442/98/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'articolo 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto Decreto crescita) ha disposto una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020), da parte dell'Agenzia per la coesione, sentite le amministrazioni interessate, finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo, denominato «Piano sviluppo e coesione», in sostituzione dei molteplici documenti programmatici, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Il Piano sviluppo e coesione di ciascuna Amministrazione deve essere approvato dal CIPE, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR;

in sede di prima approvazione, il comma 7 stabilisce che il Piano sviluppo e coesione può contenere: a) gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione, dall'Agenzia per la coesione territoriale, d'intesa con le Amministrazioni titolari delle risorse, in ragione dello stato di avanzamento della progettazione, dell'effettiva rispondenza e sinergia con le priorità di sviluppo dei territori e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nonché della concomitante possibilità di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021;

l'articolo 11-*novies*, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, proroga di un anno, al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione predisposti ai sensi del citato articolo 44, comma 7, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti;

si tratta in particolare di quegli interventi per i quali è stata verificata assenza di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata, ma che sono stati valutati favorevolmente dal Dipartimento per le politiche di coesione e dall'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse del FSC, ai fini del loro inserimento nei «Piani Sviluppo e Coesione», ai sensi del comma 1 del predetto articolo 44;

l'articolo 56, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introduce al citato articolo 44 i commi da 7-*bis* a 7-*quater*, volti a disciplinare le modalità

di definanziamento degli interventi infrastrutturali finanziati con il FSC 2014- 2020 che non abbiano generato obbligazioni giuridiche vincolanti entro i termini ivi indicati;

in particolare, il nuovo comma 7-*bis* prevede che, a seguito di una ricognizione operata dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) e dall'Agenzia per la coesione territoriale, anche sulla base dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, il CIPESS, con apposita delibera da adottare entro il 30 novembre 2022, individui gli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni che al 30 giugno 2022 risultino privi dell'obbligazione giuridicamente vincolante; per tali interventi il CIPESS individua con la medesima delibera gli obiettivi iniziali, intermedi e finali con i relativi termini temporali di conseguimento, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e procedurale; il mancato rispetto di tali obiettivi nei termini indicati o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio determina il definanziamento degli interventi, tuttavia tale definanziamento non viene disposto qualora siano comunque intervenute, entro il 30 giugno 2023, obbligazioni giuridicamente vincolanti;

al fine di colmare la disparità di trattamento degli interventi infrastrutturali aventi valore finanziario complessivo superiore e inferiore a 25 milioni di euro,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo decreto cosiddetto «milleproroghe» l'allineamento dei termini al 30 giugno 2023 prevedendo l'ulteriore rinvio del termine del 31 dicembre 2022 entro il quale gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani sviluppo e coesione ~~predisposti ai sensi del citato articolo 44, comma 7~~, possono generare obbligazioni giuridicamente rilevanti.

6/442/99/5

Ordine del giorno

VALENTE, MIRABELLI, ASTORRE, MANCA, BASSO, FINA, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

il disegno di legge di bilancio stanZIA 15 milioni dal 2023 al 2027 per la metropolitana di Milano e 15 per la metropolitana di Napoli;

in particolare, si stabilisce che, a seguito della presentazione, da parte del comune di Milano di un quadro completo e aggiornato sul fabbisogno derivante dalla realizzazione delle tratte della linea M4 che distingue quello emergente dall'incremento dei prezzi e quello derivante dalla realizzazione dell'intervento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano assegnati contributi pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;

inoltre si autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per permettere l'estensione della rete di trasporto rapido di massa relativa al nuovo collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli, lotto 1, stralci 2 e 3, nonché per la fornitura di treni per la linea metropolitana;

si tratta, in entrambi i casi, di stanziamenti del tutto inadeguati, soprattutto per il comune di Milano che ha incrementato notevolmente la rete del trasporto pubblico locale attraverso la realizzazione di due nuove linee metropolitane che si aggiungono alle tre già esistenti;

in particolare la linea 4 che entrerà a pieno regime nel 2024, collegando l'aeroporto di Linate con il centro cittadino in 14 minuti, rappresenterà un importante biglietto da visita e contribuirà allo sviluppo del territorio ma l'incremento dei costi legato alla crisi economica e l'aumento del numero di chilometri percorsi rischia di pesare gravemente sugli equilibri di parte corrente del comune;

analogamente per il Comune di Napoli, il collegamento con la stazione dell'alta velocità di Afragola consente il decongestionamento del traffico e lo sviluppo economico dell'area,

impegna il Governo

a destinare, nel primo provvedimento utile, trasferimenti per la gestione delle linee metropolitane in favore del Comune di Milano per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro, per gli anni 2025 e 2026 e in favore del comune di Napoli di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2028 e 100 milioni di euro per gli anni dal 2029 al 2032.

G/442/100/5

Ordine del giorno

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premessi che:

l'articolo 1, commi 330-333, del disegno di legge di bilancio stabilisce un'assegnazione *una tantum* al personale delle pubbliche amministrazioni per il 2023, il cui onere viene attribuito, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse;

questa disposizione, per il comparto degli enti locali, determina un peggioramento degli equilibri di parte corrente dei bilanci già duramente colpiti dalla crisi energetica e dall'assoluta inadeguatezza delle risorse (400 milioni di euro) stanziati dall'articolo 8 per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia;

in materia di personale degli enti locali, anche per garantire l'attuazione dei progetti del PNRR, sarebbero, invece, necessari trasferimenti statali per valorizzare le risorse interne e aumentare la possibilità di effettuare nuove assunzioni, soprattutto nei comuni di piccole e medie dimensioni sulla scorta di quanto fatto dal precedente Governo con misure di sostegno finanziario per le assunzioni;

in particolare, il comma 5 dell'articolo 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ha disposto l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, finalizzato del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità;

questa misura andrebbe resa strutturale ed estesa anche ai comuni in difficoltà finanziarie di dimensioni maggiori e alle province, per consentire un progressivo ricambio del personale all'interno del comparto attraverso l'inserimento di figure altamente qualificate,

impegna il Governo

a prevedere trasferimenti permanenti per gli enti locali da destinare all'incentivazione del personale già assunto e al supporto di piani assunzionali finalizzati ad inserire all'interno delle amministrazioni figure altamente qualificate.

G/442/101/5

Ordine del giorno

FINA, MANCA, ASTORRE, BASSO, IRTO, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

l'economia italiana si avvicina alla recessione, l'inflazione è vicina al 12 per cento mentre le retribuzioni stanno crescendo di poco più dell'1 per cento, un crollo del potere d'acquisto dei salari e degli stipendi che allarga drammaticamente le disuguaglianze e genera una enorme redistribuzione di reddito a danno anzitutto delle famiglie più povere e più fragili;

a fronte di questa situazione, il disegno di legge di bilancio presentato dal Governo, anche all'esito della fase emendativa, non solo non risponde alla crisi economica e sociale ma addirittura rischia di aggravarla, perché è inadeguato e iniquo: inadeguato ad affrontare efficacemente la crisi energetica e a scongiurare la recessione e fortemente iniquo perché segnato da scelte ideologiche ed elettorali, come l'inasprimento già per il prossimo anno sul reddito di cittadinanza, i favori agli evasori fiscali con l'aumento del tetto per l'uso dei contanti, il taglio delle pensioni;

è necessario più coraggio per affrontare la crisi energetica e il crollo del potere d'acquisto dei redditi, con maggiori aiuti alle famiglie e alle imprese, un rafforzamento del taglio del cuneo fiscale, un potenziamento della quattordicesima pensionistica, l'accelerazione dell'attuazione del PNRR, il rilancio degli investimenti privati e pubblici, privilegiando quelli per la transizione ecologica, maggiori risorse sulla sanità, sulla scuola, sul trasporto pubblico e sugli enti locali, che la legge di bilancio rischia di mandare in forte sofferenza finanziaria, una seria azione di contrasto dell'evasione fiscale;

nel testo non si trova nulla per promuovere l'autoconsumo da energia rinnovabile e le comunità energetiche, un modello innovativo di gestione dell'energia già ampiamente diffuso in altre aree europee che fonda i suoi valori sulla lotta allo spreco energetico e sulla condivisione dell'energia prodotta, apportando l'obiettivo primario di fornire benefici ambientali, economici e sociali alla comunità stessa e ai suoi partecipanti;

il PNRR destina 2.200 milioni di euro al sostegno delle comunità energetiche con l'obiettivo di diffondere la sperimentazione dell'auto-produzione di energia nelle aree in cui avrà un maggiore impatto sociale e territoriale. Verranno, infatti, individuate pubbliche amministrazioni, famiglie e microimprese in comuni con meno di 5.000 abitanti, così da sostenere l'economia dei piccoli centri, spesso a rischio di spopolamento, e rafforzare la coesione sociale. Tali misure risultano ancora da avviare;

per una loro diffusione tra le piccole e medie imprese, anche in un'ottica di abbattimento del costo dell'energia e autoconsumo, la disciplina vigente mostra, inoltre, delle lacune e criticità laddove, ad esempio, non incentiva sufficientemente l'installazione di impianti sui capannoni nelle zone artigianali ed industriali, limita i fondi PNRR esclusivamente alle imprese agricole ed a beneficio esclusivo degli impianti realizzati nei



comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; mancano dettagli tecnici quali una mappatura dettagliata sulla presenza nei territori comunali delle cabine di trasformazione (cabine primarie e secondarie) e il limite di potenza complessiva degli impianti per la singola comunità energetica risulta inadeguato per le imprese;

in considerazione del ruolo strategico svolto dalle energie rinnovabili per il contrasto ai cambiamenti climatici e per affrontare l'emergenza grazie alla diversificazione delle fonti, si ritiene particolarmente importante e non più rinviabile, l'emanazione dei provvedimenti attuativi del decreto legislativo n. 199 del 2021 e la pubblicazione dei bandi del PNRR riservati ai piccoli comuni, fondamentali per fornire ai tanti operatori, cittadini, imprese, comunità pronti a realizzare progetti le coordinate di riferimento necessarie per la loro realizzazione;

si ritiene inoltre fondamentale garantire la destinazione dei fondi già stanziati dal PNRR a favore dei piccoli comuni, prevedendo l'eventuale stanziamento di risorse aggiuntive esclusivamente destinate a finanziare lo sviluppo di impianti da energia rinnovabile per le amministrazioni centrali il cui contributo alla resilienza energetica è già previsto dalla legislazione vigente,

impegna il Governo

a garantire, con la massima urgenza, un quadro autorizzativo omogeneo e rapido che favorisca gli investimenti in nuova capacità rinnovabile e consenta lo sviluppo delle comunità energetiche, attraverso l'emanazione dei provvedimenti attuativi citati in premessa e affiancando i fondi PNRR per i piccoli comuni con apposite risorse aggiuntive da destinare anche a comuni superiori ai 5 mila abitanti, alle amministrazioni centrali dello Stato e alle piccole e medie imprese.

G/442/102/5

AS 442

ORDINE DEL GIORNO

ARTICOLO 1

SPELGATTI, BORGHI, TESTOR, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"

visti i contenuti dell'articolo 1, commi da 115 a 121, recanti l'introduzione di un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023;

richiamati i principi del comma 5-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 maggio 2022, n. 51;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, che le entrate derivanti dal contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, ai sensi dell'articolo 1, commi da 115 a 121, siano attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per la parte ad essa spettante in base al proprio statuto autonomo.

G/442/103/5

A.S. 442  
Ordine del giorno

De Priamo

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 442, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

premesso che:

con l'articolo 17, comma 1, lett. c) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono state adottate disposizioni volte ad introdurre dei tetti di spesa all'acquisto dei dispositivi medici da parte degli enti del servizio sanitario nazionale, un tetto su base nazionale ed uno su base regionale;

con l'art. 9 *ter* del decreto legge 9 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono state adottate le disposizioni riferite al superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale ed in particolare:

*il comma 8 stabilisce che: "il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell'IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno";*

*il comma 9 prevede che: "L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalità procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*

le suddette disposizioni in tema di c.d. *payback* sono state per lungo tempo prive di attuazione mentre in tempi recenti e nello specifico con l'art. 18 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto aiuti *bis*) convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 e recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, è stato introdotto all'art. 9 *ter* del decreto legge 9 giugno 2015, n. 78, il comma 9 *bis* al preciso scopo di accelerare le procedure di ripiano per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e dei tetti di spesa farmaceutici per il recupero delle somme riferite alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018;

la disposizione di nuova introduzione ha altresì stabilito che in caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrice, i debiti sono compensati fino a concorrenza dell'intero ammontare con i crediti vantati dalle medesime aziende nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale; per effetto delle richiamate disposizioni, quindi:

- a) il superamento del tetto di spesa è posto per una quota annuale fino al 50% a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici;

6/442/104/5

- b) le aziende fornitrici concorrono al ripiano sulla base di quote commisurate all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici;
- c) il mancato pagamento da parte delle aziende della quota di ripiano stabilita determina la compensazione con i crediti vantati dalle imprese inadempienti nei confronti degli enti del servizio sanitario;

le suddette disposizioni presentano aspetti meritevoli di approfondimento sia in relazione alla natura giuridica e alla legittimità della pretesa impositiva sia agli effetti retroattivi delle norme; le aziende in questione sarebbero infatti chiamate a ripianare gli sforamenti di spesa rispetto ai quali non hanno alcuna responsabilità atteso che la pianificazione e programmazione ricade sulle Istituzioni pubbliche preposte e che gli affidamenti sono disposti sulla base di procedure di gara indette dagli enti del servizio sanitario; le medesime aziende sono altresì chiamate ad assicurare la fornitura dei dispositivi ed a rendere i servizi richiesti dalla pubblica amministrazione, la cui omissione determinerebbe una interruzione del pubblico servizio;

inoltre, è doveroso valutare gli effetti che la richiamata disciplina è destinata a determinare in capo alle aziende fornitrici di dispositivi medici le quali sono chiamate a corrispondere somme che rischiano di compromettere la continuità aziendale ed a generare una inventabile crisi con effetti devastanti sia sul piano occupazionale che sul fronte della erogazione del servizio pubblico medesimo attesa l'essenzialità dei dispositivi medici per la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle persone;

impegna Il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere fino al 31 dicembre 2023 e comunque fino all'emanazione di un apposito decreto del Ministro della salute per la definizione di nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale, le disposizioni di cui al comma 9 *bis* dell'art. 9 *ter* del decreto legge 9 giugno 2015, n. 78 e di avviare un tavolo di confronto istituzionali che coinvolga i competenti Ministeri, le Regioni e le Associazioni maggiormente rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici al fine di individuare le soluzioni più coerenti e condivise per salvaguardare il servizio pubblico e la continuità aziendale del comparto interessato.

6/442/104/5

A.S. 442  
ORDINE DEL GIORNO

Rosa, Sigismondi, Liris

Il Senato,  
in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025;

premesso che:

l'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011 prevede la devoluzione alle Regioni delle risorse rivenienti dall'attività di recupero dell'evasione fiscale, riferita all'IRAP ed all'addizionale regionale IRPEF;

con la sentenza n. 45/2020 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei Conti, depositata il 14/12/2020, confermata in appello dalla sentenza n. 391/2021 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e Finanze sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata di quanto dovuto in virtù del citato art. 9, comma 1, per un importo pari a complessivi € 32.275.314,59 oltre interessi per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014;

con la sentenza n. 75/2021 della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei Conti, non appellata, l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e Finanze sono stati solidalmente condannati al pagamento alla Regione Basilicata di quanto dovuto in virtù del citato art. 9, comma 1, per un importo pari a complessivi € 25.863.231,91 oltre interessi per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018;

attraverso ingiunzione di pagamento n. 002ACC/2021, non opposta, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero per lo sviluppo economico) in solido con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Regione Basilicata chiedeva il pagamento di € 41.117.021,43, inclusi interessi di mora, delle risorse ad essa spettanti ai sensi e per effetto dell'art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., afferenti alle produzioni 2015;

considerato che:

alcuni dei crediti su menzionati sono stati riconosciuti con sentenze passate in giudicato e che afferiscono a crediti maturati da oltre un decennio;

tutti i crediti menzionati in premessa risultano derivanti da leggi direttamente applicabili;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di, nell'ambito dell'approvazione del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 - 2025, prevedere gli atti più opportuni per il soddisfacimento dei crediti spettanti alla Regione Basilicata.

G/442/105/5

Ordine del giorno

ALFIERI, BORGHI, DELRIO, MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 442, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

in data 24 febbraio 2022 la Federazione russa ha intrapreso una guerra nei confronti del popolo ucraino mettendo a rischio, tra l'altro, la vita di milioni di persone, nella maggior parte dei casi della popolazione civile, ed aprendo uno scenario di insicurezza mondiale a cui si è aggiunto lo spettro della minaccia nucleare;

in seguito a tale aggressione, il 28 febbraio 2022 con delibera del Consiglio dei Ministri veniva dichiarato lo stato di emergenza «in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale»;

in particolare lo stato di emergenze prevedeva, oltre allo stanziamento di 10 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali, l'incremento delle risorse del Ministero dell'interno destinate alla attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, per poter fruire di ulteriori 5.000 posti. Per le stesse finalità si autorizzava l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), gestito dagli enti locali, destinati soprattutto a nuclei familiari e persone vulnerabili;

il Governo italiano in carica ha approvato un decreto *ad hoc* sull'invio di armi a Kiev da parte del Consiglio dei Ministri che prevede l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina con validità fino al 31 dicembre 2023;

tuttavia, per quanto riguarda lo stato di emergenza citato, il Governo, con l'articolo 1, comma 669, del presente disegno di legge ha previsto la proroga – peraltro in deroga alle disposizioni del Codice di protezione civile, per cui si è proceduto direttamente con norma di legge, in luogo della deliberazione del Consiglio dei Ministri – solo fino al 3 marzo 2023;

non è chiara la posizione del Governo che da una parte garantisce l'invio di armi per tutto l'anno 2023 mentre non preveda una proroga per lo stato d'emergenza, a maggior ragione in considerazione delle anticipazioni per le quali l'Unione europea intende prorogare la protezione temporanea a marzo 2024 come riporta l'ANCI sezione Immigrazione e Politiche per l'integrazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sino al 31 dicembre 2023.

G/442/106/5

ORDINE DEL GIORNO

RONZULLI, BERLUSCONI, CRAXI, DAMIANI, FAZZONE, GASPARRI, MICCICHÈ, OCCHIUTO, PAROLI, ROSSO, SILVESTRO, ZANETTIN

ART. 01

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025,

premesso che:

come è stato sottolineato anche nella recente Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori, lo scenario internazionale appare particolarmente critico e caratterizzato da sfide globali e dal ritorno della guerra in Europa;

considerata la necessità di rafforzare le attività internazionali del nostro Paese al servizio della pace e della prosperità, alla luce anche dell'aumento del numero dei connazionali residenti all'estero, del volume crescente di servizi per l'assistenza alle imprese e delle gravi carenze di personale che minano la piena funzionalità della Farnesina e della sua rete all'estero,

impegna il Governo

a proseguire il percorso di rafforzamento delle risorse umane e finanziarie a disposizione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, per dare un peso crescente alla nostra politica estera, rendere l'Italia sempre più protagonista in Europa e nel mondo, e potenziare i servizi alle imprese e agli italiani all'estero.

6/442 /107 /5

A.S. 442  
Ordine del giorno

NASTRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (A.S. 442);

premessi che:

il quadro normativo attualmente vigente, concernente la disciplina del regime impositivo applicabile ai redditi derivanti dalle attività di lavoro dipendente svolta dai frontalieri italiani, che si recano per lavoro in Svizzera, prevede, tra l'altro, che la ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria è limitata ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 Km dalla linea di confine con l'Italia, dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese;

considerato che:

questi tre cantoni versano ogni anno, a beneficio dei comuni italiani di confine, ovvero quelli specificati nella lista dei comuni di frontiera, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, delle remunerazioni dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni stessi a causa dei lavoratori frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività di lavoro dipendente in Svizzera;

valutato inoltre che:

il territorio della provincia del Verbano Cusio Ossola ad esempio, è molto esteso e nella fascia limitrofa al confine elvetico vi sono comuni con pochi residenti, che hanno un vasto territorio e che sono quindi al di fuori della fascia dei 20 Km, seppure ospitano una buona parte di lavoratori frontalieri;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare il limite territoriale di 20 Km dal confine elvetico per il riconoscimento della qualifica di comune frontaliere.

G/442/108/5